*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 24 del 30 gennaio 2007 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 30 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081





**N. 24**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

# Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

# SOMMARIO

## AGENZIA DELLE ENTRATE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

**Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

*1. Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2006 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

*a)* Modello IVA 2007 composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

*b)* Modello VR/2007 - Richiesta di rimborso, riservato ai contribuenti che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile relativa all'anno 2006;

*c)* Modello IVA 26 LP/2007 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*2. Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa.*

2.1. È approvato altresì il Modello IVA 74-*bis*, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare per l'anno d'imposta 2007.

*3. Modalità di indicazione degli importi.*

3.1. In tutti i modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

*4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

4.1. I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

4.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto 4.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

*5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione.*

5.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni di cui ai punti 1.1, lettera *a)*, e 2, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

5.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

*Motivazioni:*

Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i modelli di dichiarazione IVA 2007, VR/2007, IVA 26 LP/2007, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2006 da presentare nel 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il modello IVA 74-*bis*, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Gli importi da indicare nei modelli devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442: norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: norme generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410: disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Decreto-legge 3 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Decreto 23 dicembre 2005: rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006);

Legge 20 febbraio 2006, n. 96: disciplina dell'agriturismo;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278: disposizioni urgenti di adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella Causa C/228/05, in materia di detraibilità dell'IVA;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

*Il direttore:* Romano

ALLEGATO *A*

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

### *Struttura e formato dei modelli*

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, ed aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm. 21,0
altezza: cm 29,7
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

### *Caratteristiche della carta dei modelli*

La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

### *Caratteristiche grafiche dei modelli*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

### *Colori*

Per la stampa tipografica dei modelli di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2007

## RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2006



**AVVERTENZA:** ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

**Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it**

# IVA 2007

## 1. MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 2006 – ISTRUZIONI GENERALI

**Premessa**

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2007 concernente l'anno d'imposta 2006 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2007. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

**Principali modifiche ai modelli**

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2007.

**MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

**FRONTESPIZIO**

Il frontespizio è stato modificato nella parte riguardante il "TIPO DI DICHIARAZIONE", con l'introduzione della nuova casella "Dichiarazione integrativa a favore" al fine di distinguere la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998 da quella presentata ai sensi dello stesso articolo 2, comma 8.
È stato introdotto un nuovo riquadro riservato ai soggetti non residenti per l'indicazione di alcuni dati specifici riguardanti tale categoria di soggetti.
È stato, inoltre, previsto un apposito riquadro "DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI" da compilare per eleggere un eventuale domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale.
Infine, nei riquadri "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE" e "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA" sono state eliminate le caselle relative alla scelta per l'invio dell'avviso telematico di cui all'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005.

**MODULO**

**QUADRO VA**

Nella **Sezione 1**, rigo VA1, è stato introdotto il nuovo **campo 4**, che deve essere compilato per indicare il credito emergente dalla dichiarazione IVA/2006 ceduto in tutto o in parte a seguito di un'operazione straordinaria. Conseguentemente il precedente campo 4 è stato rinumerato ed è diventato campo 5.
Nella **Sezione 4**, è stato introdotto il nuovo **rigo VA45** riservato ai contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis, che presentano la dichiarazione relativa all'ultimo anno di applicazione del regime ordinario IVA. In tale ipotesi la **casella 1** deve essere barrata per indicare che si tratta dell'ultima dichiarazione IVA precedente l'applicazione del regime e nel **campo 2** deve essere indicato l'importo complessivo determinato a seguito dell'effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, in base al mutato regime fiscale.

**QUADRO VE**

La **Sezione 1**, è stata modificata al fine di aggiornare le percentuali di compensazione previste per i soggetti di cui all'articolo 34. Conseguentemente, i righi presenti in tale sezione sono stati rinumerati.

Nella **Sezione 3**, il **rigo VE35** ha una nuova denominazione "operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 6, lett. a)" appositamente previsto per accogliere nel **campo 1** l'indicazione anche delle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori. L'ammontare di tali operazioni deve essere indicato anche nel **campo 2**.

**QUADRO VF**

Il Quadro è stato modificato al fine di aggiornare le percentuali di compensazione previste dall'articolo 34 con la conseguente rinumerazione dei righi previsti.

**QUADRO VG**
Nella **Sezione 5**, è stato eliminato il precedente rigo VG51 riservato alle cooperative agricole e agli altri soggetti di cui al secondo comma, lett. c), dell'articolo 34 per l'indicazione della percentuali di conferimenti ricevuti dai soci. Inoltre, la sezione è stata modificata al fine di aggiornare le percentuali di compensazione previste dall'articolo 34 con la conseguente rinumerazione dei righi previsti.

**QUADRO VJ**
Nel Quadro è stato previsto un nuovo **rigo VJ13** per l'indicazione degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile. Conseguentemente, il rigo relativo al totale imposta è stato rinumerato in VJ14.

**QUADRO VL**
Nella **Sezione 2**, è stato introdotto il **rigo VL40** destinato all'indicazione dei versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2006 che, nella precedente dichiarazione, dovevano essere compresi nel rigo VL31 e oggetto di specifica esposizione nel campo 2 del predetto rigo. Conseguentemente, nel rigo VL31, è stato eliminato il predetto campo 2 per i versamenti d'imposta effettuati con codice tributo 6099.

**QUADRO VO**
Nella **Sezione 1**, è stato inserito il **rigo VO15** riservato all'opzione per l'applicazione dell'Iva alle cessioni e locazioni di fabbricati strumentali per natura prevista dall'articolo 1, comma 292, della legge n. 296 del 2006.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR**

**QUADRO VS**
Nella **Sezione 1**, è stato introdotto il nuovo **campo 4** riservato all'indicazione dell'importo totale delle quote di rimborso infrannuali imputabili a ciascuna società del gruppo. Conseguentemente, i campi successivi sono stati rinumerati.

**QUADRO VW**
Nella **Sezione 2**, è stato introdotto il **rigo VW40** destinato all'indicazione dei versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2006 che, nella precedente dichiarazione, dovevano essere compresi nel rigo VW31 e oggetto di specifica esposizione nel campo 2 del predetto rigo. Conseguentemente, nel rigo VW31, è stato eliminato il predetto campo 2 per i versamenti d'imposta effettuati con codice tributo 6099.

**1.3**

**Soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma**

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 2006 (modello IVA/2007)** è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:
- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2006;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter (vedi paragrafo 2.3, lettera C);
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2006, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc., vedi paragrafo 3.3, lett. B)).

**Struttura dei modelli**

Il modello di dichiarazione IVA ha **struttura modulare** ed è costituito da:

– Il **frontespizio** composto di tre facciate che ***deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma". Invece, in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2007;***
– un **modulo**, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VJ-VH-VK-VL-VT-VX-VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.
*Si ricorda che il quadro VX "Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta" deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, mentre i soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti in tale quadro nel quadro RX di UNICO 2007.*

L'ente o società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto IVA 26 PR/2007** (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l'indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 e al D.M. 13 dicembre 1979.
I soggetti che intendano richiedere il rimborso annuale dell'IVA a credito devono presentare anche il **modello VR/2007** all'agente della riscossione.

I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO nonché le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le istruzioni sub quadro VG).
**Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte.**
**In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero "01".**
Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati.

***ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell'acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.***

In caso di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di altre **operazioni straordinarie** o trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l'indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l'indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (vedi paragrafo 3.3 "Contribuenti con operazioni straordinarie").

**Modalità e termini di presentazione della dichiarazione**

**1.3.1 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dall'articolo 37, comma 10, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
In base all'art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2006 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **31 luglio 2007** nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione **in via autonoma** ovvero entro il **31 luglio 2007** nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella **dichiarazione unificata**.

**Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).**

Il D.P.R. n. 322 del 1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni (compreso il Modello VR) presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

### 1.3.2 – DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO

La dichiarazione può essere trasmessa :
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

***a) Presentazione telematica diretta***

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del **servizio telematico Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

***ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l'indirizzo Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).***

***b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo)***

**Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)**
Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;

- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

**Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-*bis*)**

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

**Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione**

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

  Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed

alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

***ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.***

**Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

**Responsabilità dell'intermediario abilitato**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

**Modalità di abilitazione**

**a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico *Entratel***

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare domanda ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.gov.it**, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

***ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati***

***per l'accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un soggetto incaricato, il quale deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento di riconoscimento, proprio e del delegante.***

**b) Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico *Internet (Fisconline)***
Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente:
a) collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.333;
c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.it.
Il rilascio de codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito **www.agenziaentrate.gov.it** alla voce "Servizi telematici".

## 2. AVVERTENZE GENERALI

### 2.1 Reperibilità dei modelli - Versamenti e rateizzazioni

**Reperibilità dei modelli**
I modelli di dichiarazione IVA (compreso il Modello VR - richiesta di rimborso) e le relative istruzioni non vengono stampati dall'amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. ***Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero.***
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

**Versamenti e rateizzazione**
L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50%, la terza rata dell'1% e così via.
Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (cfr. circolare n. 51/E del 14 giugno 2002).

Riepilogando, se il soggetto presenta la **dichiarazione IVA autonoma**, può:
– versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo;
– rateizzare maggiorando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all'interno della **dichiarazione unificata**, può:
– versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
– versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
– rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,50% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
– rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

### Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono **obbligati** in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente** operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato **soltanto** operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo;
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
– i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

### Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

***A - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa***

**Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2006**

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno 2006, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del **rigo VA5**), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:

a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo).
In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo) in quanto i saldi risultanti dalla sezione 2 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo.
In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 2 del quadro VL di ciascun modulo.

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma e mediante trasmissione telematica.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, **esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche per via telematica**, ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 17 gennaio 2006**, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).

**Fallimento dopo la chiusura del periodo d'imposta 2006**

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2006, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Ovviamente, anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, **al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche per via telematica** ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico **modello IVA 74-bis, approvato contestualmente alla dichiarazione IVA 2007**.

### *B - Cessazione dell'attività*

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2006 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

– il **frontespizio**, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 2006;
– un **modulo** (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all'ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
– un **modulo**, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

Si precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par. 3.3).

Le precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata (cfr. la circolare n. 68 del 24 marzo 1999).

### *C - Soggetti non residenti*

L'art. 17, secondo comma, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso operante nel territorio dello Stato, di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia effettuate distintamente da quelle imputabili alla stabile organizzazione, identificandosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter o in alternativa nominando un rappresentante fiscale.

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione e presentazione della dichiarazione in relazione alle diverse modalità con le quali il soggetto non residente può aver operato nel territorio dello Stato durante l'anno d'imposta.

**Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione**

La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata all'interno del modello Unico (sempreché la stessa abbia il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e compilando il relativo frontespizio sulla base delle istruzioni fornite per la compilazione di tale modello.

**Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale**
La dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata in via autonoma (cfr. par. 1.1) dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6.
Nell'ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l'anno d'imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell'anno dal soggetto non residente.

**Soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter**
In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata, in via autonoma (cfr. par. 1.1), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

**Soggetto non residente che ha operato nel territorio dello Stato sia mediante stabile organizzazione sia mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente**
In tale ipotesi il soggetto non residente assume una duplice posizione IVA da cui deriva l'obbligo di presentare due dichiarazioni annuali per esporre distintamente le operazioni imputabili a ciascuna di esse, secondo le istruzioni sopra fornite.
In tal caso nella dichiarazione presentata dal rappresentante fiscale o dal soggetto estero identificatosi direttamente, nel riquadro del contribuente deve essere compilato anche lo specifico campo previsto per l'indicazione del codice fiscale attribuito al soggetto non residente per la stabile organizzazione.

**Soggetto non residente che nello stesso anno d'imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente**
Ai sensi del citato art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d'imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l'unicità del soggetto d'imposta, **l'obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un'unica dichiarazione** costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell'anno. Per le modalità di compilazione in tali particolari ipotesi si forniscono, ad integrazione delle istruzioni di carattere generale, le seguenti istruzioni a titolo esemplificativo.

**1) Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta**

**a)** qualora **nel corso dell'anno cui la dichiarazione si riferisce** il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:
– nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
– nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche le sezioni 3 e 4 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
– nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA.

**b)** qualora il **passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione** la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta.

**2) Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscale**

**a)** qualora **nel corso dell'anno cui la dichiarazione si riferisce** il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli:

– nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6;
– nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche le sezioni 3 e 4 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
– nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell'istituto dell'identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta.

**b)** qualora il **passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione**, la stessa costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9.
Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR.

## 3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

### 3.1 Contribuenti con contabilità IVA unificata

Come prima evidenziato (vedi paragrafo 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
– il **frontespizio** contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
– un **modulo**, composto di più quadri (VA - VB - VC - VD - VE - VF - VG - VJ - VH - VK - VL - VT - VX - VO), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta;
– inoltre, il **modello VR/2007** deve essere compilato soltanto in caso di richiesta di rimborso dell'IVA a credito e presentato esclusivamente all'agente della riscossione territorialmente competente.

### 3.2 Contribuenti con contabilità separate (art. 36)

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa che:
– i dati da indicare nelle sezioni 1 e 2 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
– invece i dati da comprendere nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

***ATTENZIONE: si precisa che nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest'ultima attività non sussiste l'obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. agricoltori di cui all'art. 34, comma 6, 1° e 2° periodo; esercenti attività di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma).***
***Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all'attività esente esercitata. Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l'attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis, nel modulo relativo all'attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l'ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.***

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la **periodicità mensile o trimestrale** (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.
Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. In relazione a quest'ultimo caso si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.
Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i **passaggi interni** tra attività separate.
Pertanto, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE39, al fine di ridurre il volume d'affari.
Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (attività che liquidano l'IVA con la c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE39.

Si precisa, inoltre, che per effetto della **disciplina del mercato dell'oro**, dettata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono necessariamente provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di evidenziare distintamente l'IVA ammessa in detrazione.

**Le società di gestione del risparmio**, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, devono determinare e liquidare l'imposta relativa alla propria attività separatamente da quella dovuta per ciascun fondo immobiliare da esse istituito. Pertanto, tali società devono compilare secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo, un frontespizio, un modulo contenente i dati relativi all'attività propria nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i fondi dalle stesse gestiti.

## 3.3 Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.)
In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono chiarimenti per la compilazione dei quadri.

### A) Trasformazione avvenuta durante l'anno 2006

1. Qualora durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'**estinzione del soggetto dante causa** (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).
Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):
   - nell'unico **frontespizio** devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;
   - nel **modulo relativo al soggetto avente causa** (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2006, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
   - nel **modulo relativo al soggetto dante causa** devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre nel rigo **VA1**, **campo 1**, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2006.

2. Qualora l'operazione straordinaria ovvero a trasformazione sostanziale soggettiva **non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa** (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:
   - dal soggetto avente causa, se l'operazione ha **comportato la cessione del debito o del credito IVA**. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo cura di indicare nel rigo **VA1**, **campo 1**, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la **casella 2** dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'IVA.
     Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2006 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la **casella 3** del **rigo VA1** per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2006 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;
   - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione se non c'è stata **cessione del debito o del credito IVA,** indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

**B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2006**

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2006 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:
- nel caso di **estinzione del soggetto dante causa** a seguito della trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l'anno 2006 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
  La dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (vedi paragrafo 1.1);
- nell'ipotesi, invece, di trasformazione **non comportante l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2006 cui si riferisce la dichiarazione.

### 3.3.1 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ IVA UNIFICATA

Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l'anno 2006 comportanti estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc. con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:
- il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- un **modulo** (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
- un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL.

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al *paragrafo 3.3.3.* e al *paragrafo 3.4.2.*

### 3.3.2 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi i seguenti casi.

**A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
2) tanti moduli per se stesso, quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul modulo n. 01 i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VC, VD, VH, VK e VO, nonché nelle sezioni 3 e 4 del quadro VA e nella sezione 2 del quadro VL. Nello stesso modulo deve essere compilato il quadro VT nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
3) tanti moduli, quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere compilati, per ogni soggetto, tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL, indicando i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

**B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
2) il modulo (mod. n. 01) per se stesso, nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l'attività svolta, comprese le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell'importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all'operazione;
3) tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, compilando nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL nonché i quadri VC, VD, VH, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

**C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti**

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:
1) il frontespizio, come punto 1 dell'ipotesi A);
2) per se stesso, come punto 2 dell'ipotesi A);
3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell'ipotesi B).

### 3.3.3 – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI IN ALCUNE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE

***ATTENZIONE: nei casi di variazione dei dati di cui all'art. 35 non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.), non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che pertanto deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l'anno d'imposta secondo le modalità illustrate ai paragrafi 3.1 e 3.2.***

**A) Scissione**

La disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22. Successivamente, l'articolo 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
In particolare, l'articolo 2506 del codice civile prevede due forme di scissione:
– **scissione totale**, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue;
– **scissione parziale**, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue.
In entrambi i casi le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità illustrate nei paragrafi 3.3 e seguenti.
Il comma 12 dell'art. 16 della citata legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina in ordine ad un particolare caso di scissione stabilendo che:
"In caso di **scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali**, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le ope-

razioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.

**B) Successione ereditaria**

Nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi secondo le seguenti istruzioni:

**Contribuente deceduto nel corso dell'anno 2006**

- nel caso in cui l'erede o gli eredi non abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il **codice carica 7**. La dichiarazione IVA deve essere compresa nel modello UNICO 2007 se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata;
- nel caso in cui l'erede o gli eredi abbiano proseguito l'attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.3, al punto 1.

**Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione**

In tale ipotesi poiché l'attività è stata svolta per l'intero anno d'imposta dal contribuente deceduto, l'erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest'ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il **codice carica 7**. Come precisato con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000, la dichiarazione IVA deve essere compresa nel modello UNICO 2007 se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.*

**C) Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive**

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche – in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli – devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).

**D) Volume d'affari di riferimento per l'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva**

Ai fini dell'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è avvenuta l'operazione risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione. A detto volume d'affari occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

**3.4**
**Enti e società controllanti e controllate (art. 73)**

**3.4.1 – AVVERTENZE GENERALI**

***ATTENZIONE: con risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha precisato che possono partecipare alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u. c. anche le società estere, residenti in paesi comunitari, che abbiano forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato mediante***

***una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35 ter.***

Sia le società controllanti che le società controllate che hanno fruito, per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, ed al D.M. 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo.
In particolare, la presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società controllanti e controllate deve essere effettuata con le seguenti modalità:
- le **società controllate** devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale, senza alcun allegato, e con le modalità descritte al paragrafo 1.2;
- la **società o l'ente controllante** deve presentare la propria dichiarazione annuale, comprendendovi anche il Prospetto IVA 26PR/2007 che riepiloga la liquidazione di gruppo. La società o ente controllante deve presentare inoltre al competente agente della riscossione il prospetto delle liquidazioni di gruppo **(Modello IVA 26 LP/2007)** allegando:
  - un esemplare sottoscritto in originale del **Prospetto IVA 26 PR/2007**, facente parte della propria dichiarazione annuale;
  - le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo per i rispettivi crediti compensati;
  - la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

L'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.
La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il modello IVA 26 (approvato con Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione.
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il modello IVA 26-bis approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.
***Si comunica che i sopra citati modelli sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o del Ministero dell'Economia e delle Finanze www. finanze.gov.it.***
Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, in qualità di controllate, sono, come precisato con circolare n. 16 del 28 febbraio 1986, soltanto le società di capitali.
Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato, inoltre, dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno, le quali devono compilare anche la sezione 3 del quadro VK per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.
In tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli, i chiarimenti precedentemente forniti, con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate, di seguito illustrate.

***ATTENZIONE: le società controllate non devono allegare alla propria dichiarazione né le proprie garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato; gli importi dei crediti compensati infatti devono essere indicati dalla società controllante nel quadro VS del prospetto IVA 26 PR/2007; le garanzie relative ai crediti compensati devono essere trasmesse alla società controllante.***

### 3.4.2 – ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LE IPOTESI DI PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell'IVA di gruppo da parte di una società esterna al gruppo**

**1) Incorporazione di una società controllante**
Qualora la società esterna al gruppo non possieda i requisiti di controllo previsti dall'art. 73 nei confronti della controllante incorporata possono verificarsi alternativamente le seguenti ipotesi:
- **la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo si interrompe**, conseguentemente la società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex controllante. In questa seconda di-

chiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato l'ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2007 della società ex controllante deve essere riportata per la parte compensata nel corso dell'anno dalla società incorporante nel rigo VA43 della propria dichiarazione, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, e compresa per il suo intero importo nel rigo VL26;
- **la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo non si interrompe**, ma prosegue con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante senza possibilità di compensare l'eccedenza di credito di gruppo, secondo le istruzioni fornite con risoluzione ministeriale n. 363998 del 26 dicembre 1986. La società incorporante presenterà due dichiarazioni, una relativa alla propria attività svolta per l'intero anno, ed una per conto della società incorporata ex controllante. In questa seconda dichiarazione, la società incorporante dovrà indicare i propri dati identificativi nel riquadro riservato al dichiarante con codice di carica 9 e nel riquadro del contribuente i dati identificativi della società incorporata; nel quadro VK nel campo "Ultimo mese di controllo" (VK1 campo 2) dovrà essere indicato il mese 13. L'eventuale eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto IVA 26PR/2007 della società ex controllante incorporata potrà essere utilizzata dall'incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione. Pertanto, soltanto nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo alla predetta trasformazione, la società incorporante dovrà indicare nel rigo VA43, ai fini della presentazione della prescritta garanzia, la parte di credito utilizzata e comprendere nel rigo VL26 l'intero importo di tale eccedenza.

Nelle predette ipotesi la dichiarazione relativa alla società ex controllante deve essere comunque presentata in via autonoma (vedi paragrafo 1.1).

**2) Incorporazione di una società controllata**

Qualora una società esterna al gruppo incorpori una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, l'incorporante deve compilare una sola dichiarazione costituita dai moduli relativi alla propria attività nonché dai moduli relativi alla società incorporata, indicando nel quadro VK dell'incorporata i crediti e i debiti trasferiti da tale società nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. In questa particolare ipotesi come già evidenziato al paragrafo 1.1 la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma.

**3) Incorporazione della società controllante da parte di una società che partecipa alla liquidazione di gruppo**

Con risoluzione n. 367/E del 22 novembre 2002 sono state fornite le istruzioni con riguardo a tale ipotesi (c.d. fusione inversa) per la presentazione della dichiarazione IVA da parte della società incorporante ex controllata. Come chiarito con la citata risoluzione si rendono applicabili in tale caso le modalità illustrate nel precedente numero 1) del presente paragrafo (ipotesi di incorporazione della società controllante da parte di una società esterna al gruppo non comportante l'interruzione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo). In particolare la società incorporante, che trasferisce al gruppo tutte le risultanze debitorie e creditorie al pari della società incorporata, presenterà due distinte dichiarazioni, senza operare la liquidazione dell'imposta in maniera distinta rispetto a quella riferibile alla società incorporata, in quanto entrambe le società, in tale ipotesi, partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo.

### 3.4.3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI VH E VK

Le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA devono compilare anche il quadro VH, ad esclusione del rigo VH13, indicando i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo.

Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo nel corso d'anno, devono essere indicati nel quadro VH sia i debiti e i crediti trasferiti sia le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate,compreso l'eventuale acconto da indicare nel rigo VH13; dopo tali eventi; nel quadro VK deve essere compilato anche la sezione 3 per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

**Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di un'altra società partecipante alla liquidazione di gruppo**

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare, nei quadri VH e VK del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione e, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i propri crediti e debiti trasferiti nell'intero anno. Inoltre, nel quadro VK del proprio modulo, deve comprendere anche l'eventuale conguaglio del-

l'IVA a debito o a credito risultante dalla sezione 2 del quadro VL del modulo dell'incorporata.
Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare i quadri VH e VK relativi a ciascuna incorporata in uno solo dei moduli a questa riferiti.

**Incorporazione da parte di una società controllante o controllata di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo**
In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nei quadri VH e VK del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno con le modalità illustrate nel punto precedente, mentre nel modulo dell'incorporata deve compilare unicamente il quadro VH.

**3.4.4. – IPOTESI DI CESSAZIONE DEL GRUPPO – ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI RELATIVI ALLE ECCEDENZE DI CREDITO DI GRUPPO UTILIZZATE**

Ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, qualora il controllo sia cessato nel corso dell'anno precedente e la società ex controllante abbia portato in detrazione il credito solo a partire dal 1° gennaio 2006, quest'ultima società dovrà comprendere nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2007), unitamente all'eventuale credito riportato dall'anno precedente, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo risultante dal **prospetto riepilogativo IVA 26PR– quadro VY** dell'anno precedente ( **rigo VY5** della dichiarazione IVA/2006).
Qualora invece il controllo sia cessato nel corso dell'anno 2006 e la società abbia computato l'eccedenza di credito di gruppo in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione dell'anno 2006 successiva alla cessazione del controllo, la società (ex controllante) deve computare nel rigo **VL26** della presente dichiarazione (IVA/2007) l'eccedenza di credito di gruppo risultante da **prospetto riepilogativo IVA 26PR- quadro VY** dello stesso anno (rigo **VY5** della dichiarazione IVA/2007).
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non sia rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso ma sia stata computata in detrazione dall'ente o società ex controllante, dovrà essere indicata, limitatamente all'importo compensato nell'anno 2006, e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, 3° comma, del D.M.13.12.1979, nel rigo VA43 della dichiarazione IVA/2007 (V. istruzioni al rigo VA43).

# 4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

## 4.1 Frontespizio

***Si avverte che deve essere utilizzato il frontespizio del modello "IVA 2007", se la dichiarazione IVA viene presentata "in via autonoma", ovvero quello del modello UNICO/2007 se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata.***

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.
Il frontespizio si compone di **3 facciate**:
– la prima facciata contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– la seconda e terza facciata richiedono l'indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, dell'ulteriore domicilio per la notificazione degli atti, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità.

**4.1.1 – TIPO DI DICHIARAZIONE**

**Correzione ed integrazione della dichiarazione**
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare a stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

**1) Dichiarazione integrativa a favore**
Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa a favore**". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.

**2) Dichiarazione integrativa**
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La presente casella va barrata anche nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

## 4.1.2 – DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

**Numero di partita IVA**
Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

**Altre informazioni**
I dati da indicare sono:
– nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa **casella 1**;
– nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, deve barrare la **casella 2**.

**Indirizzo di posta elettronica**
L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

**Persone fisiche**

**Comune (o Stato estero) di nascita**
Indicare il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

**Residenza anagrafica o domicilio fiscale**
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione.
Le persone fisiche non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale o identificate direttamente ai sensi dell'art. 35 ter, devono indicare i dati relativi all'indirizzo estero, sede dell'impresa individuale, ovvero, per i lavoratori autonomi, la sede dello studio o dell'attività.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

**Natura giuridica**

***AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.***

**TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA**

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

**Sede legale**

I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione.
Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti in Italia, che si avvalgono, ai fini dell'IVA, dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale, devono indicare i dati relativi alla sede estera (sede legale, amministrativa, o in mancanza di queste, sede effettiva). Il campo Provincia non deve essere compilato.
I soggetti non residenti che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione, con periodo d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, non coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma, devono indicare nei campi relativi alla sede legale i dati della sede estera, e nei campi relativi al domicilio fiscale la sede della stabile organizzazione in Italia.

**Domicilio fiscale**

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.
I soggetti non residenti che operano attraverso una stabile organizzazione devono utilizzare i campi relativi al domicilio fiscale per indicare la sede della stabile organizzazione in Italia.
I soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale o dell'istituto dell'identificazione diretta non devono compilare i presenti campi.

**Soggetti non residenti**

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il **"codice Stato estero"** va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice. Il campo "**numero di identificazione IVA Stato estero"** deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo

Stato di appartenenza. Il campo "**codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione**" deve essere compilato esclusivamente dal soggetto non residente che si avvale ai fini dell'IVA dell'istituto dell'identificazione diretta o di un rappresentante fiscale e contestualmente opera anche mediante una stabile organizzazione come previsto dall'art. 17, secondo comma.

### 4.1.3 – DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE, EREDE, ECC.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

***AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.***

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

| | |
|---|---|
| **1** | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| **2** | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| **3** | Curatore fallimentare |
| **4** | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| **5** | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| **6** | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| **7** | Erede |
| **8** | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| **9** | Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.), ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione |
| **10** | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
| **11** | Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| **12** | Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
| **13** | Amministratore di condominio |
| **14** | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| **15** | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |

I codici carica da utilizzare ai fini della compilazione della dichiarazione IVA sono i seguenti:
- **codice di carica 1 - rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore**;
- **codice di carica 2 - rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;**
- **codice di carica 3 - curatore fallimentare,** da indicare in caso di fallimento;
- **codice di carica 4 - commissario liquidatore**, da indicare in caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria.

  Nelle ipotesi di cui ai codici 3 e 4 deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti. Se la dichiarazione è relativa all'anno in cui si è aperto il fallimento o la procedura concorsuale deve essere barrata l'apposita **casella 74-bis**. Inoltre deve essere indicata la data di fine procedura nella dichiarazione relativa all'anno di chiusura della stessa, mentre fino a tale momento deve essere barrata l'apposita casella "**Procedura non ancora terminata**".

Per l'apposita dichiarazione (Modello IVA 74 bis), da presentare da parte dei curatori fallimentari o commissari liquidatori, si vedano le istruzioni del relativo modello nonché il paragrafo 2.3;
- **codice di carica 5 - commissario giudiziale**, da indicare in caso di amministrazione controllata, **custode giudiziario** da indicare in caso di custodia giudiziaria ovvero **amministratore giudiziario** in qualità di rappresentante dei beni sequestrati. Va indicata inoltre la data del relativo provvedimento di nomina;
- **codice di carica 6 - rappresentante fiscale** di soggetto non residente. Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i relativi dati anagrafici nonché il codice fiscale della società che rappresenta l'operatore non residente.
  Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";
- **codice di carica 7 - erede**, art. 35-bis, comma 1. Devono essere indicati i dati di uno degli eredi, con l'indicazione nell'apposito campo della data di decesso del contribuente;
- **codice di carica 8 - liquidatore**, da indicare in caso di liquidazione volontaria, riportando anche la data di nomina;
- **codice di carica 9 - soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.);** deve essere indicato il codice di carica 9 nell'ipotesi in cui il soggetto risultante dalla trasformazione sia tenuto a presentare la dichiarazione per conto di altri soggetti estinti a seguito della trasformazione stessa, come si verifica ad esempio nel particolare caso di fusione per incorporazione avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.
  In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante la società incorporante, il cui codice fiscale deve essere indicato nel relativo campo "Codice fiscale società dichiarante", mentre nei restanti campi devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società incorporante.

### 4.1.4 – DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Il presente riquadro è riservato ai contribuenti che intendono eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla "residenza anagrafica" o al "domicilio fiscale".
È prevista, infatti, la facoltà, sia per i soggetti residenti in Italia che per i soggetti residenti all'estero domiciliati fiscalmente in Italia, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale. Inoltre, i soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti o che non hanno costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano.
L'elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.
I soggetti residenti in Italia ovvero residenti all'estero che intendono eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, devono indicare:
- il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- la frazione, la via, il numero civico, il Comune, la Provincia, il codice catastale del Comune e il CAP della persona o dell'ufficio.

I soggetti residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti, devono indicare:
- il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti;
- lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

### 4.1.5 – FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL.

**La firma** va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella **Tabella "Codice di carica"** riportata al paragrafo 4.1.3.
I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, ivi compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.
L'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2005 disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, venga inviato con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano disposto l'invio della dichiarazione.
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dal 'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata.
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

### 4.1.6 – SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Nel caso di società partecipante alla liquidazione di gruppo deve essere apposta anche la sottoscrizione dell'ente o società controllante; tale sottoscrizione va apposta nel frontespizio se il controllo è stato esercitato per l'intero anno, in calce al quadro VK se il controllo è cessato in corso d'anno.

### 4.1.7 – IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

### 4.1.8 – VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 4.2 Modulo

### 4.2.1 – QUADRO VA – INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Il quadro è suddiviso in 4 sezioni di cui le prime due contengono alcuni dati analitici riguardanti l'attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell'art. 36 (cfr. paragrafo 3.2), mentre la terza e la quarta hanno carattere riepilogativo di tutte le attività svolte da ogni soggetto:
- la **Sezione 1** contiene dati riguardanti l'individuazione dell'attività svolta dal contribuente;
- la **Sezione 2** è prevista per l'indicazione di specifici dati riguardanti alcune operazioni esenti e cessioni occasionali di beni usati. L'utilizzo di tale sezione consente di compilare un solo modulo nel caso in cui il contribuente adotti anche un regime particolare di determinazione dell'imposta di cui al quadro VG;
- la **Sezione 3** contiene i dati riguardanti le operazioni intracomunitarie, le importazioni, le esportazioni e le operazioni con la Repubblica di San Marino;
- la **Sezione 4** prevede l'indicazione di alcuni particolari dati relativi alle attività svolte dal soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un'unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le 4 sezioni devono essere compilate sull'unico modulo.

Se il contribuente invece esercita più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 oppure se nell'anno d'imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d'azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante **sezioni 1 e 2** quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre le **sezioni 3 e 4** devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.
In caso di compilazione di più moduli, questi devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto a destra.

**SEZIONE 1 – Dati analitici generali**

**Rigo VA1** nei casi di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda o di altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno va indicata, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli in caso di contabilità separate) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta nel periodo antecedente alla trasformazione. Il dichiarante, inoltre, nel medesimo modulo, deve barrare la **casella 2** nelle ipotesi in cui il soggetto trasformato continua un'attività rilevante ai fini dell'IVA.
La **casella 3** deve essere esclusivamente barrata dal soggetto dante causa, nel primo modulo qualora presenti più moduli in caso di contabilità separate, per comunicare che ha partecipato nell'anno ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda).
Il **campo 4** deve essere compilato indicando il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2006 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.
Il **campo 5** deve essere compilato dal soggetto non residente qualora abbia operato in Italia avvalendosi, nello stesso anno, dell'istituto della rappresentanza fiscale e successivamente dell'istituto dell'identificazione diretta e viceversa, indicando la partita IVA relativa all'istituto non più adottato (vedi paragrafo 2.3 lett. C).
Lo stesso campo deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui il passaggio da un istituto all'altro sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.

**Rigo VA2** deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la predetta tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it.** In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta (per le pubbliche amministrazioni vedi Appendice alla voce "Pubbliche Amministrazioni").
Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.
Se nell'ambito dello stesso modulo sono riportati dati riferiti a più attività occorre indicare in detto modulo il codice relativo all'attività prevalente.
Al riguardo si precisa che l'indicazione nella dichiarazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, preclude l'irrogazioni delle sanzioni.

**Rigo VA3** deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni, risultanti nel rigo VF20. Il presente rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette (anche se hanno optato, ai sensi del comma 11 dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).
I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:
**colonna 1**, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);

**colonna 2** costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);

**colonna 3** costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
**colonna 4** costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

**Rigo VA4** la casella deve essere barrata dai subfornitori che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l'IVA relativa alle operazioni di subfornitura in applicazione dell'art. 74, comma 5 (vedi circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

**Rigo VA5** la casella deve essere barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo VA6** il rigo è riservato alle società di gestione del risparmio di cui al D.L. n. 351/2001 per l'indicazione, nel modulo relativo all'attività di ciascun fondo gestito, della denominazione nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d'Italia al fondo stesso (vedi anche istruzioni al quadro VD).

**Rigo VA7** deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis. Nei campi 1 e 2 indicare, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, già compresi nel quadro VE. L'IVA ammessa in detrazione, determinata applicando la percentuale del 50% all'importo evidenziato al campo 2, deve essere indicata nel rigo VL5. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo VF17. Si evidenzia che nell'ipotesi di compilazione del presente rigo non deve essere compilato il rigo VG43 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Attività agricole connesse").

**SEZIONE 2 – Dati analitici – Coesistenza di più regimi speciali IVA – Casi particolari**

La presente sezione consente, in determinate ipotesi, ai soggetti che effettuano operazioni rientranti in più di un regime particolare di compilare un unico modulo. In particolare, tale possibilità è concessa ai contribuenti che, oltre a dover compilare una sezione del quadro VG, abbiano effettuato anche:
- operazioni esenti meramente occasionali ovvero operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati, effettuate applicando il regime del margine.

**Rigo VA20** la casella deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato nello stesso modulo una fra le sezioni 1, 2, 4 e 5 del quadro VG. L'ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF17.

**Rigo VA21** la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n. 41/95, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia compilato una fra le sezioni 1, 3, 4 e 5 del quadro VG. Per il calcolo del margine complessivo lordo e per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda alle istruzioni per la compilazione del prospetto B contenute nell'Appendice alla voce "Beni usati". Si precisa che l'ammontare degli acquisti relativi a dette cessioni deve essere indicato nel rigo VF14.

È ammessa anche la contemporanea compilazione dei due righi nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni di cui ai righi VA20 e VA21, qualora il contribuente compili una delle sezioni 1, 4 e 5 del quadro VG. Per ulteriori chiarimenti in relazione alla coesistenza di più regimi speciali, consultare la corrispondente voce in Appendice.

**SEZIONE 3 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate – Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino**

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, importazioni di beni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino.

**Rigo VA30** indicare il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni (colonna 1) e prestazioni intracomunitarie di servizi (colonna 2), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Gli importi indicati nelle predette colonne devono essere compresi nel rigo VE30.

**Rigo VA31** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, annotati sia nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 che nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella colonna 1 i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, compresi quelli non imponibili o esenti di cui all'art. 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e nella colonna 2 l'imposta relativa agli acquisti imponibili anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Detti importi devono essere compresi nel quadro VF nonché, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, nel quadro VJ.

**Rigo VA32** indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni **risultanti dalle bollette doganali** registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna indicare i corrispettivi delle importazioni, nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili anche se non detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Gli importi indicati nel rigo devono essere compresi nel quadro VF nonché, per quanto riguarda le importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per le quali l'IVA non è assolta in dogana, nel quadro VJ ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere compresi gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano.

***N.B.: maggiori istruzioni sulle operazioni che devono essere comprese nei righi VA30, VA31 e VA32 sono contenute in Appendice alla voce "Operazioni intracomunitarie ed importazioni".***

**Rigo VA33** indicare l'ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell'anno, **risultanti dalle dichiarazioni doganali**, di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993).

L'importo indicato deve essere compreso nel **rigo VE30**. Si evidenzia che nel presente rigo non devono essere comprese le cessioni di beni nei confronti dello Stato Città del Vaticano e di operatori sammarinesi.

**Operazioni con la Repubblica di San Marino**
Nei seguenti righi vanno riportati i dati complessivi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni effettuati nel 2006 da e nei confronti di operatori sammarinesi.
In particolare:

**Rigo VA34** ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi, da comprendere nel **rigo VE30**.

**Rigo VA35** nel **primo campo**, deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese, per i quali l'acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell'art. 17, terzo comma. Ai fini della determinazione dell'imposta tale ammontare e l'imposta dovuta devono essere compresi nel **rigo VJ1**.
Nel **secondo campo** deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente sammarinese.
In entrambi i campi devono altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza di specifiche disposizioni.

In entrambe le ipotesi gli importi indicati e la relativa imposta, ai fini della detrazione, devono essere compresi nel quadro VF.

### SEZIONE 4 – Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

**Agevolazioni per eventi eccezionali**

**Rigo VA40** riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali").

**Adeguamento ai parametri per il 2005**

**Rigo VA41** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l'anno d'imposta 2005, hanno adeguato il volume d'affari alle risultanze dei parametri.
Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l'imposta versata mediante il modello F24 - codice tributo 6493 (colonna 2).
Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2006 ma all'anno precedente.
I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'**anno d'imposta 2006** devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 (periodo d'imposta 2006), utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493. Il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2008 (anno d'imposta 2007).

**Adeguamento agli studi di settore per il 2006**

**Rigo VA42** deve essere compilato dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze degli **studi di settore** per l'anno d'imposta 2006 versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. I versamento della maggiore imposta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 6494.
Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e la relativa imposta versata (colonna 2). Tali maggiori corrispettivi e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VF.

Si ricorda chel'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito utilizzando i codici tributo: 4726 per le persone fisiche, 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

**Rigo VA43** riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno aderito, in qualità di controllanti, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979.

Si ricorda infatti che nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo solo dall'ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5.3.1990).
Qualora la eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno, essa potrà essere compensata e quindi garantita, negli anni successivi fino a completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo previa indicazione dell'importo compensato nel rigo VA43 della dichiarazione relativa all'anno di utilizzo del credito.
Lo stesso rigo deve essere compilato anche nell'ipotesi particolare in cui una società esterna al gruppo abbia incorporato nell'anno 2006 una società controllante con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell'anno, per indicare l'eccedenza di credito di gruppo (risultante dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR quadro VY della dichiarazione della società ex- controllante incorporata) che è stata compensata nell'anno 2006 dalla società incorporante e per la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979.

Qualora invece la procedura di liquidazione del gruppo prosegua fino alla fine dell'anno con contabilità separata , conformemente a quanto precisato con R.M. n. 363998 del 26 dicembre 1986, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'incorporazione, dovrà essere indicato , per la parte compensata e quindi da garantire, nel rigo **VA43** della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito è stato utilizzato.
Nel rigo VA43 devono essere indicati:
– l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo;
– l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno **2006** e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dell'art. 6, 3° comma, del D.M. 13 dicembre 1979.

**Operazioni effettuate nei confronti di condominii**
**Rigo VA44** ammontare complessivo delle operazioni effettuate da imprese e da altri contribuenti nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas nonché le operazioni che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenute alla fonte (art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 12 novembre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4-12-1998).

**Regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis**
**Rigo VA45** deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del particolare regime di franchigia disciplinato dall'articolo 32-bis.
In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime di franchigia.
Nel **campo 2** deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata ai sensi dell'articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale. Si ricorda che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 32-bis, l'imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuto il passaggio di regime.
L'importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VG70.

**4.2.2. – QUADRO VB – CONTRIBUENTI MINIMI**

Il quadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti minimi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, previsto ai commi da 171 a 176 dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996.
Tali contribuenti compilano, ai fini della dichiarazione, oltre al presente quadro, soltanto i quadri VA, VJ, VH, VL, VT, VX e VO. In particolare, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per particolari tipologie di operazioni, quali ad esempio acquisti intracomunitari, acquisti da soggetti non residenti autofatturati ai sensi dell'art. 17, comma 3, ecc., deve essere compilato il quadro VJ. Per quanto riguarda la compilazione del quadro VL, si precisa che il **rigo VL4** non deve essere compilato in quanto l'adozione del regime speciale per i contribuenti minimi, comportando una detrazione forfetaria dell'imposta dovuta, non consente altri tipi di detrazione.
I contribuenti minimi che per l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione abbiano adottato il regime di determinazione ordinaria dell'imposta devono comunicare la loro scelta barrando la casella posta nel rigo VO33 del quadro VO (vedi Appendice alla voce: "Contribuenti Minimi").
**Rigo VB1** indicare il volume di affari, alla cui formazione concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta. A tale ammontare devono essere sommati i compensi ed i corrispettivi percepiti non rilevanti ai fini IVA (vedi Appendice alla voce: "Contribuenti minimi"). La ***casella 1*** va barrata da quei contribuenti che nel 2006 non hanno effettuato operazioni attive.
**Rigo VB2** indicare il totale dell'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili effettuate.
**Rigo VB3** barrare la casella corrispondente alla percentuale da applicare, in base all'attività prevalentemente esercitata, all'ammontare indicato nel rigo VB2, per la determinazione forfetaria dell'imposta secondo le percentuali sotto indicate:
– 73% imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– 60% imprese esercenti altre attività;
– 84% artisti e professionisti.
**Rigo VB4** ammontare dell'imposta a debito forfetariamente determinata, mediante l'applicazione della percentuale indicata nel rigo VB3 all'importo riportato al rigo VB2; tale ammontare deve essere riportato nel rigo VL1 per consentire la liquidazione annuale dell'imposta dovuta.

### 4.2.3. – QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.
Il quadro va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond, non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6 diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF13 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.

***AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.***

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei **righi da VC1 a VC12**, i seguenti dati:
- **colonna 1**: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2**: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3**: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2006;
- **colonna 4**: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2006.

**Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2006 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;**
- **colonna 5**: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2005;
- **colonna 6**: ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2005.

***AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2006 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2006, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.***

**Rigo VC14** va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2006.
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2006 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.
Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2006, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

***AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF13.***

### 4.2.4. – QUADRO VD – CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (ART. 8 DEL D.L. n. 351/2001)

L'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede per le società di gestione del risparmio la possibilità di cedere il credito emergente dalla dichiarazione annuale dell'IVA oltre che ai sensi dell'art. 43-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 43-ter dello stesso decreto.

A tal fine è stato istituito il presente quadro che deve essere utilizzato sia dalle società di gestione del risparmio per l'indicazione del credito IVA risultante dalla presente dichiarazione, ceduto in tutto o in parte ad altri soggetti ai sensi del citato art. 8, comma 2 del D.L. n. 351/2001 e secondo le modalità previste dal citato art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, sia dai cessionari, appartenenti a lo stesso gruppo come definito dal citato art. 43-ter, ai quali tali crediti sono stati ceduti.
La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione del credito di cui trattasi, a norma del comma 2, dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il cessionario acquisisce la titolarità del credito ricevuto con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente. Si ricorda che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione dal cessionario, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi si sono generati in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2007 atteso che ai fini dell'IVA il periodo d'imposta coincide con l'anno solare). Tale credito costituisce quindi un importo da utilizzare a scomputo dei versamenti periodici o annuale, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta.

**SEZIONE 1 – Società cedente – Elenco società o enti cessionari**

**Rigo VD1** indicare il totale degli importi di colonna 2. Detto importo deve coincidere con quanto indicato nel rigo VL37.
La società di gestione cedente deve indicare nei righi da **VD2** a **VD21:**
– **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
– **colonna 2**, l'importo ceduto.
Nel caso in cui non fossero sufficienti i 20 righi per indicare tutti i crediti ceduti, deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via. Il totale (rigo VD1) va indicato soltanto sul modulo n. 01.

**SEZIONE 2 – Ente o società cessionaria – Elenco società cedenti**

L'ente o società cessionaria deve indicare nei righi da **VD31** a **VD50**:
– **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cedente;
– **colonna 2**, l'importo del credito ricevuto.
Nel caso in cui non fossero sufficienti 20 righi deve essere adoperato un altro quadro VD indicando "02" nel campo "Mod. N" e così via. In tal caso i righi da VD51 a VD56 devono essere compilati esclusivamente sul modulo n. 01.

**Rigo VD51** va riportato il totale degli importi di colonna 2.

**Rigo VD52** deve essere indicata l'eccedenza di credito risultante dal rigo VD56 della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005.

**Rigo VD53** deve essere indicata la somma degli importi riportati nei righi VD51 e VD52.

**Rigo VD54** va indicata, la parte dell'importo di rigo VD53 utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IVA, relativi alla presente dichiarazione. Tale importo deve essere compreso nel rigo VL28, campo 1 ed indicato separatamente nel campo 2 dello stesso rigo. La parte utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione deve essere indicata nel rigo VL35.

**Rigo VD55** deve essere indicata la parte dell'importo di rigo VD53 utilizzata entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare gli importi a debito di altri tributi, contributi o premi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

**Rigo VD56** va indicata la parte dell'importo di rigo VD53 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi VD54 e VD55.

***La compilazione di più quadri VD non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.***

**4.2.5. – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI**

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati ; 2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

Nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato, quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell'Unione Europea.
Nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti, e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) rispettivamente nei righi VE24 e VE11, fra le variazioni. Nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) davanti ai relativi importi (all'interno dei campi).
Si evidenzia che in Appendice, alla voce "Agricoltura", è stato predisposto un apposito prospetto di sintesi per guidare le varie tipologie di produttori agricoli (esonerati e non) alla compilazione della dichiarazione IVA.

I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis ed hanno effettuato nel 2006 anche operazioni imponibili, sono tenuti ad indicare nel quadro VE le operazioni imponibili effettuate nonché le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

***AVVERTENZA: i soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2007 si avvalgono del particolare regime di franchigia previsto dall'articolo 32-bis devono tenere conto nella presente dichiarazione anche dell'imposta dovuta in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.***
***Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d'affari di anni precedenti il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE38.***

### SEZIONE 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da parte di agricoltori esonerati (in caso di superamento del limite di un terzo)

La sezione 1 è riservata:
- ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (confronta circolare n. 328 del 24 dicembre 1997, par. 6.6);
- agricoltori esonerati di cui all'art. 34, comma 6, cioè che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 2.582,28 o 7.746,85 euro, che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/72. Come precisato nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (par. 6.7.2), per tali soggetti che alla fine dell'anno solare riscontrino di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici resta ferma per l'intero anno solare l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e delle aliquote loro proprie alle operazioni diverse (queste ultime da indicare nella sezione 2).

#### Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione previste dai decreti ministeriali 12 maggio 1992, 30 dicembre 1997 e da ultimo dal decreto 23 dicembre 2005) risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per il periodo d'imposta.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati in Appendice alla voce "Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi".
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati all'unità di euro.

**Righi da VE1 a VE9** in tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2006 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno. L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfetaria di compensazione.

**Rigo VE10** in tale rigo va indicato il totale degli imponibili e dell'imposta, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE9, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna dell'imposta.

**Rigo VE11** nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE9.
L'imposta indicata al rigo VE10 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. e);
– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
– arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione.
Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2006 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.
Tale differenza va riportata al rigo VE11, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

**Rigo VE12** in tale rigo indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE10 dell'importo indicato al rigo VE11.

**SEZIONE 2 – Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali**

La Sezione 2 deve essere compilata:
- da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali;
- dai produttori agricoli (sia in regime speciale che in regime ordinario per opzione) per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 dell'art. 34 effettuate nell'anno 2006 per le quali si rendono applicabili le aliquote proprie previste per i singoli beni. Devono, pertanto, compilare la presente sezione anche i produttori agricoli che applicano il regime semplificato ai sensi dell'art. 34, comma 6, terzo periodo; trattasi cioè dei produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a 2.582,28 o 7.746,85 euro ma inferiore o pari a 20.658,28 euro (cfr. paragrafo 6.7.3 della circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).

In tale sezione devono essere altresì indicate dalle c.d. **imprese agricole miste** (art. 34, comma 5) le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e ittici di cui alla prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 nonché le eventuali prestazioni effettuate, diverse da quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 34-bis. Si ricorda che nella presente sezione devono essere indicate le operazioni sopra descritte effettuate dagli agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3.
Si rammenta che rientrano nel concetto di operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi in misura pari o superiore a quelli provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento, per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione (per la corretta individuazione delle operazioni diverse vedasi in Appendice alla voce "Agricoltura").

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al quinto comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 al fine della tenuta di contabilità separate (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse).

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Inoltre, nella sezione deve essere compresa la parte dei corrispettivi assunta quale base imponibile per l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le cessioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 19-bis1, in precedenza importati, acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, per i quali sia stata operata la detrazione dell'IVA in misura ridotta (15% o 50%) ai sensi del comma 4, del citato art. 30.
Le **imprese fornitrici di lavoro interinale** non devono comprendere nella base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto che utilizza prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi della legge sul "lavoro interinale" (legge 24 giugno 1997, n. 196), effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo (art. 7 L. 13 maggio 1999, n. 133), vedi inoltre risoluzione n. 384/E del 12 dicembre 2002.
I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, con i metodi illustrati in Appendice alla voce "Contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi".

**Determinazione degli imponibili**
**Righi da VE20 a VE22** in corrispondenza di tali righi vanno riportati:
- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2006 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate per lo stesso anno;
- nella seconda colonna, gli importi della relativa imposta.

***AVVERTENZA:** in tali righi vanno inclusi anche gli importi relativi a cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, ai sensi dell'**art. 38-quater, secondo comma**, per le quali, nell'anno d'imposta, l'acquirente non abbia restituito al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario. Nei casi in cui l'acquirente abbia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'operazione e nell'anno d'imposta, la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, il cedente dovrà apportare una variazione in diminuzione, pari all'imposta rettificata, nel rigo VE24, al fine del recupero dell'IVA (in tal caso la relativa imposta non deve essere compresa nel quadro VF). Nei casi in cui la restituzione della fattura avvenga dopo il 31/12/2006, la medesima variazione in diminuzione sarà indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2007.*
*Per le cessioni effettuate ai sensi dell'**art. 38-quater, primo comma**, senza applicazione dell'imposta, da comprendere tra le operazioni non imponibili di cui al rigo VE32, per le quali non sia stata restituita al cedente la fattura vistata dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cedente dovrà annotare entro il mese successivo la variazione in aumento, pari all'imposta da applicare, nel rigo VE24, al fine di evidenziare il relativo debito IVA. Nel caso in cui il predetto termine cada dopo il 31/12/2006, la medesima variazione in aumento dovrà essere indicata nel corrispondente rigo del modello di dichiarazione relativo all'anno 2007.*

**Rigo VE23** nel rigo va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai **righi** da **VE20** a **VE22**, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte.

**Rigo VE24** nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE20 a VE22.
L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:
– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. e);
– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
– arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione.
Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2006 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti.
Nel rigo deve essere altresì compreso l'ammontare dell'IVA versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento (cfr. avvertenza nel quadro VC).
Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (–) in caso contrario.

**Rigo VE25** nel rigo indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE23 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE24.

**SEZIONE 3 – Altre operazioni**

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

**Rigo VE30** indicare l'ammontare delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Per l'individuazione delle operazioni da indicare nel presente rigo vedi Appendice alle voci "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili" e "Beni usati".

**Rigo VE31** ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.

**Rigo VE32** ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili (per l'individuazione di tali operazioni vedi Appendice alle voci "Esportazioni ed altre operazioni non imponibili" e "Beni usati").
Inoltre, nel rigo devono essere comprese da parte degli intermediari con rappresentanza le provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio per i servizi resi all'interno della CEE (art. 7 del D.M. 30-7-1999, n. 340, cfr. circolare n. 328 del 24-12-1997).
Le operazioni indicate nel rigo **VE32** non concorrono alla formazione del plafond.

**Rigo VE33** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni, come ad esempio quelle di cui all'art. 6, della legge n. 133 del 1999 (prestazioni di servizi effettuate da società facenti parte di gruppi bancari, da consorzi istituiti tra banche, da società facenti parte di gruppi assicurativi, da consorzi istituiti tra società assicurative, da società facenti parte di gruppi il cui volume d'affari sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai fini dell'art. 10).
I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 2006, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell'art. 10 per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.
**Si ricorda che tutti i soggetti che hanno effettuato operazioni esenti devono in ogni caso compilare la sezione 3 del quadro VG. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le operazioni esenti indicate nel presente rigo siano svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili e sia stato adottato un regime particolare di determinazione dell'imposta che comporti la compilazione di una sezione del quadro VG, è possibile compilare un unico modulo avendo cura di barrare la casella nel rigo VA20.**

**Rigo VE34** indicare l'ammontare delle cessioni effettuate all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 per le quali è previsto il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta (reverse-charge). Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie, e pertanto devono essere comprese esclusivamente nella sezione 2 del quadro VE (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice alla voce "Rottami").

**Rigo VE35**, **campo 1**, indicare l'ammontare delle **cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione** e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché l'ammontare delle **cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro,** effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta (per ulteriori approfondimenti vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento"). Nel presente rigo va, inoltre, compreso l'ammontare delle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6. Tale importo deve essere riportato anche nel **campo 2** (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006).

**Rigo VE36** indicare l'ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

**Rigo VE37** indicare l'ammontare delle operazioni **effettuate nell'anno** nei confronti dello Stato, e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, **con IVA esigibile negli anni successivi**. Si avverte che dette operazioni, e la relativa imposta, non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE.

**Rigo VE38** deve essere indicato, per diminuire il volume d'affari (ma senza essere preceduto dal segno "meno"), l'ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d'affari dell'anno o degli anni precedenti e per le quali nell'anno 2006 si è verificata l'esigibilità dell'imposta.
Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell'aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE9 e nei righi da VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell'imposta dovuta nel corrente anno.

**Rigo VE39** vanno indicate le operazioni (al netto dell'IVA) non rientranti nel volume d'affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma. **Tale importo diminuisce il volume d'affari dell'anno**.
Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.

**SEZIONE 4 – Volume d'affari e totale imposta**

**Rigo VE40** *volume d'affari* determinato sommando gli importi indicati ai righi VE10 colonna 1, VE23 colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE37 e sottraendo l'importo indicato ai righi VE38 e VE39.

**Rigo VE41** *totale dell'IVA sulle operazioni imponibili*, ottenuto sommando gli importi indicati ai righi VE12 colonna 2 e VE25 colonna 2.

### 4.2.6. – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

***AVVERTENZA: il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione Europea.***

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2006 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate nello stesso anno.

***ATTENZIONE: il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006, emanato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, ha disciplinato le modalità per il recupero dell'imposta non detratta in relazione agli acquisti ed importazioni di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d).***
***In particolare, l'articolo 1 del citato decreto legge prevede che i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato i predetti acquisti, possono chiedere il rimborso dell'IVA non detratta presentando apposita istanza.***
***Pertanto, gli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) effettuati fino alla data del 13 settembre 2006 devono essere indicati nel presente quadro ri-***

***portando nei righi da VF1 a VF11 la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta detraibile, secondo le percentuali disciplinate dalla normativa previgente, e la restante quota di imponibile nel rigo VF17.***

**Righi da VF1 a VF11** indicare gli acquisti all'interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2006, il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione prestampate. Pertanto in tali righi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti dai soggetti indicati dall'art. 6, ultimo comma.
Nei righi devono essere compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge (vedi Appendice "operazioni relative all'oro e all'argento" e "rottami").
Nella particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nel 2006, la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nel 2006, vedi istruzioni al rigo VG70 e alla voce dell'Appendice "Rettifiche della detrazione".
Devono essere compresi, inoltre, gli acquisti realizzati mediante **estrazione da depositi IVA**, nonché gli acquisti intracomunitari effettuati all'atto dell'estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell'ipotesi di "consigment stock". Tale ultima procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi.

***ATTENZIONE: nel caso in cui i beni estratti siano stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, se l'estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione ovvero l'acquisto del bene custodito in deposito, l'importo dell'imponibile e della relativa imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF11. Se l'estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta, l'imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno di effettuazione dell'operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito, ecc.) nel rigo VF14 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all'anno in cui avviene l'estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF11 l'imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF19, per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF14 della precedente dichiarazione.***

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF11 per le corrispondenti aliquote o percentuali di compensazione.
L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF11 (colonna 2).
Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati all'unità di euro.

**Rigo VF12** somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF11.

**Rigo VF13** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.

**Rigo VF14** acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell'ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell'imposta con il metodo base da base. Trattasi, in particolare di:
- acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. a) b) e d) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
- acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato da D.L. n. 41/1995, e successive modificazioni sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all'asta (vedi Appendice);

- acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedi Appendice).

**Rigo VF15** acquisti all'interno esenti (art. 10 e art. 6, legge n. 133 del 1999, vedi commento al rigo VE33), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera a). Nel presente rigo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.

**Rigo VF16** acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.

**Rigo VF17** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Inoltre, nel rigo devono essere compresi:
- gli acquisti effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19, comma 2;
- gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis;
- gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l'IVA di dette operazioni è comunque indetraibile);
- gli acquisti afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali;
- gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita IVA, per i quali non è ammessa la detrazione ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (vedi circolare n. 41 del 26 settembre 2005);
- gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'art. 34-bis.

Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la **detrazione parziale dell'imposta** (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11.

**Rigo VF18** acquisti effettuati dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, annotati nel **2006**, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

**Rigo VF19** acquisti registrati negli anni precedenti dai soggetti indicati nell'art. 6, ultimo comma, per i quali l'imposta è divenuta esigibile nel **2006**. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF11, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno "meno") deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2006.

**Rigo VF20** totale degli acquisti e importazioni sopra elencati, determinato sommando gli importi indicati nei righi da VF12 a VF18, colonna 1 e sottraendo l'importo del rigo VF19.

**Rigo VF21** variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF12 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF21, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario.

**Rigo VF22** totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF12 e VF21, colonna 2. Il relativo ammontare deve poi essere riportato nel rigo **VG71** (IVA ammessa in detrazione), se non si compilano le altre sezioni del quadro VG.

### 4.2.7. – QUADRO VG – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

***ATTENZIONE: il quadro è composto di 6 sezioni di cui le prime 5 per l'indicazione del metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che appartengono a particolari settori di attività.***
***I predetti soggetti devono sempre indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell'imposta barrando la corrispondente casella nel riquadro iniziale anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione.***

**Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella.**

Nei casi di eventuale coesistenza di due regimi particolari di determinazione dell'IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato. Invece, i contribuenti che adottano un regime speciale IVA e che nello stesso anno abbiano anche effettuato:
– operazioni esenti occasionali,
– esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili,
– cessioni occasionali di beni usati,
possono presentare un unico modulo compilando, oltre alla sezione del presente quadro relativa al regime speciale adottato, anche la sezione 2 del quadro VA per le operazioni sopra elencate (vedi istruzioni relative).

***N.B.: i contribuenti che effettuano operazioni relative all'oro rientranti sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell'imposta.***

Anche i contribuenti che non compilano **le prime 5 sezioni** del quadro VG devono indicare l'IVA ammessa in detrazione, pari alla somma algebrica degli importi del rigo VF22 e del rigo **VG70**, direttamente nel rigo **VG71** da riportare, successivamente, al rigo VL4.
In corrispondenza delle prime 5 sezioni sono presenti 8 caselle:
– casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (Sez. 1);
– casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (Sez. 2);
– casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti (Sez. 3);
– casella 4 - Attività di agriturismo (Sez. 4);
– casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (Sez. 4);
– casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (Sez. 4);
– casella 7 - Regime speciale per le attività agricole connesse (Sez. 4);
– casella 8 - Regime speciale per le imprese agricole (Sez. 5).

***N.B.: la sezione 6 del quadro VG deve essere compilata da tutti i soggetti, esclusi i contribuenti minimi che sono tenuti alla compilazione del quadro VB, con l'indicazione delle eventuali rettifiche della detrazione e dell'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione.***

Al fine di agevolare la compilazione del quadro sono stati predisposti degli appositi prospetti nell'Appendice. Si consiglia, quindi, ai contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

### SEZIONE 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

Per agevolare la compilazione della presente sezione può essere utilizzato l'apposito prospetto A contenuto in Appendice.

**Rigo VG1** credito di costo relativo all'anno d'imposta 2005, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA/2006.

**Rigo VG2** base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dal rigo 13 del prospetto A riportato in Appendice.

**Rigo VG3** credito di costo da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 14 del citato prospetto A.
I righi VG2 e VG3 sono naturalmente alternativi.

### SEZIONE 2 – Regime speciale per i beni usati (D.L. 41/1995)

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge n. 85 del 1995.

***ATTENZIONE: la presente sezione deve essere compilata anche dagli esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione, tenuti ad applicare il regime speciale previsto dall'art. 40-bis del D.L. n. 41/95.***

Nel caso di cessioni esclusivamente occasionali di beni usati da parte di contribuenti che debbano compilare una delle altre sezioni del presente quadro (sezioni 1, 3, 4 e 5), i dati relativi a tali operazioni occasionali possono essere indicati nell'apposita sezione 2 del quadro VA, compilando così un **unico modulo** (vedi istruzioni al rigo VA21).
Al fine di agevolare la compilazione della sezione sono stati inseriti in Appendice gli appositi prospetti B e C.

**Rigo VG20** indicare il margine negativo relativo all'anno 2005 eventualmente risultante dal rigo VG22 della dichiarazione IVA/2006. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine.

**Rigo VG21** i soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine devono indicare il margine complessivo lordo, relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono plafond.

**Rigo VG22** indicare l'eventuale margine negativo da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del prospetto B, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

**SEZIONE 3 – Operazioni esenti – IVA ammessa in detrazione**
La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero operazioni dichiarate esenti da altre particolari disposizioni.
Il contribuente tenuto a compilare una delle altre sezioni del presente quadro (1, 2, 4 e 5), qualora abbia effettuato anche operazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, può presentare **un unico modulo** barrando la relativa casella nella sezione 2 del quadro VA (vedi istruzioni al rigo VA20).

***ATTENZIONE: l'occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero l'effettuazione delle operazioni esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA, come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente, non dà luogo ad applicazione del pro-rata. In tali casi torna ad essere applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con la conseguente indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti sopracitate (art. 19, comma 2) (cfr. circolare n. 328 del 24 dicembre 1997).***

**Rigo VG30** la casella deve essere barrata dal contribuente che, svolgendo essenzialmente attività soggetta ad IVA, effettua occasionalmente operazioni esenti ovvero le operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (da indicare, comunque, nel rigo VE33). In tal caso l'IVA relativa agli acquisti destinati a tali operazioni non può comunque essere detratta e l'ammontare imponibile dei suddetti acquisti deve essere compreso nel rigo VF17. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.

**Righi VG31** e **VG32** da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L'IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso deve essere barrata la casella del rigo VG31 e indicati al rigo VG32 l'imponibile e l'imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF11. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.

**Rigo VG33** la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l'ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nel rigo VF17 in quanto la relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che la casella di cui al presente rigo non deve essere barrata dai soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 19 che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti. L'IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo VG37.

**Rigo VG34** la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2006, dell'opzione di cui all'art. 36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere compreso nel rigo VF17 in quanto non detraibile.

**Righi da VG35 a VG37** riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell'art. 19-bis.
La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 19-bis, individua alcune operazioni che non influenzano il cal-

colo della percentuale di detrazione e pertanto di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto. Trattasi in particolare delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni di cui all'art. 36, ultimo comma, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 27 quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10 qualora non formino oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, cioè quando le suddette operazioni siano eseguite nell'ambito di attività occasionali ovvero di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa. Con riferimento alle operazioni da 1 a 9 dell'art. 10 è espressamente prevista la indetraibilità dell'imposta per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione, e ciò in ossequio al principio di carattere generale, sancito nel comma 2 dell'articolo 19, che prevede la indetraibilità dell'imposta per i beni e servizi utilizzati in operazioni esenti.

**Rigo VG35** ***Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da riportare nel campo 7***

Nei campi1, 2, 3 e 4 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel rigo VE33.

**Campo 1** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento individuati dall'art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

**Campo 2** indicare l'ammontare delle operazioni esenti, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità. Al riguardo, si precisa che per attività propria dell'impresa deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71 del 26 novembre 1987).

**Campo 3** indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 o 19-bis2. Si evidenzia che l'importo da indicare nel presente campo deve essere ridotto delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate. Le operazioni indicate nel campo non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

**Campo 4** indicare l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni entrambi esenti da IVA. Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che ai sensi dell'art. 19, comma 3, danno comunque diritto alla detrazione pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre tenere conto nel calcolo del pro-rata di detraibilità.

**Campo 5** indicare l'ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato, le quali se effettuate in Italia darebbero diritto a detrazione. Trattasi delle operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

**Campo 6** indicare l'ammontare delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, assoggettate al regime IVA monofase (rivendita generi di monopolio, ecc.).

**Campo 7** indicare la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:

$$\frac{\text{VE40} + \text{VG35 campo 1} + \text{VG35 campo 5} + \text{VG35 campo 6} - (\text{VE33} - \text{VG35 campo 4})}{\text{VE40} + \text{VG35 campo 5} + \text{VG35 campo 6} - \text{VG35 campo 2} - \text{VG35 campo 3}} \times 100$$

il risultato deve essere arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7. Nella particolare ipotesi in cui risulti una percentuale negativa, deve essere indicato il valore 0 (zero), mentre se risulta una percentuale superiore a cento deve essere indicato il valore cento.

**Rigo VG36** deve essere indicata dagli esportatori "abituali" l'IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF13 (vedi per la definizione di esportatore "abituale" l'art. 1 del D.L. 29-12-1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17).

**Rigo VG37** i soggetti che operano nel mercato dell'oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l'ammontare dell'IVA detraibile ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento"). Nell'ipotesi in cui i predetti soggetti abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, l'importo indicato nel presente rigo deve essere riportato nel **rigo VG38**.

**Rigo VG38** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni previste ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili (casella VG30 barrata), in tal caso deve essere riportato l'importo indicato al rigo VF22;
- operazioni imponibili occasionali (casella VG31 barrata), in tal caso deve essere riportato l'ammontare dell'imposta indicato al rigo VG32, colonna 2;
- effettuazione di sole operazioni esenti (casella VG33 barrata), in tal caso, nel rigo VG38 non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza dell'opzione di cui all'art. 36-bis (casella VG34 barrata), in tal caso nel rigo VG38 non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
- presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili. In tale caso l'IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo:

IVA ammessa in detrazione VG38 = [ (VF22 + VG36 – VG37) x VG35 campo 7 : 100 ] – VG36 + VG37

L'importo del rigo VG38, sommato algebricamente all'importo del rigo VG70, va riportato al rigo VG71.

**Modalità di compilazione della Sezione 3 del Quadro VG**
Con il prospetto sotto riportato si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione della sezione in esame in base alle diverse ipotesi che si possono verificare.

| Tipologia delle operazioni effettuate | Modalità di compilazione della sezione riservata alle operazioni esenti |
|---|---|
| esclusivamente operazioni esenti | esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG33) |
| operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata | 1 modulo compilazione dei righi VG35, VG36, VG37 e VG38 |
| operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata | 1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG33<br>1 modulo operazioni imponibili |
| esclusivamente operazioni esenti con opzione art. 36-bis | esonero dalla presentazione della dichiarazione (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VG34) |
| operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità unificata | 1 modulo compilazione del rigo VG34 |
| operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità separata | 1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VG34<br>1 modulo operazioni imponibili |
| operazioni imponibili e operazioni esenti occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa | 1 modulo compilazione del rigo VG30 |
| operazioni esenti ed operazioni imponibili occasionali | 1 modulo compilazione dei righi VG31, VG32 e VG38 |

**SEZIONE 4 – Determinazione forfetaria dell'imposta o riduzione della base imponibile Agriturismo**

**Rigo VG40** deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge 20 febbraio 2006,n. 96 che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, utilizzano il particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta previsto dall'art. 5, della legge n. 413 del 1991.

L'IVA ammessa in detrazione del rigo VG40 si determina forfetariamente applicando la percentua e del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili indicata nel **rigo VE41** e sommando algebricamente al risultato, per il calcolo del rigo VG71, l'eventuale importo delle rettifiche risultanti da rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Agriturismo").

**Associazioni operanti in agricoltura**
**Rigo VG41** deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale è prevista la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991).
L'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel presente rigo, è pari a 1/3 (un terzo) dell'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal **rigo VE41**. Per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG71, occorre tenere conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70.

**Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori**
**Rigo VG42** deve essere compilato dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, destinatari del particolare regime disciplinato dall'articolo 74-quater, quinto comma (vedi Appendice alla voce "Attività di intrattenimento e di spettacolo").
Ai fini della determinazione della base imponibile nella misura ridotta prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma, nella colonna 1 del rigo VG42 deve essere indicato l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività, già compresi per il loro intero ammontare nella sezione 2 del quadro VE.
Nella colonna 2 del medesimo rigo VG42 deve essere indicata la relativa imposta.
Pertanto, nelle colonne 1 e 2 del presente rigo dovranno essere indicati, rispettivamente, il cinquanta per cento degli importi riportati ai righi VE23 colonna 1 e VE25 colonna 2.
Si precisa che l'importo della colonna 2 del rigo VG42, ai soli fini della definitiva determinazione dell'IVA complessivamente dovuta (quadro VL), deve essere riportato tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70, nel rigo VG71.

**Attività agricole connesse**
**Rigo VG43** deve essere compilato dalle imprese agricole esercenti l'attività di fornitura di servizi, svolta mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall'articolo 34-bis. L'IVA ammessa in detrazione da evidenziare nel presente rigo è determinata applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili risultante dal rigo VE41. Per la determinazione dell'importo da indicare nel rigo VG71 occorre tenere conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo VG70 (per maggiori chiarimenti vedi Appendice alla voce "Attività agricole connesse").

**SEZIONE 5 – Calcolo dell'IVA ammessa in detrazione per le imprese agricole (art. 34)**

Tale sezione deve essere compilata da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), dell'art. 34.

***ATTENZIONE: i produttori agricoli con volume d'affari compreso tra 2.582,28 e 20.658,28 euro compilano il presente modello come tutti gli altri produttori agricoli, con esclusione del quadro VH, in quanto, beneficiando del particolare regime semplificato, sono tenuti alla sola liquidazione annuale dell'imposta in luogo delle liquidazioni e dei versamenti periodici.***

**Rigo VG50** devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste (art. 34, comma 5).
L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG62**.

**Righi da VG51 a VG59** sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfetaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna devono essere riportati nei righi relativi alla percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative o ad altri soggetti di cui al secondo comma, lettera c), dell'articolo 34 (da sezione 1 del quadro VE) effettuati con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l'aliquota IVA propria di ciascun bene (comprese nella sezione 2 del quadro VE). Nella seconda colonna deve essere indicata l'imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili riportati nei corrispondenti campi della prima colonna.

**Rigo VG60** variazioni ed arrotondamenti d'imposta, relativi alle operazioni di cui ai righi da VG51 a VG59.

**Rigo VG61** devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei righi da VG51 a VG60).

**Rigo VG62** IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG50.

**Rigo VG63** indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate, a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34. La detrazione o il rimborso dell'IVA teorica rappresenta infatti un sistema di recupero dell'IVA assolta a monte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione d'imposta mediante lettere d'intento, in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.
L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

**Rigo VG64** totale IVA ammessa in detrazione, data dalla **somma dei righi da VG61 a VG63. L'importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello indicato nel rigo VG70, deve essere riportato nel rigo VG71.**

**SEZIONE 6 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

**Rigo VG70** totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi. L'art. 19 prevede che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento prescindendo dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente rispetto a quella da applicare nell'anno 2006 si rende necessario calcolare l'imposta ammessa in detrazione per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere compresa in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel presente rigo.
Al fine di determinare l'importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato in Appendice l'apposito prospetto D (vedi alla voce "Rettifiche della detrazione").
Si evidenzia che nel presente rigo non deve essere compresa la rettifica della detrazione effettuata dai soggetti che si avvalgono, a partire da 1° gennaio 2007, del regime previsto dall'articolo 32-bis. Tale importo deve essere indicato esclusivamente nel rigo VA45, campo 2.

**Rigo VG71** il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione che, nel caso in cui non siano state compilate le prime cinque sezioni del quadro VG né il rigo VG70, corrisponde a l'ammontare indicato nel rigo VF22.
Si sottolinea che i **contribuenti minimi**, tenuti a compilare il quadro VB, non devono compilare il presente rigo.

### 4.2.8. – QUADRO VJ – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Il presente quadro, è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (acquisti intracomunitari e art. 17, commi 3, 5 e 6) ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (art. 74, primo comma, lett.e), art. 74-ter, comma 8).
Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.
Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro **devono essere comprese nel quadro VF**.

**Rigo VJ1** indicare gli acquisti di beni, inclusi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, 2° comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 17, 3° comma. L'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino deve essere indicato anche nel rigo **VA35**, **campo 1**.

**Rigo VJ2** indicare le operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato.

**Rigo VJ3** indicare gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero per i quali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, il cessionario o il committente nazionale ha emesso autofattura.

**Rigo VJ4** indicare i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari (es. giornalai) rispettivamente dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggio, ai sensi dell'art. 74, 1° comma, lettera e).

**Rigo VJ5** indicare le provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8.

**Rigo VJ6** indicare gli acquisti all'interno dello Stato di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appaltro e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi.

**Rigo VJ7** indicare gli acquisti effettuati all'interno dello Stato di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

**Rigo VJ8** indicare gli acquisti di oro da investimento per i quali essendo stata esercitata l'opzione per la tassazione da parte del cedente, l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5.

**Rigo VJ9** indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.).
Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

**Rigo VJ10** indicare le importazioni di rottami e altri materiali di recupero per le quali l'imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell'art. 70, comma 6, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli artt. 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.

**Rigo VJ11** indicare le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell'art. 70, comma 5, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli artt. 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.

**Rigo VJ12** indicare gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita iva, per i quali ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti non è ammessa la detrazione dell'imposta e pertanto il relativo importo deve essere compreso nel rigo VF17 (vedi circolare n. 41 del 26 settembre 2005).

**Rigo VJ13** indicare gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6 (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006).

**Rigo VJ14** indicare il totale dell'IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai righi VJ1 a VJ13. Tale ammontare deve essere **riportato nel rigo VL2**.

### 4.2.9. – QUADRO VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

**Righi da VH1 a VH12** devono essere compilati da tutti i contribuenti, **per l'indicazione dei dati (IVA a debito ovvero IVA a credito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite,** comprese le società che hanno aderito alla liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dall'articolo 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'indicazione dei debiti e/o dei crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta. Per quanto riguarda la compilazione del **rigo VH12**, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione comprendendo l'ammontare dell'acconto eventualmente versato.
L'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del presente quadro corrisponde all'IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata), al netto degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni nonché dei crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio, utilizzati in conto versamenti periodici. Nell'ipotesi di liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, (vedi istruzioni al rigo VO2), l'IVA così determinata deve essere maggiorata degli interessi dell'1%. Conseguentemente, il relativo importo coincide, se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo, con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24.
I contribuenti con liquidazioni mensili devono compilare i righi da VH1 a VH12, corrispondenti ai 12 mesi dell'anno.
I contribuenti, invece, che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 542 del 1999, devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 **senza, pertanto, compilare il rigo VH12**, in quanto l'IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale. L'eventuale conguaglio risultante in sede di dichiarazione annuale va indicato nel rigo VL32 se a credito oppure nel rigo VL33 se a debito.
**I contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, relativamente ai quattro trimestri solari, indicano i dati delle proprie liquidazioni periodiche in coincidenza dei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 (con riferimento, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare).**
Si ricorda che i contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, possono, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, compensare le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile. In ogni caso, nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12 deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi (vedi Appendice alla voce "Contabilità separate").
In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti.

***ATTENZIONE: qualora l'importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato né il detto importo deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d'imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.***

**Rigo VH13** indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni (vedi Appendice alla voce "Acconto").

***ATTENZIONE: qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.***

Il rigo non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'indicazione degli importi trasferiti in sede di acconto in quanto, soltanto l'importo dell'acconto dovuto per il gruppo deve essere indicato dalla società controllante nel prospetto IVA 26/PR, nel rigo VV13.

**Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti che hanno utilizzato crediti speciali d'imposta o crediti IVA ceduti da società di gestione del risparmio**
Il contribuente che in sede di liquidazione periodica o in sede di acconto, utilizza speciali crediti d'imposta nonché crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, deve indicare, nel campo "debiti" dei righi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e l'importo

dell'acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma di detti crediti così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28, campo 1, avendo cura di evidenziare nel campo 2 la parte relativa ai crediti ricevuti da società di gestione del risparmio. I crediti speciali d'imposta nonché quelli ricevuti da società di gestione del risparmio, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere rispettivamente riportati nei righi VL34 e VL35.
Se il contribuente utilizza i predetti crediti d'imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, nel quadro VH devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche e l'importo dell'acconto senza tener conto della compensazione effettuata.

**Avvertenze per i soggetti colpiti da eventi eccezionali**
Vedi Appendice alla voce "Soggetti colpiti da eventi eccezionali".

**Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36)**
Vedi Appendice alla voce "Contabilità separate".

**Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)**
Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti sub paragrafo 3.4.3.

**Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)**
I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l'IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura (utilizzando gli appositi codici tributo), devono comprendere l'imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale ( senza corresponsione di interessi) anziché mensile (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

**Compilazione del quadro VH nelle ipotesi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive**
Secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 3.3 il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare un modulo per se stesso e un modulo per il soggetto dante causa. Nel quadro **VH del soggetto avente causa** devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni dallo stesso effettuate nell'intero anno d'imposta comprendendo anche le eventuali operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione.
Nel quadro **VH del soggetto dante causa** devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione.
Inoltre in questo stesso quadro deve essere compilato il rigo VH13 nell'ipotesi in cui la trasformazione si sia verificata in data successiva al versamento dell'acconto.
Nelle ipotesi di trasformazioni che non abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (es.: conferimento di ramo aziendale) quest'ultimo è tenuto a presentare la dichiarazione annuale compilando il quadro VH con esclusivo riferimento alle liquidazioni periodiche relative alle attività non trasferite.

**Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità presso terzi**
Per le modalità di compilazione del quadro VH vedi Appendice alla voce "Contribuenti con contabilità presso terzi".

### 4.2.10. – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate di cui all'art. 73 che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo e si presenta suddiviso in tre sezioni.

***ATTENZIONE: con risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha precisato che possono partecipare alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u. c. anche le società estere, residenti in paesi comunitari, che abbiano forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35 ter.***

#### SEZIONE 1 – Dati della controllante

**Nel rigo VK1** sia la società controllante che ciascuna società controllata devono indicare:
- **campo1**, la partita IVA della controllante;
- **campo 2,** l'ultimo mese di controllo (esempio 01 per il mese di gennaio, 12 per il mese di dicembre). Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione di gruppo ha ef-

fetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).
Nel particolare caso di **incorporazione in corso d'anno della società controllante** da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quelle delle società controllate, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986);
- **campo 3**, la denominazione della società controllante.

**SEZIONE 2 – Determinazione dell'eccedenza d'imposta**
Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

**Rigo VK20** totale dei crediti trasferiti, costituito dalla somma dei crediti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentata dell'eventuale importo di cui al rigo VX2 trasferito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale, nel caso in cui il controllo sia durato tutto l'anno.

**Rigo VK21** totale dei debiti trasferiti, costituito dalla somma dei debiti indicati nel quadro VH limitatamente al periodo di controllo, aumentato dell'eventuale importo di cui al rigo VX1, nel caso di controllo per tutto l'anno.

**Righi VK22 e VK23** se l'importo del rigo VK20 è maggiore di quello del rigo VK21 la differenza tra VK20 e VK21 deve essere riportata nel rigo VK23; se, invece, VK21 è maggiore di VK20, la differenza tra VK21 e VK20 va riportata nel rigo VK22.

**Rigo VK24** eccedenza di credito compensata. In tale rigo va riportato l'ammontare di VK23 che ha trovato effettiva compensazione, in tutto o in parte, con eccedenze di debito di altre società del gruppo. **Tale importo dovrà essere desunto dalla attestazione che l'ente o società controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell'anno, ad ogni società del gruppo e deve corrispondere a quello indicato dalla controllante medesima, per ciascuna società, nel campo 7 del quadro VS. Per l'importo delle eccedenze di credito compensate deve essere prestata la garanzia prevista dall'art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979.**

**Rigo VK25** eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante, il rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del rigo VK23 è superiore all'importo del rigo VK24), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.
In tal caso, la società controllata deve possedere ai fini del rimborso i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, che dovranno essere indicati dalla controllante mediante la compilazione della casella "Causale" (campo 5 del quadro VS) del prospetto riepilogativo IVA 26 PR.

**Rigo VK26** indicare l'importo complessivo degli speciali crediti d'imposta eventualmente utilizzati per tutto l'anno 2006, compreso quello utilizzato in sede di conguaglio annuale, dalla società se appartenente a determinate categorie di contribuenti (vedi in Appendice alla voce "Crediti d'imposta").

**Rigo VK27** in tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti al gruppo da parte delle società che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.
Le predette società con liquidazioni trimestrali ai sensi del succitato art. 7 devono indicare l'importo complessivo degli interessi trasferiti, sia trimestralmente che in sede di dichiarazione annuale.

**SEZIONE 3 – Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo**

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.
Pertanto nei **righi da VK30 a VK38** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti righi VL1, VL2, VL4, VL5, VL24, VL25, VL28, campo1, VL29 e VL31.

**Rigo VK39** nel caso in cui la società controllata sia uscita dal gruppo dopo il versamento dell'acconto, nel rigo deve essere indicata la parte dello stesso che la controllante ha riaccreditato alla controllata.

**Sottoscrizione dell'ente o società controllante**
***In caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno, in luogo della sottoscrizione in calce al frontespizio del modello, l'ente o società controllante dovrà apporre la sottoscrizione in calce al quadro VK, al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo.***

### 4.2.11 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Il quadro VL è composto di due sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di **contabilità separate** (art. 36), la sezione 2 del presente quadro deve essere compilata, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate (vedi il par. 3.2), soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. Nell'ipotesi di **dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione**, deve essere compilata, per ciascun soggetto partecipante all'operazione, una sezione 2 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, la stessa sezione 2 deve essere compilata solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.

**SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta**

**Rigo VL1** ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE41 oppure, per i contribuenti minimi, dal rigo VB4.

**Rigo VL2** ammontare dell'IVA relativa a particolari tipologie di operazioni, riportato dal rigo VJ14.

**Rigo VL3** IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1 e VL2.

**Rigo VL4** IVA ammessa in detrazione, indicare l'importo di cui al rigo VG71. Il presente rigo non deve essere compilato dai contribuenti minimi di cui al quadro VB.

**Rigo VL5** IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis. L'importo da indicare è determinato applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle predette operazioni evidenziata nel rigo VA7, campo 2.

**Rigo VL6** IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL4 e VL5.

**Rigo VL7** imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo VL3 e il rigo VL6, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo VL6 e il rigo VL3.

**SEZIONE 2 – Determinazione dell'IVA a debito o a credito**

**Rigo VL20** indicare l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

**Rigo VL21** indicare l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'art. 73.

**Rigo VL22** indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2006 e relativa all'anno 2005) ed utilizzato in compensazione con il Mod. F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2006.

Nello stesso rigo deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate inviata ai sensi dell'art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.

**Rigo VL23** indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2006, utilizzate in compensazione con il mod. F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, decreto legislativo n. 241 del 1997). Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell'art. 38-bis, secondo comma.

**Rigo VL24** indicare l'importo complessivo degli interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente nel rigo devono anche essere compresi gli interessi (dovuti ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi a l'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VL36**.

**Rigo VL25** indicare gli interessi dovuti esclusivamente a seguito di ravvedimento relativo a versamenti periodici per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

**Rigo VL26** indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, risultante dal rigo **VX5** ovvero dal corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che hanno presentato il modello unificato.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda), occorre tenere presente che:

- l'avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2005 e da quest'ultimo cedutogli, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;
- il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il presente rigo indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2005 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell'avente causa in occasione dell'operazione.

Se tale credito è stato variato dall'Agenzia delle entrate a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:

- il credito riconosciuto con la comunicazione dell'Agenzia delle entrate, se maggiore dell'importo dichiarato;
- se il credito riconosciuto (es. 800) è minore dell'importo dichiarato (es. 1000), occorre indicare tale minore credito (800). Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (1000).

Per la compilazione del presente rigo da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di controllanti si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 3.4.4

**Rigo VL27** indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2006 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

**Rigo VL28, campo 1**, indicare:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2006 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto (vedi Appendice alla voce "Crediti d'imposta");
- i crediti utilizzati nell'anno 2006 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001, già compresi nella sezione 2 del quadro VD. L'importo relativo a tali crediti deve essere riportato anche nel **campo 2**.

**Rigo VL29** indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di

cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2006. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo da 6001 a 6012 per i versamenti mensili, da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4, 6013 e 6035 per gli acconti, nonché i codici da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.
Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente rigo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK39.

**Rigo VL30** indicare l'ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73.

**Rigo VL31** indicare:
- il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2006, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2006, ma relativi ad anni precedenti;
- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante – in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 2006 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini di legge. Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 1 del rigo VA3.

**Rigo VL32** totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL7 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL7 a VL25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

**Rigo VL33** totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL7 a VL25) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL7 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

**Rigo VL34** indicare l'ammontare degli speciali crediti d'imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'IVA a debito (VL33) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda che tali speciali crediti d'imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

**Rigo VL35** indicare la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001 ed utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione. Detto importo, già compreso nel rigo VD54, non deve essere in ogni caso superiore all'importo risultante dalla seguente formula (VL33 - VL34).

**Rigo VL36** indicare l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare (VL33–VL34–VL35) come conguaglio annuale.

**Rigo VL37** indicare la parte del credito IVA, emergente dalla presente dichiarazione, ceduta ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001. Detto importo corrisponde a quello indicato nel **rigo VD1**.

**Rigo VL38** indicare il totale dell'IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL33 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36).

Tale importo deve essere indicato al rigo VX1 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

**Rigo VL39** indicare il totale dell'IVA a credito risultante dal rigo VL32.
Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001 tutto o parte del credito IVA evidenziato al rigo VL32 devono indicare nel presente rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di rigo VL32 e rigo VL37.
Tale importo deve essere indicato nel rigo VX2 ovvero al corrispondente rigo del quadro RX per i soggetti che presentano il modello UNICO. In caso di compilazione del rigo VL40 l'importo da indicare nel rigo VX2 è costituito dalla somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40.

**Rigo VL40** indicare, nei casi di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo all'anno d'imposta oggetto della dichiarazione in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato con codice tributo 6099, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002.

### 4.2.12 – QUADRO VT – SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E DI SOGGETTI IVA

Il quadro è stato istituito al fine di prevedere nell'ambito del modello di dichiarazione annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.

**Rigo VT1** ***Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA***

**Campo 1** indicare l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 dei righi VE10 e VE23 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

**Campo 2** indicare l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nei righi VE12 e VE25 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.
I contribuenti tenuti alla compilazione del quadro VB, devono indicare nel campo 2 l'imposta riportata nel rigo VB2 e nel campo 1 il corrispondente imponibile.

**Campi 3 e 5** ripartire l'importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi previste dagli artt. 21 e 22 o, comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l'operazione ai predetti fini. Le operazioni imponibili effettuate da esercenti arti e professioni si intendono riferite a consumatori finali salvo diversa qualificazione del destinatario desumibile dalla certificazione di cui all'art. 21.

**Campi 4 e 6** indicare l'imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e 5.

**Righi da VT2 a VT22** ***Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali***
I righi sono riservati ai contribuenti che, avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione di tali importi in corrispondenza delle regioni e provincie autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività.

### 4.2.13 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

***ATTENZIONE: il quadro VX deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso unicamente nel modulo n. 01. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nel quadro RX di UNICO 2007.***

Il quadro VX contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito.

**Determinazione dell'imposta annuale**

**Rigo VX1** ***importo da versare*** (o *da trasferire*, da parte delle società controllanti e controllate). Nel rigo deve essere riportato l'importo di cui al rigo VL38. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 risultanti per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

**Rigo VX2** ***importo a credito.*** Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, da ripartire tra i successivi righi VX4, VX5 e VX6 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73). In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40.
Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo VX2 deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38. In caso di compilazione del rigo VL40 confronta istruzioni sopra fornite.

**Rigo VX3** ***eccedenza di versamento.*** Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VX1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di dichiarazione annuale, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.
Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.
Il rigo deve essere utilizzato anche quando a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.
Nell'ipotesi di compilazione del modello UNICO 2007, l'eccedenza di versamento deve essere riportata nel quadro RX, sezione 1, dove è prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti in sede di dichiarazione annuale.
L'indicazione nel rigo dell'importo versato in eccesso costituisce un credito che i contribuenti interessati potranno:
- computare in detrazione nell'anno successivo al 2006 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nel corrispondente rigo del quadro RX di UNICO 2007 ovvero nel rigo VX4 in caso di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, dovrà essere compreso nel rigo VR3 del modello VR da presentare al fine della richiesta del rimborso all'agente della riscossione territorialmente competente.

**Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VX2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VX3 la somma degli importi indicati nei predetti righi deve essere ripartita tra i righi VX4, VX5 e VX6.**

**Rigo VX4** indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del modello VR all'agente della riscossione. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo **VR4**, **campo 1.**

**Rigo VX5** indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti non operativi il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

**Rigo VX6**, riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante, per effetto della tassazione di gruppo. Nel rigo deve essere indicato l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004 (vedi circolari n. 53 del 20 dicembre 2004 e n. 35 del 18 luglio 2005).

**Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)**
Le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo compilano esclusivamente il rigo VX1 o il rigo VX2 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Si evidenzia che le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell'anno, al fine di indicare l'eventuale credito successivamente maturato da chiedere a rimborso o computare in detrazione o in compensazione, devono compilare i righi VX4,VX5 e VX6.

**Compilazione del quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2006.**
Per le modalità di compilazione del quadro VX si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 2.3.

### 4.2.14 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2007 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come già precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").
Il quadro VO comprende **cinque** sezioni:
- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell'IRAP.

**SEZIONE 1 – Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto**

**Rettifica detrazione per beni ammortizzabili – Art. 19 bis 2, comma 4**
**Rigo VO1**, la **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che a decorrere dal 2006 ha optato per la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione non è stata superiore a dieci punti. Tale opzione vincola il contribuente per cinque anni (dieci anni se la rettifica riguarda un bene immobile).

**Liquidazioni trimestrali – Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542**
**Rigo VO2**, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2005 hanno realizzato

un volume d'affari non superiore a 309.874,10 euro ovvero non superiore a 516.456,90 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno effettuato nel 2006 sia le liquidazioni che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale anziché mensile. Si ricorda che nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 516.456,90 euro.
L'opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.
Il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

**Agricoltura**

**Rigo VO3**

**Art. 34, comma 6**
**Rinuncia al regime di esonero o al regime semplificato.** La **casella 1** deve essere barrata dai **produttori agricoli esonerati** di cui al comma 6,primo e secondo periodo dell'art. 34, cioè con volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 euro, che hanno rinunciato dal 2006 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali (vedi Appendice alla voce "Agricoltura"). La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
La medesima casella deve essere altresì barrata dai **produttori agricoli in regime semplificato** (comma 6, terzo periodo, art. 34 - volume d'affari superiore a 2.582,28/7.746,85 euro e fino a 20.658,28 euro) che hanno rinunciato a tale regime semplificato dal 2006.
La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un anno.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che dal 2006 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero o al regime semplificato.

**Art. 34, comma 11**
**Applicazione dell'imposta nei modi ordinari.** La **casella 3** deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l'imposta nei modi ordinari a partire dal periodo d'imposta 2006.
Detta opzione è consentita anche ai **produttori agricoli esonerati** i quali, se vogliono applicare l'imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (rinuncia al regime di esonero).
L'opzione è vincolante fino a revoca. Si evidenzia che il D.L. n. 35 del 2005 ha modificato il comma 11 dell'art. 34 prevedendo un vincolo triennale (e non più quinquennale) di permanenza nel regime opzionale.
La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2006, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce "Agricoltura").

**Art. 34-bis**
**Applicazione dell'imposta nei modi ordinari**. La **casella 5** deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal periodo d'imposta 2006, hanno applicato per le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività di fornitura di servizi l'IVA nei modi ordinari in luogo del regime speciale previsto dall'art. 34-bis. (vedi Appendice alla voce "Attività agricole connesse").
L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

**Esercizio di più attività – Art. 36, 3° comma**
**Rigo VO4**, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che a decorrere dal 2006, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, comunicano di aver optato per il suddetto anno per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, 3° comma.
L'opzione esercitata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2006, la revoca dell'opzione.

**Dispensa per le operazioni esenti – Art. 36-bis, 3° comma**
**Rigo VO5**, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2006, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'art. 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso art.10, e cioè per:

– le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non collocato, oppure scambiato su conti metallo, nonché le operazioni previste dall'art. 67, comma 1, lettere c - quater) e c - quinquies), del TUIR se riferite all'oro da investimento e le intermediazioni relative alle precedenti operazioni (art. 10, n. 11);
– le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto 17 maggio 2002 (art. 10, n. 18);
– le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10, n. 19).

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che comunicano, a decorrere dal 2006, la revoca dell'opzione.

**Editoria – Art. 74, 1° comma**
**Rigo VO6**, la **casella 1** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver optato dal 2006, per ciascuna testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.
Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per tre anni.
Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno.
La **casella 2** deve essere barrata dagli editori che comunicano di aver revocato a partire dal 2006 l'opzione per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute con riferimento a ciascuna testata o titolo.
A seguito dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 56 del 1998, è stata ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con l'applicazione della detrazione a titolo di forfettizzazione della resa per i beni ceduti unitamente ai prodotti editoriali che, integrando il contenuto dei libri, giornali e periodici, siano ad essi funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva presentata dall'editore prima della commercializzazione.
Per approfondimenti sul regime IVA dell'editoria vedi:
Circolare n. 328/E del 24/12/1997;
Circolare n. 209/E del 27/8/1998;
Art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 56 del 1998;
Art. 6, comma 7, lettera a), della legge n. 133 del 1999;
Art. 52, comma 75, della legge n. 448 del 2001.

**Attività di intrattenimento – Richiesta di applicazione del regime ordinario – Art. 74, 6° comma**
**Rigo VO7**, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti le **attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti** ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, di cui al sesto comma dell'art. 74, che comunicano di aver optato dall'anno 2006 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica prevista dall'art. 19-bis2.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

**Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993**
**Rigo VO8**, l'opzione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 38, comma quinto, lettera c), del D.L. n. 331 del 1993 e precisamente:
– contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
– produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all'art. 34;
– enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

La **casella 1** deve essere barrata dai detti soggetti che comunicano di aver optato, a decorrere dal 2006, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

Si ricorda che la predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nel 2005, non ha superato 8.263,31 euro.
L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

**Cessioni di beni usati - Art. 36, D.L. n. 41 del 1995**

**Rigo VO9**

**Art. 36, comma 2**
**Applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine.** La **casella 1** deve essere barrata se il contribuente ha esercitato l'opzione, a decorrere dal 2006, per l'applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.

**Art. 36, comma 3**
**Applicazione del regime ordinario IVA.** La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che devono comunicare di aver applicato nel 2006 il regime ordinario dell'IVA, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine.
L'applicazione per talune cessioni dell'imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del D.L. n. 41/95, consente la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti solo con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata al regime ordinario e previa annotazione nel registro previsto dall'art. 25. In tal caso, qualora l'acquisto e la corrispondente cessione siano stati effettuati in periodi d'imposta diversi, l'ammontare dell'acquisto dovrà essere compreso nel rigo VF14 della dichiarazione relativa all'anno in cui questo è stato annotato in quanto non detraibile; nella dichiarazione invece relativa al periodo d'imposta nel quale è stata effettuata la corrispondente cessione in regime ordinario IVA, che costituisce il presupposto per la detrazione dell'imposta dei relativi acquisti, l'ammontare dell'operazione passiva va indicato nel quadro VF sia in corrispondenza della relativa aliquota ai fini della detrazione, sia nel rigo VF19 (imponibile degli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2006) per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF14 della precedente dichiarazione.

**Art. 36, comma 6**
**Passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico).** La **casella 3** deve essere barrata se il contribuente ha optato, dal 2006, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.
Anche tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.
La **casella 5** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca della predetta opzione.

**Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331 del 1993**
**Rigo VO10**, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell'anno precedente cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 79.534,36 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato, esercitano l'opzione, a partire dal 2006, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando la casella corrispondente.
Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO.
L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.
Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2006 e sono valide fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Le caselle indicate al **rigo VO11** vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2006 intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente richiesta.

**Contribuenti con contabilità presso terzi – Art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100 del 1998**
**Rigo VO12**, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art.1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 23 marzo 1998.
Tale opzione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, i quali possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente(vedi circolare n. 29 del 10 giugno 1991).
Per le particolari modalità di calcolo ai fini delle liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione del quadro VH in tali ipotesi vedi voce di Appendice "Contribuenti con contabilità presso terzi".
Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare e resta valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

**Applicazione dell'IVA alle cessioni di oro da investimento – Art. 10, n. 11**
**Rigo VO13, *il presente rigo è riservato ai soggetti che producono o commercializzano oro da investimento ovvero trasformano oro in oro da investimento e che comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA sulle cessioni di oro da investimento in luogo dell'esenzione.***
I soggetti che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento possono esercitare l'opzione in relazione alle singole operazioni, ovviamente senza vincolo triennale, barrando la **casella 1** del presente rigo. Gli stessi soggetti, possono optare, per tutte le operazioni relative al commercio di oro da investimento barrando la **casella 2**. Quest'ultima opzione vincola il contribuente per almeno un triennio ed è valida fino a revoca, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 10 novembre 1997, n. 442.
La **casella 4** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione di cui alla casella 2.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione relativamente alla singola operazione può essere effettuata dall'intermediario, barrando la **casella 3** (vedi Appendice "Operazioni relative all'oro e all'argento").

**Applicazione del regime ordinario dell'IVA per spettacoli viaggianti e contribuenti minori – Art. 74-quater, comma 5**
**Rigo VO14**, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché da quelli che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro che comunicano di aver optato dall'anno 2006 per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata.
Si ricorda che il regime agevolativo cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 25.822,84 euro (vedi Appendice alla voce "Attività di intrattenimento e di spettacolo").
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

**Applicazione dell'IVA alle cessioni e locazioni di fabbricati strumentali per natura**
**Art. 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**
Il rigo **VO15** è riservato ai soggetti cedenti (**casella 1**) e/o locatori (**casella 2**) che esercitano l'opzione per l'imponibilità IVA ai sensi dell'art. 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ipotesi diverse da quelle disciplinate dal l'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
L'opzione riguarda le cessioni e/o locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate in esenzione di imposta nel periodo che va dalla data del 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006.

**SEZIONE 2 – Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi**

**Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973**
**Rigo VO20**, la **casella 1** deve essere barrata dalle società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, per-

sone fisiche che esercitano imprese commerciali, che avendo conseguito nell'anno 2005 ricavi per un ammontare non superiore a 309.874,10 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 516.456,89 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2006 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.
L'opzione, trattandosi di un regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

**Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni – Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695 del 1996**
**Rigo VO21**, la **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 53 TUIR) che hanno esercitato l'opzione per il 2006 per il regime di contabilità ordinaria .
L'opzione, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

**Determinazione del reddito nei modi ordinari per le altre attività agricole – art 56 bis, comma 5 del TUIR**
**Rigo VO22**, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione alle altre attività agricole. L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

**SEZIONE 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi**

**Applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991**
**Rigo VO30**, la **casella 1** deve essere barrata da tutti i soggetti che intendono comunicare l'opzione effettuata, a decorrere dall'anno 2006, per la determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.
L'opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un quinquennio.
I soggetti che possono effettuare tale opzione sono le società, ivi comprese le società cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 commi da 17 a 18-ter, della legge n. 289 del 2002; le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco a le quali è stato esteso dall'art. 9-bis della legge n. 66 del 1992 il regime tributario recato dalla legge n. 398 del 1991; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro alle quali l'art. 2, comma 31 della legge n. 350 del 2003 ha esteso la legge n. 398.

La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo").

**Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura – Art. 78, comma 8, legge n. 413 del 1991**
**Rigo VO31**, la **casella 1** deve essere barrata esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali comunicano di aver applicato, nel 2006, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331 del 1993. Per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfetario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il **rigo VG41**, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.
Le suddette associazioni possono, però, determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la casella 1 per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

**Agriturismo – Art. 5, legge n. 413 del 1991**
**Rigo VO32**, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, che hanno optato a partire dall'anno 2006 per la detrazione dell'IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano pertanto di non essersi avvalsi, per il 2006, della determinazione forfetaria dell'imposta prevista dall'art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La **casella 2** deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

**Contribuenti minimi - Art. 3, commi da 171 a 176 della legge n. 662 del 1996**
**Rigo VO33**, la **casella 1** deve essere barrata dai contribuenti rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, a norma dell'art. 3, comma 171, della legge n. 662 del 1996, per comunicare di aver scelto, per il 2006, la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari. Inoltre, se il contribuente ha altresì adottato, per il medesimo anno 2006, anche il regime di contabilità ordinaria deve comunicare tale opzione barrando la casella 1 in corrispondenza del rigo **VO20 o VO21** (vedi Appendice alla voce "Contribuenti minimi").
L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.

**SEZIONE 4 – Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti**

**Applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari – Art. 4 D.P.R. n. 544 del 1999**
**Rigo VO40**, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti che comunicano di aver determinato dal 2006 la base imponibile nei modi ordinari.
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

**SEZIONE 5 – Opzione agli effetti dell'IRAP**

**Determinazione della base imponibile IRAP da parte dei soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni)**
**Rigo VO50**, la **casella 1** deve essere barrata dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma1, lettera e-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni che hanno optato ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRAP con i criteri previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. circolare n. 148/E del 26/07/2000 e circolare n. 234/E del 20/12/2000).
La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

## 4.3 Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA

Il modello VR/2007 deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

**Per la compilazione del modello e per le ipotesi che ne legittimano la richiesta si rinvia alle relative istruzioni.**

## 4.4 Società controllante Prospetto riepilogativo del gruppo Mod. IVA 26PR/2007 Liquidazione dell'IVA del gruppo

I **quadri VS**, **VV**, **VW**, **VY** e **VZ** che costituiscono il prospetto **IVA 26PR/2007**, facenti parte della dichiarazione annuale IVA, sono riservati agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 e D.M. 13 dicembre 1979).

***ATTENZIONE: si ribadisce che un esemplare del suddetto prospetto sottoscritto in originale deve comunque essere presentato, in allegato al modello IVA 26LP/2007, dalla controllante all'agente della riscossione territorialmente competente (sia che contenga o meno richiesta di rimborso) con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate dalla controllante per l'eccedenza di credito di gruppo compensata, ai sensi dell'art. 6, del D.M. 13 dicembre 1979.***
***Si precisa che le garanzie prestate dalle singole società controllate, ancorché presentate dalla società controllante, devono essere intestate all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione a ciascuna società controllata.***

**4.4.1 – QUADRO VS – Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo**

***ATTENZIONE: con risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha precisato che possono partecipare alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u. c. anche le società estere, residenti in paesi comunitari, che abbiano forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35 ter.***

La sezione richiede l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti (compresa la controllante) alla compensazione dell'IVA per il 2006, per i quali deve essere indicato:
– **campo 1**, il numero di partita IVA;
– **campo 2**, il codice corrispondente alle seguenti situazioni soggettive:

**"1"** società che già al 31 dicembre 2005 partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo;
**"2"** società che già al 31 dicembre 2005 aderiva ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2006 ha effettuato in qualità di avente causa operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo (esempio incorporazione da parte di società controllata di una società esterna al gruppo IVA);
**"3"** società che al 31 dicembre 2005 non partecipava ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo;
**"4"** società che al 31 dicembre 2005 non partecipava alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo e che nel corso dell'anno 2006 ha effettuato in qualità di avente causa operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo;
**campo 3**, l'ultimo mese in cui la controllante e le controllate hanno partecipato alla liquidazione di gruppo (12 per l'intero anno);
- **campo 4**, l'importo totale delle quote di rimborso infrannuale imputabili a ciascuna società del gruppo;
- **campo 5**, la causale del rimborso annuale (vedi in Appendice alla voce "Società controllanti e controllate – causale di rimborso");
- **campo 6**, l'importo della quota di rimborso, da comprendere nel rigo VY4, imputabile ad ogni società del gruppo. Tale importo dovrà trovare corrispondenza con quello indicato al rigo VK25 (eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante) della dichiarazione della singola società partecipante alla liquidazione di gruppo;
- **campo 7**, l'eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare corrispondenza con l'importo indicato al rigo VK24 (eccedenza di credito compensata) della dichiarazione di ogni singola società partecipante alla liquidazione di gruppo.

Nel caso in cui non fossero sufficienti i righi previsti per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, deve essere adoperato un altro quadro VS indicando "02" nel campo "Mod. N.", e così via.

***La compilazione di più quadri VS del modello non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.***

**SEZIONE 2 – Dati riepilogativi**

In questa sezione indicare:
- nel **rigo VS20**, campo 1 l'importo totale chiesto a rimborso annuale per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e nel campo 2 il numero di tali soggetti;
- nel **rigo VS21**, campo 1 il numero complessivo dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compresa la controllante; nel campo 2 il numero dei soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi Appendice "Soggetti colpiti da eventi eccezionali");
- nel **rigo VS22**, il numero di soggetti, che, avendo compensato la propria eccedenza di credito nella liquidazione di gruppo, sono tenuti alla presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui il numero dei soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo sia superiore al numero di righi previsti nella sezione 1, i righi VS20, VS21 e VS22 vanno compilati solo sul modulo n. 01.

**SEZIONE 3 – Garanzie della controllante**

Nel **rigo VS30** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (2005) ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 e, non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 2006 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno. Si fa presente, come precisato con risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 2006.
Per l'ammontare indicato al rigo VS30 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK24 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

### 4.4.2 – QUADRO VV– LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti alle liquidazioni periodiche effettuate dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'articolo 4 del D.M. 13 dicembre 1979, tenuto dalla capogruppo.
Per le modalità di compilazione del quadro VV, si rimanda al paragrafo 4.2.9 concernente il quadro VH.
Nel **rigo VV13** indicare l'importo dell'acconto dovuto determinato per l'intero gruppo dalla società controllante (cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).

### 4.4.3 – QUADRO VW– LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Il quadro VW costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione annuale del debito o credito di imposta del gruppo.

#### SEZIONE 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Nel **rigo VW1** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL1 della dichiarazione della controllante e delle società controllate e in caso di cessazione del controllo in corso d'anno il dato è rilevabile dal rigo VK30.

Nel **rigo VW2** deve essere indicata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL2 o VK31 in caso di cessazione del controllo in corso d'anno, delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo.

Nel **rigo VW3** deve essere indicato il totale dell'IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai righi VW1 e VW2.

Nel **rigo VW4** indicare la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi VL4 o VK32 in caso di cessazione del controllo in corso d'anno, delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo.

Nel **rigo VW5** indicare la somma dei righi VL5 o VK33, in caso di cessazione del controllo in corso d'anno, delle dichiarazioni di tutti i soggetti del gruppo.

Nel **rigo VW6** indicare il totale dell'IVA detraibile risultante dalla somma dei righi VW4 e VW5.

Nel **rigo VW7** va riportata l'imposta dovuta, da indicare nella colonna 1, ovvero l'imposta a credito, da indicare nella colonna 2.
Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VW3 e VW6, qualora l'importo di rigo VW3 risulti superiore a quello di rigo VW6, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VW6 e il rigo VW3.

#### SEZIONE 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito

***ATTENZIONE: nei righi VW20, VW22, VW23, VW24, VW25, VW26, VW27, VW28 e VW31 vanno ricompresi anche gli importi risultanti dai corrispondenti righi dei quadri VL delle dichiarazioni presentate dalle singole società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo.***

Nel **rigo VW20** va indicato l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l'intero gruppo. Detto ammontare va aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL20 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 2006 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.
In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.
Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali regolarmente richiesti dalla controllante deve essere indicato anche se questi non sono stati ancora eseguiti.
Inoltre, nello stesso rigo VW20 deve essere compresa anche la quota dell'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per le società controllate, uscite dal gruppo dopo il termine finale per il versamento dell'acconto (vedi anche rigo VK39).

Nel **rigo VW22** indicare la parte del credito compresa nel rigo VW26 della dichiarazione relativa al 2006 che è stata compensata dalla controllante mediante modello F24 con altri tributi.

Nel **rigo VW23** indicare l'importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2006, utilizzate in compensazione dalla controllante con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale. Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti.

Nel **rigo VW24** deve essere indicata la somma degli interessi dovuti, trasferiti dalle società controllate, relativi alle prime tre liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare ministeriale n. 37 del 30 aprile 1993). Si precisa che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel **rigo VW36.**

Nel **rigo VW25** devono essere indicati gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativi a versamenti periodici per l'anno 2006 ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Nel **rigo VW26** deve essere indicato l'ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al rigo VY5 del prospetto riepilogativo IVA 26PR/2006 relativo all'anno 2005 presentato dalla controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nel rigo VX5 delle singole dichiarazioni delle società non partecipanti alla liquidazione di gruppo relative al 2005 o del rigo RX2, colonna 4, per le società che l'anno precedente non partecipavano alla liquidazione di gruppo e che hanno presentato il modello unificato.

Nel **rigo VW27** deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2006 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VL27 delle proprie dichiarazioni annuali.

Nel **rigo VW28** va indicata la somma dei particolari crediti d'imposta utilizzati dalle singole società per le liquidazioni periodiche e per l'acconto, risultanti dai righi VL28, campo 1, delle società del gruppo.

Nel **rigo VW29** va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, relativi al 2006. Si precisa che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24 per i quali siano stati utilizzati i codici tributo relativi ai versamenti periodici, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi.

Nel **rigo VW31** indicare: il totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 2006 effettuati dalle società del gruppo (con esclusione delle somme pagate per sanzioni) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. Si ricorda che in tale rigo non devono essere riportati i versamenti integrativi d'imposta effettuati nell'anno 2006, ma relativi ad anni precedenti.
In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi del rigo VL31 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo.

Nel **rigo VW32** va riportato il totale dell'IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW7 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW7 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato, si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

[(VW7 colonna 2 +VW26 +VW27 + VW28 + VW29 + VW31) – (VW7 colonna 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)]

Nel **rigo VW33** va riportato l'ammontare dell'IVA a debito da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (VW7 colonna 2 e da VW26 a VW31) risulti inferiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (VW7 colonna 1 e da VW20 a VW25). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi utilizzando la seguente formula:

[(VW7 colonna 1 + VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25) – (VW7 colonna 2 + VW26 + VW27 + VW28 + VW29 + VW31)]

Nel **rigo VW34** va indicato il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale.

Nel **rigo VW36** va indicato il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

**Rigo VW38** Totale IVA dovuta. Qualora la somma degli importi risultanti dai righi VW33 e VW36 sia superiore alla somma degli importi risultanti dai righi VW32 e VW34, la differenza deve essere indicata nel presente rigo. Tale importo deve essere **riportato nel rigo VY1** qualora risulti superiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

**Rigo VW39** Totale IVA a credito. Qualora la somma degli importi risultanti dai righi VW32 e VW34 sia superiore alla somma degli importi risultanti dai righi VW33 e VW36, la differenza deve essere indicata nel presente rigo. Tale importo deve essere riportato nel rigo VY2. In caso di compilazione del rigo VW40 l'importo da indicare nel rigo VY2 è costituito dalla somma degli importi di cui ai righi VW39 e VW40.

**Rigo VW40** indicare, nei casi di utilizzo in compensazione di credito IVA relativo all'anno oggetto della presenta dichiarazione in misura superiore a quella spettante, l'importo del versamento effettuato con codice tributo 6099, ad esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002.

### 4.4.4 – QUADRO VY – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

In tale quadro va indicata l'IVA da versare o il credito d'imposta relativo al gruppo.

**Rigo VY1 importo da versare.** Indicare l'importo evidenziato al rigo VW38. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

**Rigo VY2 importo a credito.** Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VW39, da ripartire tra i successivi righi VY4, VY5 e VY6. In caso di compilazione del rigo VW40 riportare la somma degli importi di cui ai righi VW39 e VW40.

**Rigo VY3 eccedenza di versamento.** Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VY1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di compilazione del prospetto 26PR/2007, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.
Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.

**Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VY2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VY3 la somma degli importi indicati nei predetti righi deve essere ripartita tra i righi VY4, VY5 e VY6.**

**Rigo VY4**, indicare in tale rigo l'importo chiesto a rimborso. Il relativo ammontare deve coincidere con l'importo risultante al rigo VS20, campo 1, ad eccezione dell'ipotesi di rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.
Si ricorda che il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in relazione alle società facenti parte del gruppo cui si riferisce l'eccedenza di credito, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).
Nel campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale la controllante intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione.
Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2007 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

**Rigo VY5**, indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare con altri tributi.

**Rigo VY6**, riservato agli enti e società controllanti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito IVA di gruppo risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante. Nel rigo deve essere indicato l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004.

### 4.4.5 – QUADRO VZ – ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'articolo 30, comma 4, che può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (2004 e 2005), una eccedenza di credito di gruppo computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 2006 una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VY2 del presente prospetto riepilogativo). In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VZ1 e VZ2**):

- **per l'anno 2004**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VY5 e l'importo indicato al rigo VW22 della dichiarazione IVA/2006 relativa all'anno 2005, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

- **per l'anno 2005**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VY5 e l'importo da indicare al rigo VW22 della dichiarazione IVA/2007 relativa all'anno 2006, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

### 4.4.6 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

La firma, da parte dell'ente o società controllante,va apposta nell'apposito spazio in forma leggibile. Inoltre, occorre barrare le caselle relative ai quadri.

## 5. SANZIONI

**5.1**
**Sanzioni amministrative**

Le sanzioni sottoindicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

| Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in presenza di debito d'imposta | Sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta con un minimo di euro 258 (articolo 5, comma 1) |
|---|---|
| Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della stessa con ritardo superiore a 90 giorni, in assenza di debito d'imposta | Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 5, comma 3) |
| Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni | Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 5, comma 3) |
| Dichiarazione infedele: dichiarazione in cui è indicata un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (es. imposta indebitamente detratta, imposte relative a specifiche operazioni imponibili non dichiarate o precedentemente non documentate e/o non registrate, ecc). | Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito (articolo 5, comma 4) |
| Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione e quindi per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione | Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante (articolo 5, comma 5) |
| Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo. Omissione o inesatta indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante, per la determinazione del tributo o di ogni altro elemento utile per i previsti controlli | Sanzione da euro 258 a euro 2.065 (articolo 8, comma 1) |
| Violazioni dell'obbligo di versamento: omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'IVA in acconto, dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'IVA a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale | Sanzione del 30% dell'importo non versato (articolo 13, comma 1) |

## Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

| | |
|---|---|
| Dichiarazione fraudolenta:<br>– indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare pari o superiore a pari a euro154.937,07<br>– indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro 154.937,07 | Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 2, comma 1)<br><br>Reclusione da 6 mesi a 2 anni (articolo 2, comma 3) |
| Dichiarazione fraudolenta:<br>indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti, quando congiuntamente:<br>a) l'imposta evasa è superiore a euro 77.468,53;<br>b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 1.549.370,70 | Reclusione da 18 mesi a 6 anni (articolo 3) |
| Dichiarazione infedele:<br>indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente<br>a) l'imposta evasa è superiore a euro 103.291,38;<br>b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare soggetto ad IVA indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a euro 2.065.827,60 | Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 4) |
| Dichiarazione omessa:<br>quando l'imposta evasa è superiore a euro 77.468,53.<br>Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto | Reclusione da 1 a 3 anni (articolo 5) |
| Omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale:<br>quando l'imposta non versata è superiore a euro 50.000 e il relativo versamento non è effettuato entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto della dichiarazione | Reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-ter) |

5.3

## Pene accessorie

La condanna per taluno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comporta altresì l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo.

# APPENDICE

## ACCONTO IVA *(Rigo VH13)*

L'obbligo del versamento dell'acconto IVA, da effettuare annualmente entro il 27 dicembre, è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5-quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993, ris. n. 157 del 23 dicembre 2004). Per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ecc., individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 370, l'art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2004, n. 311, ha introdotto un particolare metodo di determinazione dell'acconto. In particolare è stato previsto che i citati soggetti che, nell'anno precedente, abbiano versato IVA per un ammontare superiore ai due milioni di euro, sono tenuti a determinare l'acconto in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. Tale metodo di calcolo dell'acconto esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il cosiddetto metodo di calcolo effettivo previsto dal comma 3-bis dell'art. 6 della legge n. 405 del 1990 (cfr. circ. n. 54 del 23 dicembre 2005 e ris. n. 144 del 20 dicembre 2006).

## AGENZIE DI VIAGGIO *(Quadro VG - Sezione1)*

### SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione.

Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore.

Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter.

Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".

In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E ed al regolamento applicativo approvato con D.M. 30 luglio 1999 n. 340, (pubblicato nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1999).

Per la determinazione dei dati da indicare nel Quadro VG - Sezione 1 - è stato predisposto il seguente Prospetto A, che deve essere compilato preliminarmente.

**PROSPETTO A**
**DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGIO)**

| RIGO | VIAGGI | CORRISPETTIVI | COSTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Interamente nella UE | | |
| 2 | Interamente fuori UE | | |
| 3 | Misti | | |
| 4 | **TOTALE** (somma dei righi 1, 2 e 3) | | |
| 5 | **Ripartire i costi misti:** per la parte UE | | |
| 6 | per la parte fuori UE | | |
| | **Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE** | | |
| 7 | Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100 | % | |
| 8 | Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100 | | |
| 9 | Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8) | | |
| 10 | Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8) | | |
| 11 | Ammontare dei costi deducibili (rigo [illegible] + rigo 5) | | |
| 12 | Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione 2006 relativa al 2005) da riportare al rigo VG1 | | |
| 13 | **Base imponibile lorda** [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] da riportare al rigo VG2 | | |
| | ovvero | | |
| 14 | **Credito di costo** [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9] da riportare al rigo VG3 | | |
| 15 | **Base imponibile netta** | | |

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:**

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Unione Europea (UE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **righi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
  Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel modello VR - Sez. 2 - Casella 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
- nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo VG3 della dichiarazione IVA/2006 relativa all'anno 2005.
- nei **righi 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

  $$[\text{rigo } 9 - (\text{rigo } 11 + \text{rigo } 12)]$$

  Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;
- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 20%, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\frac{(\text{rigo } 13 \times 100)}{120}$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\text{rigo } 13 - \frac{(16{,}65 \times \text{rigo } 13)}{100}$$

**Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG**
Il dato di cui al rigo 12 del prospetto A deve essere riportato al rigo VG1. L'importo risultante al rigo 13 deve essere riportato al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 14 che va riportato al rigo VG3.

**Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione**
Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13):
   - l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo **VE22**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
     La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13 , deve essere riportata al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
     Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VF14**, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati;

b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate, mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al **rigo VF14**, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati.

## AGRICOLTURA

### 1. Concetto di produttore agricolo

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Si evidenzia che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, ha modificato la disposizione in esame prevedendo nei confronti degli organismi associativi che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente prodotti dai soci, l'applicazione del regime speciale di detrazione sulla totalità delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici rientranti fra quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 1 del 17 gennaio 2006).

**2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli**

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e da ultimo modificate dal decreto 23 dicembre 2005.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34.

**3. Agricoltori esonerati**

Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale i produttori agricoli che nel 2005 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28, elevato a euro 7.746,85, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 (circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 e circolare n. 154 del 19 giugno 1998, paragrafo 2).

**4. Modalità di compilazione della dichiarazione**

Con il prospetto sotto riportato si forniscono, in relazione alle diverse tipologie di produttori agricoli, chiarimenti in merito alla compilazione dei quadri della dichiarazione.

| **Produttore Agricolo Vol. Aff. ≤ 2.582,28 euro o ≤ 7.746,85 euro cessioni agricole ≥ 2/3 Vol. Aff.** | **ESONERATO DALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produttore Agricolo esonerato che ha superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agricole** | **VE Sez. 1**<br>Operazioni agricole con percentuali di compensazione | **VE Sez. 2**<br>Operazioni diverse con aliquote proprie | **VF**<br>Acquisti registrati | **VH**<br>NO | **VG Sez. 5**<br>**VG50** (da VE sez. 2) per operazioni diverse;<br>**VG62** detrazione spettante per operazioni indicate al VG50;<br>**da VG51 a VG59** (da VE sez. 1)<br>**VG63** detrazione IVA teorica |
| **Produttore Agricolo Vol. Aff. > 2.582,28 euro o > 7.746,85 euro (regime speciale semplificato e regime speciale ordinario)** | **VE Sez. 1**<br>Conferimenti a cooperative con percentuali di compensazione | **VE Sez. 2**<br>Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquota propria | **VF**<br>Acquisti registrati | **VH**<br>**NO** speciale semplificato<br>**SI** speciale ordinario | **VG Sez. 5**<br>**VG50** (da VE sez. 2) per operazioni diverse;<br>**VG62** detrazione spettante per operazioni indicate al VG50;<br>**VG51** a **VG59** da **VE** sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti)<br>**VG63** detrazione IVA teorica |
| **Cooperative e altri soggetti di cui alle lett. b) e c) art. 34** | **VE Sez. 1**<br>Conferimenti a consorzi con percentuali di compensazione | **VE Sez. 2**<br>Cessioni di prodotti agricoli ad aliquota propria. Operazioni diverse ad aliquota propria | **VF**<br>Acquisti registrati | **VH**<br>SI | **VG Sez. 5**<br>**VG50** (da VE sez. 2) per operazioni diverse;<br>**VG62** detrazione spettante per operazioni indicate al VG50;<br>**VG51** a **VG59** da **VE** sez. 1 e sez. 2 (per percentuali di compensazione corrispondenti)<br>**VG63** detrazione IVA teorica |

**5. Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione** ***(Quadro VG*** **- Sezione 5*)***

Si forniscono chiarimenti per le imprese agricole obbligate a compilare la sezione 5 del Quadro VG. Il rigo **VG50** è riservato alle imprese agricole miste, cioè a quelle imprese che hanno effettuato anche

operazioni imponibili diverse da quelle indicate al comma 1 dell'art. 34 e al comma 1 dell'art. 34-bis, a fronte delle quali si detrae l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Si fa presente che per la corretta individuazione delle suddette operazioni diverse occorre fare riferimento all'ampliamento del concetto di attività agricole connesse, introdotto dal nuovo testo dell'art. 2135 del codice civile. Infatti, a seguito della nuova formulazione del suddetto articolo operata dall'art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è stata ridefinita la nozione di imprenditore agricolo, ricomprendendo per connessione tra le attività agricole, soggette al regime speciale IVA previsto dall'art. 34, tutte le attività esercitate dall'imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione a condizione che abbiano per oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali. In tutti i casi in cui viene pertanto soddisfatto il requisito della "prevalenza" dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi non trova applicazione la disciplina della cosiddetta "impresa mista" prevista dal comma 5 dell'art. 34.

Resta invece esclusa dall'applicazione del regime speciale IVA previsto dall'art. 34 l'attività di mera commercializzazione di prodotti acquistati da terzi effettuata dallo stesso imprenditore agricolo, essendo priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, del bosco e di allevamento. Per ulteriori approfondimenti cfr. circolare n. 44 del 14 maggio 2002.

Nel rigo VG50 deve essere riportato l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE) effettuate dalle imprese agricole miste. L'imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo **VG62**. Per il calcolo dell'imposta detraibile nei limiti previsti dal quinto comma dell'art. 34, il contribuente deve provvedere ad effettuare separatamente i calcoli sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 paragrafo 6.4.

### AGRITURISMO *(Quadro VG - Sezione 4)*

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96. Per tali soggetti l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo.

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l'imposta dovuta, di comunicare l'apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, valida anche agli effetti della imposte sui redditi (vedi rigo VO32).

I contribuenti che hanno optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per almeno un triennio, non devono ovviamente compilare il rigo VG40.

Si sottolinea che i produttori agricoli, che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività.

### ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha istituito un regime di detrazione IVA forfettizzato per gli imprenditori agricoli che svolgono le "attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile". Tale regime, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 34-bis, prevede che l'imposta dovuta venga determinata applicando una percentuale di detrazione forfettizzata, pari al 50 per cento, all'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate.

La circolare n. 6 del 16 febbraio 2005, ha precisato che il regime introdotto dall'articolo 34-bis si applica unicamente alle attivita' di fornitura di servizi svolte "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" (cfr. l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile).

Per quanto riguarda il regime contabile, la citata circolare n. 6 del 2005 ha evidenziato che nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui all'articolo 34 e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfettizzata previsto dall'articolo 34-bis, sussiste l'obbligo di adottare la contabilità separata a norma dell'articolo 36. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente decida di optare, relativamente ad entrambe le attività, per l'applicazione dell'imposta nei modi normali. Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione dell'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 34-bis deve essere effettuata barrando la casella 5 del rigo **VO3**.

L'adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all'attività soggetta al regime speciale di cui all'articolo 34 da quelli relativi all'attività soggetta al regime forfettario previsto dall'articolo 34-bis.

Per la determinazione dell'imposta ammessa in detrazione secondo il regime previsto dall'articolo 34-bis è stato previsto, nella sezione 4 del quadro VG, il rigo **VG43**.
Come chiarito dalla circolare n. 6 del 2005, il particolare regime disciplinato dall'articolo 34-bis si rende applicabile anche alle prestazioni di servizi effettuate in via occasionale. In tale ipotesi non sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata ma viene in ogni caso richiesta l'annotazione separata delle predette operazioni.
Al fine di consentire ai contribuenti interessati la presentazione della dichiarazione annuale IVA mediante la compilazione di un unico modulo, è stato previsto, nella sezione 1 del quadro VA, il rigo **VA7**. Il rigo deve essere compilato indicando nei campi 1 e 2, rispettivamente, l'imponibile e l'imposta relativi alle operazioni occasionali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 34-bis, già compresi nel quadro VE. Per quanto riguarda l'IVA ammessa in detrazione, è stato istituito, nella sezione 1 del quadro VL, il rigo **VL5** che deve essere compilato indicando il 50% dell'importo evidenziato al campo 2 del rigo **VA7**. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo **VF17**.
Con il prospetto sotto riportato si forniscono chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione da parte dei produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale disciplinato dall'articolo 34-bis.

| Attività esercitate | Modalità di compilazione della dichiarazione |
| --- | --- |
| Attività agricola in regime art. 34<br>Attività agricola connessa in regime art. 34 bis | Obbligo di adozione di contabilità separata<br>– modulo attività agricola e compilazione sezione 5 quadro VG<br>– modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VG43 |
| Attività agricola in regime ordinario su opzione<br>Attività agricola connessa in regime art. 34-bis | Obbligo di adozione di contabilità separata<br>– modulo attività agricola<br>– modulo attività agricola connessa e compilazione rigo VG43 |
| Attività agricola in regime art. 34<br>Operazioni occasionali in regime art. 34-bis | Distinta annotazione delle operazioni in regime 34 bis<br>– modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art. 34-bis<br>attività agricola compilazione sezione 5 quadro VG<br>operazioni occasionali 34-bis compilazione rigo VA7 e indicazione IVA ammessa in detrazione rigo VL5 |
| Attività agricola in regime ordinario su opzione<br>Operazioni occasionali in regime art. 34-bis | Distinta annotazione delle operazioni in regime 34-bis<br>– modulo comprendente sia i dati relativi all'attività agricola che i dati delle operazioni occasionali con applicazione dell'art.34-bis<br>operazioni occasionali 34 bis compilazione rigo VA7 e indicazione IVA ammessa in detrazione rigo VL5 |

## ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, che prevedeva l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività, ha distinto le attività di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 60/1999, soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA secondo gli speciali criteri dettati dall'articolo 74, sesto comma, dalle attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggette unicamente all'IVA secondo i criteri ordinari e destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 74-quater.
Per i chiarimenti in merito alla riforma della disciplina fiscale applicabile alle attività di intrattenimento e di spettacolo occorre fare riferimento alle circolari n. 165/E del 7 settembre 2000 e n. 247/E del 29 dicembre 1999, alla risoluzione n. 371/E del 26 novembre 2002, circolare n. 1 del 15 gennaio 2003.

### 1. Attività di intrattenimento

Il particolare regime IVA che si rende applicabile alle attività di intrattenimento, disciplinato dall'articolo 74, sesto comma, può essere così sintetizzato nei suoi aspetti principali:
- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento:

– versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24). In particolare dovranno essere indicati i codici tributo 6728 relativo all'imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 544/1999 i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al DPR n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui al sesto comma dell'art. 74 del DPR n. 633/1972 sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa. Tali soggetti certificano, invece, mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l'ingresso o l'occupazione del posto e quindi per partecipare all'intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

L'articolo 74, sesto comma esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell'esercizio di attività di intrattenimento.

Ne consegue, pertanto, l'attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:
- la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
- la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall'articolo 19;
- l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale, nonché della comunicazione annuale dati IVA.

La disciplina del regime forfetario IVA dettata dall'articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione esercitata nell'anno 2006 devono barrare la casella 1 del rigo VO7.

L'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio.

La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

**2. Attività di spettacolo**

Le attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 sono assoggettate esclusivamente all'imposta sul valore aggiunto secondo i principi generali che disciplinano tale tributo.

L'articolo 74-quater, prevede, in deroga alle regole generali in materia di IVA, specifiche disposizioni per le attività spettacolistiche che riguardano:
- individuazione del momento impositivo nell'inizio dell'esecuzione della manifestazione, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento;
- certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio del titolo di accesso emesso attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate.

Inoltre, il quinto comma dell'articolo 74-quater introduce un particolare regime agevolativo, riservato ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti nonché agli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, secondo il quale la base imponibile è determinata nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 8 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, come modificato dall'art. 2, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro :
- esonero dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi;
- esonero dall'obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell'imposta;
- numerazione e conservazione delle fatture ricevute;
- possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- versamento annuale dell'imposta;
- presentazione della comunicazione annuale dati IVA;
- presentazione della dichiarazione annuale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, sussiste l'obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

Ai soggetti destinatari del particolare regime disciplinato dal citato quinto comma dell'articolo 74-quater, è riservato nel modello di dichiarazione il rigo VG42 al fine di indicare la riduzione della base imponi-

bile (cinquanta per cento dei corrispettivi riscossi) prevista dal citato articolo 74-quater, quinto comma. Pertanto, i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e gli esercenti le altre attività elencate dalla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 con volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, devono indicare nella colonna 1 del rigo VG42 l'importo di cui devono essere ridotti i corrispettivi riscossi in relazione alle suddette attività già evidenziati, per il loro intero ammontare e distinti per aliquota d'imposta applicata, nella sezione 2 del quadro VE.
Nella colonna 2 del rigo VG42 dovrà essere indicata la relativa imposta.
Il regime agevolativo dettato dall'articolo 74-quater, quinto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
Sulla base delle disposizioni recate dal citato D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l'opzione relativa all'anno 2006 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l'opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d'affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall'anno solare successivo. Si precisa che per la determinazione del volume d'affari occorre, come chiarito con circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, fare riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno solare di riferimento con riguardo esclusivo alle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Si evidenzia, infine, che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 60/1999, ha riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previgente, un credito d'imposta che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell'IVA o compensato ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il decreto 22 settembre 2000, n. 310, pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2000, n. 254, definisce le condizioni ed i criteri per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta in esame.

**3. Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati**
L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'art. 4, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge 21 maggio 2004, n.128, ha apportato importanti novità in materia di attività sportiva dilettantistica. (vedi anche circolare 22 aprile 2003, n. 21).
In particolare la nuova normativa prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
- società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

Le società sportive dilettantistiche sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c) dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica. Lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro e assicurare il rispetto degli altri principi indicati dall'art.18, 18-bis e 18-ter, della legge n. 289 del 2002 come modificata dal decreto legge n. 74 del 2004.
L'art. 90 della legge n. 289/2002 ha operato, inoltre, numerosi interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico.
In particolare sono state estese alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro le agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L'art. 2, comma 31, della legge n. 350 del 2003 ha esteso alle associazioni bandistiche e cori amatoriali filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro l'applicabilità del regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991, nonché le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, il particolare regime IVA disciplinato dall'art. 74, sesto comma del DPR n. 633 del 1972 applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 si estende, a partire dal 1° gennaio 2004, anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione.
L'articolo 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti ha confermato l'applicabilità da parte dei

predetti soggetti delle disposizioni dettate dall'articolo 74, sesto comma, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Pertanto, nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell'articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell'esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l'articolo 9, comma 3, del citato D.P.R. n. 544/1999, prevede:

- versamento trimestrale dell'IVA mediante il modello di pagamento unificato (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. Si precisa che non sono dovuti gli interessi dell'1%;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture d'acquisto;
- possibilità di certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti, in alternativa ai titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (D.P.R. n. 69 del 13 marzo 2002);
- annotazione, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato D.P.R. n. 544/1999, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, deve essere comunicata osservando le disposizioni dettate, in materia di opzioni e revoche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l'opzione effettuata nell'anno 2006, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30.

L'opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Tuttavia, la perdita in corso d'anno dei requisiti necessari per l'accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l'applicazione dell'IVA secondo i criteri generali dettati dal D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 250.000 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, dall'art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall'art. 74, 6° comma.

## BENI USATI – D.L. n. 41/1995 – *(Quadro VG - Sezione 2)*

I contribuenti che hanno effettuato cessioni rientranti nel regime speciale dei beni usati, per la determinazione dei dati richiesti nella sezione 2 del Quadro VG possono compilare preliminarmente il Prospetto B sotto riportato ovvero il Prospetto C nel caso di agenzie di vendita all'asta che agiscano in nome proprio e per conto di privati sulla base di contratti di commissione.

***AVVERTENZA: si fa presente che per effetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i soggetti passivi di imposta ai quali sia stata addebitata in sede di acquisto dei veicoli l'IVA commisurata al 15% o al 50% della base imponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge citata, applicano, al momento della successiva rivendita, il regime IVA del margine previsto per i rivenditori di beni usati.***

***ATTENZIONE: le cessioni di beni effettuate con l'applicazione del regime speciale del margine devono essere comprese nel quadro VE, ripartite tra le operazioni imponibili e non imponibili, secondo le modalità di seguito indicate. I costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, sostenuti dai soggetti (comprese le agenzie di vendita all'asta) che applicano il metodo analitico e da quelli che applicano il metodo globale, vanno indicati al rigo VF14 della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati annotati nei registri previsti dall'art. 38 del D.L. n. 41/1995, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Invece, le spese generali, non essendo riferibili alle operazioni rientranti nel regime speciale, danno luogo, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 177/E del 22 giugno 1995, alla detrazione della relativa imposta secondo le regole generali. Pertanto, queste ultime andranno indicate nei righi da VF1 a VF11.***

**PROSPETTO B**
**DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)**

| Rigo | Descrizione | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARTE 1** | **Metodo analitico del margine** | | | | | | |
| 1 | Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc. | | | | | | |
| 2 | Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili | | | | | | |
| 3 | Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30) | | | | | | |
| 4 | Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 – (rigo 2 + rigo 3)] | | | | | | |
| **PARTE 2** | **Metodo globale del margine** | | | | | | |
| 10 | Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| 11 | Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili | | | | | | |
| 12 | Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine | | | | | | |
| 13 | Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione 2006 relativa al 2005) | | | | | | |
| 14 | Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) – (rigo 12 + rigo 13)] | | | | | | |
| 15 | **ovvero** Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) – (somma degli importi di rigo 10)] | | | | | | |
| 16 | Margini lordi (*) per aliquota | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| 17 | Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30) | | | | | | |
| 18 | Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 – (rigo 14 + rigo 17)] | | | | | | |
| **PARTE 3** | **Metodo forfetario del margine** | | | | | | |
| 20 | Corrispettivi, al lordo dell'IVA suddivisi per aliquota | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| 21 | Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili | | | | | | |
| 22 | Margini lordi (*) per aliquota | 4 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| 23 | Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30) | | | | | | |
| 24 | Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 – (somma degli importi di rigo 22) – rigo 23)] | | | | | | |

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.
Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, commi 7 e 8 non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

**Parte 1 – Metodo analitico del margine** (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995)
La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41/1995.
I dati da indicare sono i seguenti:
- nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita) ;
- nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
  Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo **VG21**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote;
- nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41/1995, deve essere compreso nel rigo **VE30**;
- nel **rigo 4** occorre comprendere:
  - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
  - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righi 2 e 3 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

**Parte 2 – Metodo globale del margine** (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995)
I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41/1995.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41/1995, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi. I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41/1995;
- nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al rigo **VG22** della dichiarazione IVA/2006 relativa all'anno 2005;
- nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al rigo **VG21**.
- nel **rigo 15** (alternativo rispetto al precedente rigo 14), indicare l'importo del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel rigo **VG22** (vedasi la circolare n. 144/E del 9 giugno 1998);
- nel **rigo 16** ripartire il margine complessivo lordo indicato nel rigo 14, in base alle aliquote applicate. A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2. del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100).
- nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;
- nel **rigo 18** indicare:
  - i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
  - la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

    Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 10 e 11) e la somma dei righi 14 e 17.

I contribuenti che applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche un margine lordo positivo evidenziando, pertanto, una maggiore IVA dovuta, mentre nelle ultime liquidazioni hanno evidenziato, invece, un margine negativo, devono comunque far riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 2006.
Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 2007 è quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG22 della dichiarazione IVA per il 2006.

**Riporto dei dati nel quadro VE della dichiarazione**
Ai fini della corretta determinazione del volume d'affari, i dati relativi al margine della presente parte 2 del prospetto, devono essere ripartiti nel quadro VE secondo i seguenti criteri:
- l'importo di cui al **rigo 16** deve essere riportato nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;
- l'importo di cui al **rigo 17** deve essere compreso nel rigo **VE30**;
- l'importo di cui al **rigo 18** deve essere riportato nel rigo **VE32**.

**Parte 3 – Metodo forfetario del margine** (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995)
I dati da indicare sono i seguenti :
- nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;
- nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del plafond;
- nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel rigo **VG21**. Tali margini devono essere riportati nella **sezione 2 del quadro VE** in corrispondenza delle varie aliquote, suddividendo l'importo tra imponibile e imposta;

– nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del plafond. Tale importo deve essere compreso nel rigo **VE30**.
***Per la determinazione dei margini da indicare nei righi 22 e 23 può essere utilizzata l'apposita tabella***
– nel **rigo 24** indicare:
- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38-quater), il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 20 e 21) e la somma dei righi 22 e 23.
L'importo risultante al **rigo 24** deve essere compreso nel rigo **VE32** tra le altre operazioni non imponibili.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI**
**DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B**

| **METODO FORFETARIO DEL MARGINE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | COL. 1 - PERCENTUALE 25% | COL. 2 - PERCENTUALE 50% | COL. 3 - PERCENTUALE 60% |
| **X1** | Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond | | | |
| **X2** | Corrispettivi al 4% | | | |
| **X3** | Corrispettivi al 10% | | | |
| **X4** | Corrispettivi al 20 % | | | |
| **X5** | Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) + 50% (X1 col. 2) + 60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23 | | | |
| **X6** | Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) + 50% (X2 col. 2) + 60% (X2 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. | | | |
| **X7** | Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) + 50% (X3 col. 2) + 60% (X3 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. 2 | | | |
| **X8** | Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X4 col. 1) + 50% (X4 col. 2) + 60% (X4 col. 3)], da riportare al rigo 22 col. 3 | | | |

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO C (AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA)

Il prospetto è riservato alle case d'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati sulla base di un contratto di commissione ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 41/1995. I dati da indicare in dichiarazione devono essere esposti con le stesse modalità e con i medesimi criteri previsti per le cessioni di beni usati alle quali si applica il metodo analitico del margine.

**PROSPETTO C**
**DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari | |
| **2** | Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti | |
| **3** | Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 – rigo 2) | |
| **4** | Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta) | |
| **5** | Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30) | |
| **6** | Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo1 – (rigo 4 – rigo 5)] | |

I dati da indicare sono i seguenti:

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dagli acquirenti aggiudicatari al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime;
– nel **rigo 2** indicare l'ammontare complessivo degli importi che gli esercenti l'agenzia di vendita all'asta hanno corrisposto ai committenti;
– nel **rigo 3** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi risultante dalla differenza tra il rigo 1 e il rigo 2;
– nel **rigo 4** indicare l'ammontare complessivo dei margini lordi relativi alle operazioni imponibili. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nella **sez. 2 del quadro VE**, secondo l'aliquota applicata;
– nel **rigo 5** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 71 e 72 che concorrono alla formazione del plafond. Il relativo dato deve essere compreso nel rigo **VE30**;
– nel **rigo 6** comprendere:
- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili il cui margine non concorre alla formazione del plafond;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 4) sia alle operazioni non imponibili (rigo 5).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e la somma dei righi 4 e 5 e deve essere compreso nel rigo **VE32**.

***AVVERTENZA: la somma dei righi 2, 14 e 22 del Prospetto B (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei righi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond) nonché dei righi 4 e 5 del prospetto C deve essere riportata al rigo VG21 (margine complessivo lordo).***

## COESISTENZA DI PIÙ REGIMI SPECIALI *(Quadro VA - Sezione 2)*

I soggetti che nel 2006 hanno esercitato un'attività rientrante in un particolare metodo di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, per il quale è prevista la compilazione di una delle sezioni del quadro VG, e che hanno contestualmente effettuato alcune tipologie di operazioni esenti successivamente descritte e/o cessioni occasionali di beni usati, possono predisporre un unico modulo segnalando l'effettuazione di tali operazioni nella sezione 2 del quadro VA ed utilizzando il quadro VG per la sola indicazione del regime speciale adottato.

**Operazioni esenti**

In caso di effettuazione di operazioni esenti meramente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, deve essere barrata la casella del rigo **VA20** e il relativo ammontare deve essere indicato nel rigo **VE33**; gli acquisti inerenti tali operazioni devono essere compresi nel rigo **VF17** e non deve essere pertanto compilata la sezione 3 del quadro VG.

**Cessioni occasionali di beni usati**

In caso di effettuazione di cessioni occasionali di beni usati deve essere barrata la casella del rigo **VA21**. Per la determinazione del margine occorre procedere alla compilazione del prospetto C riportato in Appendice alla voce "Beni usati". Per il riporto dei dati nel quadro VE si rimanda all'Appendice alla voce citata. Per quanto riguarda invece gli acquisti relativi a dette cessioni occasionali, questi vanno compresi nel rigo **VF14**.

## CONTABILITÀ SEPARATE *(Quadro VH)*

Come già precisato in premessa (ai paragrafi 1.2 e 3.2) si avverte che, in caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel quadro VH vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Pertanto, nei corrispondenti righi del quadro VH (VH3, VH6, VH9 e VH12) deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile e indicando nel rigo VH3 l'importo del credito residuo ovvero del minor debito.

Analoga indicazione cumulativa deve essere effettuata nel caso in cui non si intenda effettuare la compensazione tra le risultanze delle liquidazioni mensili e quelle trimestrali in coincidenza del terzo mese di ogni trimestre.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Per i soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, si fornisce il seguente prospetto al fine di illustrare le modalità del riporto del credito IVA da un periodo di liquidazione all'altro:

**1)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di gennaio: da riportare in detrazione nella liquidazione del mese di febbraio;

**2)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di febbraio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di marzo;

**3)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di marzo: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 1° trimestre;

**4)** credito risultante dalla liquidazione relativa al 1° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di aprile;

**5)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di aprile: da riportare da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di maggio;
**6)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno;
**7)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 2° trimestre;
**8)** credito risultante dalla liquidazione relativa al 2° trimestre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa mese di luglio;
**9)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di agosto;
**10)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di agosto: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di settembre;
**11)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di settembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 3° trimestre;
**12)** credito risultante dalla liquidazione relativa al 3° trimestre da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di ottobre;
**13)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di ottobre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di novembre;
**14)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre;
**15)** credito risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre: da riportare in detrazione nella liquidazione relativa al 4° trimestre.

Si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato per le singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Inoltre si ricorda che possono avvalersi della separazione delle attività, ai sensi dell'art. 36, 3° comma, i soggetti che effettuano locazioni sia esenti che imponibili (ad esempio, locazioni di fabbricati strumentali).

## CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI - DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI

I contribuenti di cui all'**art. 22**, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

| | | | |
|---|---|---|---|
| aliquota | 2% | percentuale | 1,95% |
| aliquota | 4% | percentuale | 3,85% |
| aliquota | 8,50% | percentuale | 7,85% |
| aliquota | 10% | percentuale | 9,10% |
| aliquota | 20% | percentuale | 16,65% |

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 110 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
Si fa presente che per le aliquote 7, 7,3, 7,5, 8,3, 8,8 e 12,3 la determinazione dell'imponibile deve essere effettuata dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati, rispettivamente per 107, 107,3, 107,5, 108,3, 108,8 e 112,3 e moltiplicando il quoziente per 100, con l'arrotondamento sopra descritto.
Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati all'unità di euro.
L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati all'unità di euro.

**Esempi:**

*1) Applicazione delle percentuali di scorporo*

| | | |
|---|---|---|
| Totale dei corrispettivi al 20% | | 1.000,00 |
| 16,65% dei corrispettivi | » | 166,50 |
| Imponibile | » | 833,50 |
| Imponibile arrotondato | » | 834,00 |
| IVA (20% di 834,00) | » | 166,80 |
| Imposta arrotondata | » | 167,00 |

*2) Applicazione del metodo matematico*

| | | |
|---|---|---|
| Totale dei corrispettivi al 20% | | 1.000,00 |
| Imponibile = $\frac{1.000,00 \times 100}{120}$ = | » | 833,33 |
| Imponibile arrotondato | » | 833,00 |
| IVA (20% di 833,00) | » | 166,60 |
| Imposta arrotondata | » | 167,00 |

## CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità possono esercitare l'opzione prevista dallo stesso art. 1, comma 3, per effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga esercitata da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo sia divenuto mensile per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato fin dall'inizio dell'anno, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.
In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.
Ai fini di una corretta effettuazione delle liquidazioni periodiche e conseguente esposizione nel quadro VH si fornisce il seguente prospetto:

| Anno 2006 | Codice Tributo versamento | Scadenza versamento | Base di riferimento |
|---|---|---|---|
| VH1 | 6001 | 16 febbraio | dicembre 2005, in caso di inizio attività gennaio 2006 |
| VH2 | 6002 | 16 marzo | gennaio 2006 |
| VH3 | 6003 | 16 aprile | febbraio 2006 |
| VH4 | 6004 | 16 maggio | marzo 2006 |
| VH5 | 6005 | 16 giugno | aprile 2006 |
| VH6 | 6006 | 16 luglio | maggio 2006 |
| VH7 | 6007 | 16 agosto | giugno 2006 |
| VH8 | 6008 | 16 settembre | luglio 2006 |
| VH9 | 6009 | 16 ottobre | agosto 2006 |
| VH10 | 6010 | 16 novembre | settembre 2006 |
| VH11 | 6011 | 16 dicembre | ottobre 2006 |
| VH12 | 6012 | 16 gennaio | novembre 2006 |

| Anno 2007 | Codice Tributo versamento | Scadenza versamento | Base di riferimento |
|---|---|---|---|
| VH1 | 6001 | 16 febbraio | dicembre 2006 |
| VH2 | 6002 | 16 marzo | gennaio 2007 |

## CONTRIBUENTI MINIMI *(Quadro VB)*

**Regime forfetario (art 3, commi da 171 a 176, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)**

L'art 3, commi da 171 a 176, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto per i c.d. contribuenti "minimi".

Sono definiti contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2006 le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2005 sussistevano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno d'imposta, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni di cui all'ultimo comma dell'art. 36.
   Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi percepiti non rilevanti ai fini dell'IVA (art.2, comma 3, art. 7, art. 74, comma 1).
   Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate a regimi speciali;
b) beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
c) assenza di cessioni all'esportazione;
d) compensi corrisposti a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2005 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro.

Sono escluse dal regime forfetario le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

I contribuenti minimi che non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari devono determinare forfetariamente l'IVA dovuta in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali:

– imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
– imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
– esercenti arti e professioni: 84 per cento.

Per approfondimenti vedere le circolari n. 10 del 17 gennaio 1997 e n. 75 del 13 marzo 1997.

## CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA

L'articolo 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto l'articolo 32-bis che prevede un nuovo regime IVA (c.d. "regime di franchigia") applicabile a decorrere dall'anno 2007 nei confronti di determinati contribuenti con un ridotto volume d'affari.

In particolare, il nuovo regime riguarda i contribuenti, persone fisiche, esercenti attività commerciali, agricole e professionali che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all'esportazione. Ai fini della verifica del predetto limite, nel caso in cui il soggetto svolga più attività, anche se gestite con contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, occorre considerare il volume d'affari complessivo.

Possono aderire al presente regime anche i contribuenti che iniziano l'attività qualora ritengano di versare nelle condizioni sopra elencate; in tal caso, la scelta operata è comunicata all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

I soggetti in attività comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione del regime di franchigia presentando la dichiarazione di variazione dati di cui al citato articolo 35 entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

A seguito delle suddette comunicazioni, l'Agenzia delle entrate revoca, se assegnato, il numero ordinario di partita IVA e attribuisce un numero speciale di partita IVA da utilizzare per il periodo di applicazione del regime in esame.

Non possono usufruire del regime di franchigia, invece, i soggetti che già si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta nonché i soggetti non residenti. Sono, inoltre, esclusi quei contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Il regime di franchigia costituisce il regime naturale IVA per i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, tuttavia, è prevista la possibilità di non avvalersene esercitando l'opzione per l'applicazione del-

l'imposta nei modi ordinari. L'opzione è valida per almeno un triennio ed è esercitata, da parte dei contribuenti in attività che intendono continuare ad applicare l'imposta nei modi ordinari, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 442 del 1997, ovvero adottando un comportamento concludente e dandone comunicazione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno per il quale la scelta è stata operata. I soggetti in regime di franchigia, invece, comunicano la predetta scelta presentando la dichiarazione di variazione dati di cui all'art. 35, comma 3, entro i termini dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.

Trascorso il periodo minimo è possibile revocare l'opzione esercitata dandone comunicazione con la dichiarazione di variazione dati di cui al citato art. 35, comma 3, entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

Per quanto riguarda gli obblighi cui sono tenuti i contribuenti in "franchigia" si precisa che gli stessi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto IVA, nonché dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione dati IVA e dell'elenco clienti e fornitori. Sono, altresì, esonerati dall'obbligo di pagamento mediante modalità telematiche di cui all'art. 37, comma 49, del D.L. n. 223 del 2006 delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Rimangono, comunque, alcuni adempimenti in capo a tali soggetti, di seguito elencati:

- obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- obbligo di comunicare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate;
- obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32-bis, i predetti soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni.

I contribuenti in franchigia sono, invece, obbligati al versamento dell'IVA nel caso in cui gli stessi effettuino acquisti intracomunitari ovvero altre operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta in base al particolare meccanismo del "reverse charge". In tali ipotesi, è fatto obbligo integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Al fine di rendere più agevole l'applicazione del regime in argomento, i contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, previo acquisto di idonea apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La richiesta, in carta libera, può essere presentata o spedita, mediante raccomandata, ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa.

Il passaggio dal regime ordinario al regime di franchigia (e viceversa), comporta la necessità di operare la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3. Detta rettifica è effettuata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello di transito nel regime medesimo. Al fine di non rendere eccessivamente oneroso tale adempimento, l'imposta dovuta è versata in un'unica soluzione, ovvero, in tre rate annuali di pari importo da corrispondere entro il termine per il versamento del saldo IVA relativo all'anno precedente a quello nel quale è intervenuta la modifica del regime. È possibile estinguere il debito anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il primo versamento periodico, successivo all'ultima comunicazione telematica dei corrispettivi.

Si fa presente che l'importo derivante dalla predetta rettifica deve essere evidenziato nel **rigo VA45, campo 2**, dell'ultima dichiarazione annuale presentata, relativo all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia.

Inoltre, con l'ultima dichiarazione annuale deve essere corrisposta l'imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate, anche in anni precedenti, nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, ancorché non si sia ancora verificata l'esigibilità.

Qualora il volume d'affari realizzato risulti superiore a 7.000 euro o vengano effettuate cessioni all'esportazione, il regime in argomento cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno successivo. Nel caso in cui, invece, il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio superi del 50 per cento il predetto limite, il regime di franchigia cessa di avere efficacia dall'anno nel corso del quale lo stesso è stato superato . In tale ultima ipotesi sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. L'imposta è versata entro il termine stabilito per il primo versamento periodico successivo alla data di comunicazione telematica dei corrispettivi che hanno determinato il superamento del limite.

Da ultimo, si evidenzia che con la modifica apportata all'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331 del 1993, dal comma 16 dell'articolo 37 del D.L. n. 223, le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia nei confronti di operatori di altro Stato membro non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime di franchigia si rimanda alla circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ed al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2006.

## CREDITI D'IMPOSTA *(Righi VL28 e VL34)*

Si riporta, di seguito, a titolo semplificativo un elenco di particolari crediti d'imposta:

- Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706);
- Investimenti innovativi (articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi) (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994);
- Incentivi per la rottamazione (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403, e art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Incentivi al commercio (art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- Spese di ricerca (art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317);
- Nuove assunzioni da parte delle piccole e medie imprese (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamento n. 311 del 3 agosto 1998, decreto direttoriale 27 agosto 1998, circolare ministeriale n. 219/E del 18 settembre 1998), (art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, circolare ministeriale n. 161/E del 25 agosto 2000);
- Acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL o istallazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL ( D.L. n. 324/97 e D.M. 17 luglio 1998 n. 256 );
- Acquisto di strumenti per la pesatura ( art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 );
- Esercenti sale cinematografiche (art. 20, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, decreto 22 settembre 2000, n. 310, Circ. n. 165/E del 7 settembre 2000). Vedi appendice alla voce "Attività di intrattenimento e spettacolo";
- Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decreto 22 luglio 1998, n. 275 e decreto 18 maggio 2000).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Il contribuente che in sede di liquidazione periodica o in sede di acconto utilizza speciali crediti d'imposta deve indicare, nel campo "debiti" dei righi compresi tra VH1 e VH13, le risultanze delle liquidazioni e l'importo dell'acconto al netto dei crediti utilizzati. La somma dei crediti d'imposta così utilizzati deve essere compresa nel rigo VL28, campo 1. Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere riportato nel rigo VL34.

Se il contribuente utilizza crediti d'imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, non deve riportare alcun dato in dichiarazione.

## DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI *(QUADRO VE)*

Il **quadro VE** deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

**Alla formazione del volume d'affari concorre**, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta, compreso l'imponibile relativo alle operazioni IVA ad esigibilità differita.

**Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari**, pur essendo comprese nel quadro VE, le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36, ultimo comma), nonché le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno in corso. Tali operazioni devono essere comprese nella sezione 2 del quadro VE (righi da VE20 a VE22) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA a debito, e successivamente detratte nella sez. 3 del quadro VE, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo come precisato a proposito dei righi VE38 e VE39.

## ESPORTAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI NON IMPONIBILI *(Righi VE30 e VE32)*

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da inserire nei righi VE30 e VE32 della dichiarazione IVA.

Nel rigo **VE30** si deve indicare l'ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. In particolare devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:
   - le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
   - le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);
   - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma), effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
– i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond e che concorrono a formare l'importo del rigo VG21.

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:
– l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
– l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
– l'ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. 331/1993);
– i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34;
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri (prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili);
– i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.

**Altre operazioni non imponibili**
Nel rigo **VE32**, per quanto concerne le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond devono essere indicate in particolare:
– le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
– le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di cui all'art. 38-quater, primo comma (*per ulteriori chiarimenti vedi istruzioni alla sezione 2 del quadro VE*);
– le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'art. 50-bis, comma quattro, lett. c) e d) del D.L. n. 331/1993;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma quattro, lett. e) ed h) del D.L. n. 331/1993);
– i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma quattro, lett. i) del D.L.n.331/1993).
Sono da comprendere altresì in tale rigo:
– i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 legge 26-2-1987, n. 49);
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Unione europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter (D.M. 30 marzo 1999 n. 340);
– la differenza dei corrispettivi, che non costituisce margine relativi ad operazioni rientranti nel particolare regime previsto dal D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.).

## OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI *(Quadro VA - Sezione 3)*
Si forniscono chiarimenti per l'individuazione delle operazioni da indicare nella sezione 3 del Quadro **VA**. Vanno compresi nel rigo **VA30**, relativo alle operazioni intracomunitarie non imponibili:
**colonna 1**:
– le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese:
• la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
• la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in un altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);

– le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n.633 effettuate dai produttori agricoli rientranti nel particolare regime di cui all'art. 34 dello stesso decreto;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993);

**colonna 2**:
– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili).

Nel rigo **VA31**, relativo agli acquisti intracomunitari, devono inoltre essere compresi:
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990;
– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993.

Nel rigo **VA32**, devono inoltre essere compresi:
– l'ammontare delle importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 e degli art. 68, lett. a) e 70, comma 2;
– l'ammontare delle altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, relative a beni destinati a proseguire verso altro Stato membro dell'Unione europea ovvero le immissioni in libera pratica effettuate senza pagamento del tributo, relative a beni non comunitari destinati a essere introdotti nei depositi IVA;
– l'ammontare delle importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.

***AVVERTENZA: si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VA30 e VA31, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc.), effettuati con altri operatori della UE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.***

## OPERAZIONI RELATIVE ALL'ORO E ALL'ARGENTO

### 1. Generalità

La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, prevede un trattamento fiscale diverso a seconda che si commercializzi oro da investimento o oro diverso da quello da investimento (cosiddetto oro industriale) nonché in relazione ai soggetti che intervengono nella transazione.

Si evidenzia inoltre che le operazioni relative all'argento, aventi determinate caratteristiche, seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per le operazioni relative all'oro diverso da quello da investimento (si rinvia al successivo paragrafo 8).

### 2. Oro da investimento

#### *2.a. Definizione*

L'art. 10, primo comma, n. 11, così come modificato dall'art. 3 della predetta legge n. 7/2000, definisce oro da investimento:

**a)** l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

**b)** le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

#### *2.b. Esenzione*

Il predetto art. 10, primo comma, n. 11 prevede l'esenzione dall'imposta per le cessioni di oro da investimento, anche sotto forma di titoli, per le operazioni finanziarie previste dall'art. 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, se riferite all'oro da investimento, nonché per le intermediazioni relative alle dette operazioni.

Si ricorda che il citato art. 67, comma 1 del TUIR prevede:
- **lett. c-quater** "i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti";
- **lett. c-quinquies** "le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".

In particolare, rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
- cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo;
- *"swaps"*, contratti *future* e *forward*, operazione di pronti contro termine, nonché altri strumenti finanziari che comportano il trasferimento del relativo diritto di proprietà o di credito sull'oro da investimento;
- intermediazioni, comprensive delle prestazioni di mandato e di mediazione, relative alle precedenti operazioni.

Le operazioni in questione, in quanto esenti, vanno evidenziate dai soggetti cedenti nel quadro VE al rigo **VE33** e dai cessionari nel quadro VF al rigo **VF15**, comprendendovi oltre agli acquisti interni anche quelli intracomunitari e le importazioni.
Inoltre le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento vanno anche ricomprese rispettivamente nei righi **VA30**, **VA31** e **VA32**.

### *2.c. Opzione per la tassazione*

I soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA anche solo per singole cessioni. ***Tale facoltà , limitatamente alle singole cessioni, è stata estesa anche a coloro che commerciano oro da investimento, in forza dell'art. 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342***. Nel caso di esercizio dell'opzione l'applicazione dell'imposta è a carico del cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, il quale dovrà adottare il meccanismo del c.d. reverse-charge (vedi par. 4b).
L'opzione pertanto, sia se riferita a singole operazioni che alla globalità delle stesse, può essere esercitata solo in relazione a cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga facoltà è concessa anche agli intermediari.
Si ricorda che i soggetti interessati devono dare comunicazione dell'opzione nell'anno successivo, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, e cioè nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la scelta è stata operata, mediante la barratura della corrispondente casella nel rigo **VO13** (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revoche").
L'opzione ha effetto per almeno tre anni, fino a revoca, qualora sia riferita alla generalità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.R. n. 442/97.
Ai fini della compilazione della dichiarazione, le operazioni sull'oro da investimento divenute imponibili per opzione, vanno evidenziate nel rigo **VE35**, **campo 1**, insieme a quelle relative all'oro cosiddetto "industriale" e all'argento puro, cui l'imposta si applica con il sistema del reverse-charge.

### 3. Diritto a detrazione

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, l'art. 19 contiene due distinte disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione degli operatori del mercato dell'oro.
La prima è recata dal **terzo comma, lett. d) dell'art. 19** citato, in cui si dispone che la regola della non detraibilità, prevista quale principio generale in relazione all'effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, non opera in relazione alle "cessioni di oro di cui all'art. 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento".
La seconda disposizione è contenuta nel **comma 5-bis dell'art. 19**, in cui è stabilito che la limitazione al diritto alla detrazione non opera per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. d) sopra riportata.
La deroga contenuta nel citato comma 5-bis opera in relazione alla tipologia di acquisti espressamente previsti dalla disposizione citata e cioè "per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".
I soggetti di cui al citato comma 5-bis devono evidenziare distintamente nella contabilità i sopra elencati acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione indicando l'ammontare dell'IVA detraibile nel rigo **VG37**.
Si evidenzia che nel particolare caso in cui i soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 19, abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, non deve essere barrata la casella di cui al rigo **VG33** e l'IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui al citato art. 19, comma 5-bis, deve essere indicata nel rigo VG37.

*Inoltre, i contribuenti che nell'ambito della propria attività rientrano sia nella disciplina di cui all'art. 19, terzo comma, lett. d), che in quella del successivo comma 5-bis, devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e sono tenuti a compilare, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, due moduli al fine di evidenziare l'IVA ammessa in detrazione distintamente per ciascun regime.*

### 4. Oro diverso da quello da investimento

#### *4.a. Definizione*

La seconda tipologia di oro disciplinata dalla legge n. 7 del 2000 riguarda l'oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale), cioè il "materiale d'oro" di qualunque altra forma e purezza ed i prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Rientrano inoltre nella definizione di oro diverso dall'oro da investimento, l'oro in lamine, nonché i lingotti e le placchette non aventi i requisiti di peso, forma e purezza per essere considerati oro da investimento, nonché i rottami d'oro non più idonei al consumo finale destinati ad una successiva lavorazione o trasformazione (cfr. risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002).
Nelle ipotesi sopra descritte trattasi di oro destinato ad uso essenzialmente industriale.

#### *4.b. Modalità di applicazione dell'imposta – meccanismo del reverse-charge*

Per l'oro diverso dall'oro da investimento è previsto l'assoggettamento all'imposta delle relative cessioni con il meccanismo del c.d. reverse- charge.
Tale meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 17, si caratterizza per un'inversione del carico tributario, a seguito del quale il cessionario diventa il debitore dell'imposta in luogo del cedente. Quest'ultimo, pertanto, deve emettere fattura per le cessioni interessate da tale disciplina senza addebito di imposta con l'indicazione "IVA non applicata ai sensi dell'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972" ed il cessionario è tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.
Ai fini dell'assolvimento dell'IVA il cessionario annota quindi il documento, così integrato, nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro di cui all'art. 25, al fine di operare la relativa detrazione.
Tali operazioni costituiscono comunque volume d'affari per il soggetto cedente.
Il meccanismo del *reverse-charge* si applica oltre che alle cessioni del cosiddetto oro industriale, come sopra definito, anche alle cessioni di oro da investimento imponibili per opzione, nonché alle cessioni di argento puro (per il quale si fa rinvio al par. 8), qualora effettuate nei confronti dei soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale i soggetti che hanno effettuato acquisti di oro con il predetto meccanismo devono indicare, al fine di determinare l'imposta dovuta, l'imponibile e la relativa imposta nel rigo **VJ7** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro industriale e argento puro, nel rigo **VJ9** per gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro e nel rigo **VJ8** per gli acquisti all'interno dello Stato di oro da investimento imponibile per opzione.
Si ricorda inoltre che nel rigo **VA30 campo 1** vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e di argento puro, mentre nei righi **VA31** e **VA32** vanno computati rispettivamente gli acquisti intracomunitari e le importazioni dei medesimi beni.
L'ammontare dei suddetti acquisti deve essere riportato anche nel **quadro VF** in corrispondenza della relativa aliquota.
Si precisa inoltre che le cessioni di oro industriale, se effettuate nei confronti di privati consumatori, sono imponibili secondo le regole ordinarie dell'imposta (con addebito dell'IVA da parte dei cedenti).

### 5. Rimborso dell'imposta

Al fine di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile i contribuenti legittimati devono includere nel computo di cui all'art. 30, terzo comma, lett.a), così come integrato dalla legge n. 7/2000, le operazioni relative alle cessioni di oro da investimento, imponibili per opzione, nonché quelle relative all'oro industriale e all'argento puro, effettuate a norma dell'art. 17, comma quinto.
Si precisa che ai fini del calcolo dell'aliquota media di cui alla citata lettera a), le suddette operazioni sono da considerarsi ad aliquota zero.
Si ricorda che i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di oro e argento puro devono ricomprendere dette operazioni nel calcolo di cui alla lett. b), del citato articolo 30, terzo comma.

### 6. Importazioni di oro

Nel caso di importazioni concernenti oro da investimento, ai fini dell'esenzione da IVA, l'operatore deve presentare in dogana una dichiarazione attestante che l'oro importato possiede tutti i requisiti di forma, peso e purezza, previsti dalla legge.
Per quanto riguarda, invece, le importazioni di oro diverso dall'oro da investimento effettuate da soggetti passivi residenti nel territorio nazionale, l'imposta, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, è materialmente assolta in un momento successivo, in maniera analoga a quella prevista per le cessioni interne (art. 70, quinto comma).

In sostanza, in tale ipotesi l'assolvimento del tributo avviene mediante annotazione del documento doganale, rispettivamente, nel registro delle fatture o dei corrispettivi, con riferimento al mese di rilascio del documento medesimo, e nel registro degli acquisti agli effetti della detrazione.
"La modalità in parola comporta, come per le importazioni di oro da investimento, l'allegazione da parte di detti soggetti passivi, a corredo della dichiarazione doganale, di un'attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente specificato il titolo per il quale si rende operante la norma invocata". *(circolare 15 febbraio 2000, n. 24/D).*
Le importazioni di oro da investimento vanno indicate nel rigo **VF15**, mentre le importazioni di oro cosiddetto "industriale" vanno evidenziate nel rigo **VF11**, nonché nel rigo **VJ11** al fine di determinare l'imposta dovuta.
Si precisa inoltre che dette importazioni, di oro industriale, di oro da investimento e di argento puro, vanno comprese anche nel rigo **VA32**.

**7. Operazioni relative all'oro effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi**
L'art. 4, quinto comma, prevede che le operazioni relative all'oro e alle valute estere non sono considerate commerciali limitatamente a quelle effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; trattasi pertanto di operazioni per le quali permane l'esclusione dall'imposta, mentre le analoghe operazioni effettuate dalle banche agenti rientrano ora nel campo di applicazione dell'IVA.

**8. Operazioni relative all'argento**
Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000, l'argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi (c.d. argento puro) segue la disciplina di cui agli artt. 17, quinto comma e 70, quinto comma, come modificati dalla predetta legge.
Ne consegue che l'argento rispondente a tale definizione segue lo stesso trattamento fiscale previsto per l'oro cosiddetto "industriale", pertanto l'imposta è applicata tramite il meccanismo denominato *reverse-charge* e le importazioni seguono la disciplina illustrata al punto 6. Si rinvia quindi alle istruzioni già dettate per l'oro industriale anche per quanto riguarda la compilazione del modello di dichiarazione annuale.
Allo stesso modo le cessioni relative all'argento puro rientrano nel computo dell'aliquota media, al fine del rimborso di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c).

**9. Adempimenti degli odontotecnici e di altri operatori sanitari**
Per effetto della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha disciplinato le operazioni relative all'oro e all'argento i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie ed in particolare gli odontotecnici ed i dentisti che effettuano esclusivamente operazioni esenti dall'IVA di cui all'art. 10, n. 18, sono obbligati, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, con applicazione del meccanismo del c.d. *reverse-charge,* acquisti di:
– materiale d'oro e di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Da tali prodotti sono escluse le leghe e paste ad uso dentale aventi le caratteristiche del "dispositivo medico" di cui al D.L. n.46/1997 (cfr. risoluzione n. 168 del 26-10-2001);
– argento.

In relazione agli adempimenti contabili si ricorda che, per tale categoria di contribuenti, il D.P.R. n. 315 del 27 settembre 2000 prevede la facoltà di effettuare liquidazioni e versamenti dell'IVA relativamente ad ogni trimestre senza obbligo di comunicazione dell'opzione e senza applicazione degli interessi.
Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alla *circolare n. 216/E del 27 novembre 2000.*

## OPZIONI E REVOCHE *(Quadro VO)*

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2007 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come già precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Con la citata circolare n. 209/E del 1998, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina delle opzioni recata dal suddetto regolamento n. 442 del 1997. In particolare è stato chiarito che l'art. 1, comma 1, del citato regolamento consente la possibilità di revocare l'opzione già comunicata, qualora intervengano nuove disposizioni normative. Pertanto, nel quadro VO deve essere comunicata la scelta esercitata in forza delle modifiche normative intervenute e non la revoca della precedente opzione già comunicata.

Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui la scelta è stata operata. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella.

### PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Codice di attività (*Rigo VA2*)

Le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione (Enti pubblici territoriali, Organi dello Stato ecc.) sono contraddistinte dal codice attività 75.11.1.

Si verifica, a volte, un'errata indicazione del codice attività da parte di alcuni dei predetti enti, nei casi in cui gli stessi gestiscano, oltre quella istituzionale, più attività commerciali o agricole con contabilità separata. In tal caso si precisa che l'ente deve presentare tanti moduli quante sono le contabilità gestite separatamente. Sul primo di detti moduli occorre indicare il codice attività 75.11.1 (che individua l'attività istituzionale della Pubblica Amministrazione), mentre su quelli successivi il codice dell'attività prevalente cui il modulo stesso si riferisce.

### REGIMI FISCALI AGEVOLATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, n. 388

Gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno introdotto due regimi fiscali agevolati riservati alle persone fisiche e destinati, rispettivamente, il primo alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed il secondo alle attività marginali.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto i regimi agevolati in esame prevedono esclusivamente alcune semplificazioni degli obblighi contabili ed in particolare:

- esonero dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dall'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici;
- esonero dal versamento dell'acconto annuale, anche nel primo anno in cui sia cessato il regime agevolato.

Restano invece fermi i seguenti adempimenti:

- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte dei contribuenti di cui all'art. 13, il cui volume d'affari nell'anno 2006 è stato superiore a 25.822,84 euro;
- presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento annuale dell'imposta.

In conseguenza delle semplificazioni contabili sopra descritte, i soggetti che si sono avvalsi dei regimi fiscali previsti dagli articoli 13 e 14 della citata legge n. 388 del 2000, **non dovranno compilare il quadro VH** relativo alle liquidazioni periodiche.

Si evidenzia che l'eventuale superamento dei limiti previsti dal comma 2, lettera c), dell'articolo 13 o dal comma 1, dell'articolo 14 citati, in misura inferiore o pari al cinquanta per cento, comporta la decadenza da tutti gli esoneri previsti dai regime agevolati in esame a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il superamento si è verificato ovvero dallo stesso anno d'imposta se il totale dei ricavi o compensi superi del 50 per cento i predetti limiti.

Per approfondimenti sui regimi in argomento vedi:

- provvedimento 8 febbraio 2001;
- provvedimento 28 febbraio 2001;
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo);
- provvedimento 14 marzo 2001 (regime fiscale agevolato per le attività marginali);
- provvedimento 26 marzo 2001;
- circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001;
- circolare n. 8/E del 26 gennaio 2001;
- circolare n. 23/E del 9 marzo 2001;
- circolare n. 59/E del 18 giugno 2001;
- circolare n. 157/E del 23 dicembre 2004.

### RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2) *(Quadro VG - Rigo VG70)*

Al fine di facilitare il calcolo dell'importo complessivo delle rettifiche da indicare nel rigo **VG70**, è stato predisposto il prospetto D.

È stato predisposto un apposito rigo per ogni tipologia di rettifica disciplinata dall'art. 19-bis2, e un rigo per la correzione della detrazione spettante in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti ai sensi dell'art. 19, comma1. I relativi importi devono essere indicati con il segno (+) o (–) a seconda che si tratti di un aumento o di una diminuzione della detrazione.

**PROSPETTO D**
**RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art. 19 bis - 2** | **1** | Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1) | |
| | **2** | Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2) | |
| | **3** | Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3) | |
| | **4** | Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4) | |
| **Art. 19, comma 1** | **5** | Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti | |
| **TOTALE** | **6** | Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VG/0) | |

**Rigo 1**, rettifica per i beni non ammortizzabili e i servizi qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Per determinare la misura della rettifica occorre fare riferimento all'ammontare della detrazione operata in via presuntiva all'atto dell'acquisto e di quella spettante nel momento del loro primo utilizzo. Qualora il loro primo utilizzo avvenga nel corso dell'anno di acquisto la rettifica non deve essere compresa in tale campo in quanto nella dichiarazione viene contabilizzato l'importo detraibile determinato in base all'effettivo primo utilizzo. Ovviamente quando il primo utilizzo avviene negli anni successivi a quello di acquisto occorre effettuare la rettifica.

**Rigo 2**, rettifica per i beni ammortizzabili in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei 4 anni successivi; la rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

**Rigo 3**, rettifica per mutamenti di regime fiscale.
Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:
- mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive effettuate tale da avere riflessi sull'entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di modifiche legislative, da un regime di totale esenzione ad un regime di totale imponibilità o viceversa o a seguito dell'opzione per la separazione delle attività ex art. 36);
- adozione o abbandono, per opzione o in forza di legge, di un regime speciale che ha alla base un sistema forfetario per la detrazione dell'imposta a monte, come ad esempio, si verifica nei settori dell'agricoltura, dello spettacolo, ecc.;
- mutamenti nell'attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del diritto alla detrazione.

**Rigo 4**, rettifica per variazione del pro-rata.
La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché delle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve essere comunque eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore ai dieci punti. Oltre che nell'ipotesi da ultimo descritta, la rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi. In quest'ultimo caso, tale scelta deve essere comunicata barrando la casella in corrispondenza del rigo VO1.
Nel caso di cessione di beni ammortizzabili prima della scadenza del periodo nel quale devono essere effettuate le rettifiche, questa va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo, considerando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta. In tali ipotesi, comunque, l'imposta suscettibile di recupero da parte del contribuente non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta sulla cessione del bene ammortizzabile.

**Rigo 5**, variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (cfr. circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997). Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza

delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alla percentuale di detrazione applicabile nell'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata nel presente rigo.

**Rigo 6**, totale delle rettifiche; deve essere riportata la somma algebrica degli importi indicati nei righi da 1 a 5. Tale dato deve essere poi riportato nel rigo **VG70**.

## ROTTAMI

L'art. 74, commi 7 e 8, per le cessioni di rottami e altri materiali di recupero prevede che l'imposta è dovuta dal cessionario soggetto passivo d'imposta secondo il particolare meccanismo d'inversione contabile, *c.d. reverse-charge*. L'acquirente è tenuto ad integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e ad annotarla nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 o nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 al fine di comprenderla nelle liquidazioni periodiche. Inoltre, la stessa fattura deve essere anche annotata nel registro degli acquisti di cui all'art. 25, al fine di operare la detrazione d'imposta.
La predetta disciplina trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano le cessioni dei beni individuati nei commi 7 e 8 dell'art. 74. Resta ferma l'applicazione del regime ordinario IVA alle medesime cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Per quanto concerne le **importazioni** dei medesimi beni l'art. 70, comma 6, prevede, in deroga ai criteri ordinari di riscossione dell'imposta sulle importazioni, che la stessa non è versata in dogana ma assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli articoli 23 o 24, nonché, ai fini della spettante detrazione, nel registro di cui all'articolo 25.
Con il seguente prospetto si forniscono indicazioni per il riporto di tali operazioni nei quadri della dichiarazione.

| CEDENTE | CESSIONARIO |
|---|---|
| Cessioni verso San Marino VA34; VE30 | Acquisti all'interno VF11; VJ6 |
| Cessioni intracomunitarie VA30 campo 1; VE30 | Acquisti da San Marino VA35 campo 1; VF11; VJ1 |
| Esportazioni VA33; VE30 | Acquisti intracomunitari VA31; VF11; VJ9 |
| Cessioni all'interno effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta VE34 | Importazioni VA32; VF11; VJ10 |
| Cessioni all'interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sez. 2 | |

## SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

***ATTENZIONE: con risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha precisato che possono partecipare alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u. c. anche le società estere, residenti in paesi comunitari, che abbiano forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante identificazione diretta ai sensi dell'art. 35 ter.***

**Prospetti società controllante**

L'ente o la società controllante è tenuto a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:
– prospetto riepilogativo IVA 26PR/2007, compreso nella propria dichiarazione annuale IVA;
– prospetto delle liquidazioni periodiche Modello IVA 26LP/2007 che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione IVA (cioè, dal 1° febbraio al 31 luglio 2007), all'agente della riscossione competente, allegando copia del Prospetto IVA 26PR/2007. Inoltre, si precisa che al suddetto modello IVA 26LP devono essere allegate le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Si rammenta che per le società o gruppi societari il cui bilancio consolidato esprima un patrimonio netto superiore a 258.228.449,54 euro, la garanzia può essere prestata per tutte le società controllate risultanti dall'ultimo bilancio consolidato presentato, relativamente alle eccedenze di credito da queste compensate, mediante diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'obbligo di restituire all'Amministrazione Finanziaria la somma garantita (Circolare 22 giugno 1998, n. 164).

Inoltre, è possibile beneficiare dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i crediti compensati dalle società controllanti e controllate qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 38-bis. A tal fine le condizioni delle lettere a), b) e c) del citato comma 7 dell'art. 38 bis devono sussistere in capo alla società o ente partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo da cui deriva il credito (Circolare 4 marzo 1999, n. 54).

Come è già stato evidenziato nel paragrafo 3.4, le società che per l'anno 2006 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma. Peraltro, la dichiarazione IVA deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui una società abbia partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per un periodo inferiore all'anno a seguito, ad esempio, di perdita dei requisiti di controllo nel corso dell'anno ovvero di operazioni straordinarie.

Si ricorda inoltre che non sono ammessi alla compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 i crediti e debiti IVA trasferiti all'ente o società controllante dalle società che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, u. c. (art. 8 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Sono invece ammessi alla suddetta compensazione i crediti e i debiti IVA risultanti dal prospetto riepilogativo (prospetto IVA 26PR) della dichiarazione di gruppo compilato dall'ente o società controllante.

Si ricorda inoltre, come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che, in caso di compensazione parziale dei crediti trasferiti dalle singole società, è compito dell'ente o società controllante attestare la specifica imputazione alle società del gruppo dell'eccedenza di credito effettivamente compensata. Tale attestazione doveva in passato essere allegata alle dichiarazioni annuali delle singole società controllate, nella vigente modulistica, l'adempimento dell'allegazione è stato di fatto sostituito con le indicazioni richieste nella dichiarazione della società controllante, nella campo 7 del quadro VS del prospetto riepilogativo IVA 26/PR, relativo alle eccedenze di credito compensate da ogni singola società. Si ricorda inoltre che ai fini della determinazione dell'importo delle eccedenze di credito complessivamente compensate dalle società nell'ambito del gruppo – e per il quale devono essere prestate le garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 da parte delle singole società i cui crediti sono stati compensati – occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle eccedenze di debito trasferite dalle altre società appartenenti allo stesso gruppo, ridotto dell'ammontare dei versamenti d'imposta effettuati dall'ente o società controllante nel corso dell'anno.

I dati del **prospetto riepilogativo IVA 26PR/2007** sono contenuti all'interno della dichiarazione annuale IVA da presentare da parte dell'ente o società controllante. In particolare:

– il **quadro VS** contiene l'elenco di tutte le società (compresa la stessa controllante), che hanno partecipato nell'anno alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per ciascuna di esse occorre indicare, l'importo richiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo richiesto dal gruppo), il relativo presupposto, nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata con debiti trasferiti da altre società del gruppo.

Nella sezione 3 del quadro VS occorre indicare l'eccedenza di credito del gruppo riportata dall'anno precedente, utilizzata nel corso dell'anno 2006, per compensare debiti trasferiti dalle singole società del gruppo;

– nel **quadro VV** sono indicate le liquidazioni periodiche del gruppo;
– nel **quadro VW** sono indicati i dati relativi alla liquidazione dell'imposta annuale di gruppo;
– nel **quadro VY** sono indicati i dati relativi all'IVA da versare o al credito d'imposta di gruppo;
– nel **quadro VZ** occorre indicare i dati relativi alle eccedenze detraibili di gruppo dei due anni precedenti, al fine del rimborso di gruppo (eventuale) della minore eccedenza detraibile del triennio.

**Causale di rimborso**

Il codice della causale di rimborso deve essere desunto dalla Tabella sotto riportata e va indicato, per ogni società controllata per la quale viene richiesto il rimborso di gruppo, nel Quadro VS, campo 5, del Prospetto IVA 26 PR da compilare da parte della società controllante.

**TABELLA DELLE CAUSALI DI RIMBORSO**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Cessazione dell'attività | |
| 2 | Art. 30, c. 3, lett. a) | - Aliquota media |
| 3 | Art. 30, c. 3, lett. b) | - Effettuazione operazioni non imponibili |
| 4 | Art. 30, c. 3, lett. c) | - Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche |
| 5 | Art. 30, c. 3, lett. d) | - Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7) |
| 6 | Art. 30, c. 3, lett. e) | - Condizione art. 17, 2° comma |
| 7 | Art. 34, comma 9 | - Esportazioni e altre operazioni non imponibili |

## SOGGETTI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI *(Compilazione del rigo VA40 e del quadro VH)*

### Modalità di compilazione del rigo VA40

TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI

**1 Vittime di richieste estorsive e dell'usura**

L'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

**2 Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM**

Articolo 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 e articolo 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507.
Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

**3 Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 31.10. 2002**

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 sono stati ulteriormente prorogati al **31 dicembre 2006** dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006).

**4 Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti**

I soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti dovranno indicare nell'apposita casella il codice 4.

### Modalità di compilazione del quadro VH

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi l'apposita Tabella) devono comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, deve essere indicato nel rigo **VL29** l'importo dei versamenti periodici e dell'acconto dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione.

## STATO ESTERO DI RESIDENZA

### ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

| Paese | Codice |
|---|---|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALDERNEY C.I. | 794 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA ISOLE | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE ISOLE | 234 |
| BAHAMAS | 160 |
| BAHRAIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BARBUDA | 795 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET ISLAND | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMBOGIA | 135 |
| CAMERUN | 119 |
| CAMPIONE D'ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE ISOLE | 256 |
| CAYMAN (ISOLE) | 211 |
| CECA (REPUBBLICA) | 275 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS ISLAND | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA | 016 |
| CIPRO | 101 |
| CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA | 279 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLAND | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) | 018 |
| COOK ISOLE | 237 |
| COREA (REPUBBLICA DI) | 084 |
| COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) | 074 |
| COSTA D'AVORIO | 146 |
| COSTA RICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA (REPUBBLICA) | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TIMOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| EL SALVADOR | 064 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 796 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FAEROER (ISOLE) | 204 |
| FALKLAND (ISOLE) | 190 |
| FIJI | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM ISOLA DI | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY C.I. | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD AND MCDONALD ISLAND | 284 |
| HERM C.I. | 797 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRAQ | 038 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISOLE SALOMONE | 191 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY C.I. | 202 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN ISOLA | 203 |
| MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL (ISOLE) | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURITIUS | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) | 215 |
| MIDWAY ISOLE | 177 |
| MOLDOVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OMAN | 163 |
| PAESI BASSI | 050 |
| PAESI NON CLASSIFICATI | 799 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU | 216 |
| PANAMA | 051 |
| PANAMA ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PERU' | 053 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO DI MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REPUBBLICA SUDAFRICANA | 078 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUANDA | 151 |
| RUSSIA (FEDERAZIONE DI) | 262 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT KITTS E NEVIS | 195 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SAINTE LUCIA | 199 |
| SAINT PIERRE E MIQUELON | 248 |
| SAMOA OCCIDENTALI | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) | 093 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SARK C.I. | 798 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 288 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCHIA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST. HELENA | 254 |
| ST. VINCENT E LE GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI | 069 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAM | 124 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS (ISOLE) | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE (ISOLE) | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE ISOLE | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |

# MODELLO IVA 2007

Periodo d'imposta 2006

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003**

***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

**Modalità del trattamento**

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

**Diritti dell'interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

***La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa

**DATI DEL CONTRIBUENTE**

PARTITA IVA | Impresa artigiana iscritta all'albo 1 | Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2

Indirizzo di posta elettronica | TELEFONO prefisso numero | FAX prefisso numero

**Persone fisiche**

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale

Comune | Provincia (sigla) | Codice Comune

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica

Sede legale

Comune | Provincia (sigla) | Codice Comune

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune | Provincia (sigla) | Codice Comune

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

**Soggetti non residenti**

Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Numero di identificazione IVA Stato estero

Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione

**Riservato al soggetto che opera anche mediante stabile organizzazione**

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)**

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica | Provincia (sigla) | Cap

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Art. 74 bis | Data di nomina giorno mese anno | Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno | Data di fine procedura giorno mese anno | Procedura non ancora terminata

**DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI**

Codice fiscale

Cognome (o ufficio) | Nome

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Stato estero (riservato ai residenti all'estero) | Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea

Località di residenza | Indirizzo estero

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Firma

**SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE**

Firma

**MODELLO IVA 2007**
Periodo d'imposta 2006

IVA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

**QUADRO VA**
**INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

**Sez. 1** - Dati analitici generali

**VA1**
**Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
**Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni starordinarie** — Credito dichiarazione IVA/2006 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 — 4 ,00
**Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa**
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ 1

**VA3** **Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF20) nei seguenti importi:**

| 1 Beni ammortizzabili | 2 Beni strumentali non ammortizzabili | 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi | 4 Altri acquisti e importazioni |
|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

**VA4** In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella 1

**VA5** **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

**VA6** **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)**
Denominazione del fondo 1 — Numero Banca d'Italia 2

**VA7** Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse — Imponibile 1 ,00 — Imposta 2 ,00

**Sez. 2** - Coesistenza di più regimi speciali IVA. Casi particolari

**Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG**

**VA20** Barrare la casella se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili 1

**VA21** Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) 1

**Sez. 3** - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VA30** Operazioni intracomunitarie | Cessioni di beni 1 ,00 | Prestazioni di servizi 2 ,00 |
| **VA31** Acquisti intracomunitari di beni | Imponibile 1 ,00 | Imposta 2 ,00 |
| **VA32** Importazioni | Imponibile 1 ,00 | Imposta 2 ,00 |
| **VA33** Esportazioni | 1 ,00 | |

**Operazioni con la Repubblica di San Marino:**
**VA34** Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi 1 ,00
**VA35** Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA 1 ,00 — con pagamento IVA 2 ,00

**Sez. 4** - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate

**VA40** **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

**VA41** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2005 (imponibile e imposta) 1 ,00 — 2 ,00

**VA42** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2006 (imponibile e imposta) 1 ,00 — 2 ,00

**VA43** **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 — Importo compensato nell'anno 2006 2 ,00

**VA44** Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

**VA45** **Regime di franchigia di cui all'art. 32-bis** — Rettifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 — 2 ,00

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRI VB-VC-VD
CONTRIBUENTI MINIMI,
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

Mod. N.

**QUADRO VB** CONTRIBUENTI MINIMI

| Rigo | Descrizione | | |
|---|---|---|---|
| VB1 | Indicare il volume d'affari oppure barrare la casella in assenza di operazioni attive | 1 | 2 ,00 |
| VB2 | Totale imposta sulle operazioni imponibili | | ,00 |
| VB3 | Percentuale di forfettizzazione dell'imposta | 73% | 60% 34% |
| VB4 | Imposta forfettaria (da riportare al rigo VL1) (rigo VB2 x percentuale rigo VB3) | | ,00 |

**QUADRO VC** ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE

| Rigo | Mese | PLAFOND UTILIZZATO 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | ANNO IMPOSTA 2006 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | ANNO IMPOSTA 2005 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1 | GEN | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC2 | FEB | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC3 | MAR | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC4 | APR | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC5 | MAG | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC6 | GIU | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC7 | LUG | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC8 | AGO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC9 | SET | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC10 | OTT | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC11 | NOV | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC12 | DIC | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| VC13 | TOTALE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2006 1 ,00
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2006 2 SOLARE 3 MENSILE

**QUADRO VD** CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

| Rigo | 1 CODICE FISCALE | 2 IMPORTO | Rigo | 1 CODICE FISCALE | 2 IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| VD2 | | ,00 | VD12 | | ,00 |
| VD3 | | ,00 | VD13 | | ,00 |
| VD4 | | ,00 | VD14 | | ,00 |
| VD5 | | ,00 | VD15 | | ,00 |
| VD6 | | ,00 | VD16 | | ,00 |
| VD7 | | ,00 | VD17 | | ,00 |
| VD8 | | ,00 | VD18 | | ,00 |
| VD9 | | ,00 | VD19 | | ,00 |
| VD10 | | ,00 | VD20 | | ,00 |
| VD11 | | ,00 | VD21 | | ,00 |

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

| Rigo | 1 CODICE FISCALE | 2 IMPORTO | Rigo | 1 CODICE FISCALE | 2 IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| VD31 | | ,00 | VD41 | | ,00 |
| VD32 | | ,00 | VD42 | | ,00 |
| VD33 | | ,00 | VD43 | | ,00 |
| VD34 | | ,00 | VD44 | | ,00 |
| VD35 | | ,00 | VD45 | | ,00 |
| VD36 | | ,00 | VD46 | | ,00 |
| VD37 | | ,00 | VD47 | | ,00 |
| VD38 | | ,00 | VD48 | | ,00 |
| VD39 | | ,00 | VD49 | | ,00 |
| VD40 | | ,00 | VD50 | | ,00 |

| Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| VD51 | TOTALE CREDITI RICEVUTI | 1 ,00 |
| VD52 | Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2005) | ,00 |
| VD53 | Totale eccedenze (VD51+VD52) | ,00 |
| VD54 | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | ,00 |
| VD55 | Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | ,00 |
| VD56 | Eccedenza a credito | ,00 |

Agenzia Entrate

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

QUADRI VE-VF
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI, OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE

Mod. N.

**QUADRO VE**
**DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI**

**Sez. 1** - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

VE1–VE9: Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

| Rigo | Descrizione | 1 IMPONIBILE | % | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| VE1 | | ,00 | 2 | ,00 |
| VE2 | | ,00 | 4 | ,00 |
| VE3 | | ,00 | 7 | ,00 |
| VE4 | | ,00 | 7,3 | ,00 |
| VE5 | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| VE6 | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| VE7 | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| VE8 | | ,00 | 8,8 | ,00 |
| VE9 | | ,00 | 12,3 | ,00 |
| VE10 | **TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE9) | ,00 | | ,00 |
| VE11 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–) | | | ,00 |
| VE12 | **TOTALE** (VE10 ± VE11) | | | ,00 |

**Sez. 2** - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali

VE20–VE22: Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

| Rigo | Descrizione | 1 IMPONIBILE | % | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| VE20 | | ,00 | 4 | ,00 |
| VE21 | | ,00 | 10 | ,00 |
| VE22 | | ,00 | 20 | ,00 |
| VE23 | **TOTALI** (somma dei righi da VE20 a VE22) | ,00 | | ,00 |
| VE24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–) | | | ,00 |
| VE25 | **TOTALE** (VE23 ± VE24) | | | ,00 |

**Sez. 3** - Altre operazioni

| Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| VE30 | Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993 | ,00 |
| VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | ,00 |
| VE32 | Altre operazioni non imponibili | ,00 |
| VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | ,00 |
| VE34 | Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 | ,00 |
| VE35 | Operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 6 [1]; di cui prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile [2] ,00 | ,00 |
| VE36 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | ,00 |
| VE37 | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | ,00 |
| VE38 | *(meno)* Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2006 | ,00 |
| VE39 | *(meno)* Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | ,00 |

**Sez. 4** - Volume d'affari e totale imposta

| Rigo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| VE40 | **VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE10, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39) | ,00 |
| VE41 | **TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (somma dei righi VE12 e VE25) da riportare al rigo VL1 | ,00 |

**QUADRO VF**
**AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI**

VF1–VF11: Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17 e VF18) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

| Rigo | Descrizione | 1 IMPONIBILE | % | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| VF1 | | ,00 | 2 | ,00 |
| VF2 | | ,00 | 4 | ,00 |
| VF3 | | ,00 | 7 | ,00 |
| VF4 | | ,00 | 7,3 | ,00 |
| VF5 | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| VF6 | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| VF7 | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| VF8 | | ,00 | 8,8 | ,00 |
| VF9 | | ,00 | 10 | ,00 |
| VF10 | | ,00 | 12,3 | ,00 |
| VF11 | | ,00 | 20 | ,00 |
| VF12 | **TOTALI** (somma dei righi da VF1 a VF11) | ,00 | | ,00 |
| VF13 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | ,00 | | |
| VF14 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | ,00 | | |
| VF15 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | ,00 | | |
| VF16 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | ,00 | | |
| VF17 | Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta | ,00 | | |
| VF18 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | ,00 | | |
| VF19 | *(meno)* Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2006 | ,00 | | |
| VF20 | **TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF12 a VF18 meno VF19) | ,00 | | |
| VF21 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–) | | | ,00 |
| VF22 | **TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF12 ± VF21) | | | ,00 |

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VG
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

**QUADRO VG**
**DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| agenzie di viaggio | (Sez.1) | 1 | associazioni operanti in agricoltura | (Sez.4) | 5 |
| beni usati | (Sez.2) | 2 | spettacoli viaggianti e contribuenti minori | (Sez.4) | 6 |
| operazioni esenti | (Sez.3) | 3 | attività agricole connesse | (Sez.4) | 7 |
| agriturismo | (Sez.4) | 4 | imprese agricole | (Sez.5) | 8 |

**Sez. 1** - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)

**VG1** Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 2005) ,00
**VG2** Base imponibile lorda ,00
ovvero
**VG3** Credito di costo, da riportare nell'anno successivo ,00

**Sez. 2** - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)

**VG20** Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione relativa al 2005) ,00
**VG21** Margine complessivo lordo ,00
**VG22** Margine negativo da riportare nell'anno successivo ,00

**Sez. 3** - Operazioni esenti

**VG30** Se le operazioni esenti di cui al rigo VE33 sono occasionali, ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, barrare la casella 1
**VG31** Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella 1
e
**VG32** indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili 1 ,00 2 ,00
**VG33** Se per l'anno 2006 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella (vedi istruzioni) 1
**VG34** Se per l'anno 2006 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella 1

**Dati per il calcolo della percentuale di detrazione**

**VG35**
1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) ,00
2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili ,00
3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies ,00
4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti ,00
5 Operazioni non soggette di cui all'art 7 ,00
6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 ,00
7 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %

**VG36** IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13 ,00
**VG37** IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis ,00
**VG38** **IVA ammessa in detrazione** ,00

**Sez. 4** - Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile

**VG40** **Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)** - IVA ammessa in detrazione ,00
**VG41** **Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991)** - IVA ammessa in detrazione ,00
**VG42** **Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art.74 quater,comma 5)**
Riduzione della base imponibile e della relativa imposta — 1 IMPONIBILE ,00 — 2 IMPOSTA ,00
**VG43** **Attività agricole connesse (art. 34-bis)** ,00

**Sez. 5** - Imprese agricole (art.34)

| | | 1 IMPONIBILE | | 2 IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| **VG50** | **Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse | ,00 | | ,00 |
| **VG51** | | ,00 | 2 | ,00 |
| **VG52** | | ,00 | 4 | ,00 |
| **VG53** | | ,00 | 7 | ,00 |
| **VG54** | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente | ,00 | 7,3 | ,00 |
| **VG55** | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| **VG56** | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| **VG57** | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| **VG58** | | ,00 | 8,8 | ,00 |
| **VG59** | | ,00 | 12,3 | ,00 |
| **VG60** | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–) | | | ,00 |
| **VG61** | **TOTALI** Somma algebrica dei righi da VG51 a VG60 | ,00 | | ,00 |
| **VG62** | IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG50 | | | ,00 |
| **VG63** | Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 | | | ,00 |
| **VG64** | **TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VG61+VG62+VG63) | | | ,00 |

**Sez. 6** - IVA ammessa in detrazione

**VG70** **TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–) ,00
**VG71** **IVA ammessa in detrazione** [rigo VF 22 oppure VG38 o VG40 o VG41 o VG42 o VG43 o VG64) ± VG70] da riportare al rigo VL4 ,00

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

**QUADRO VJ**
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

| | | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,00 | ,00 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) | ,00 | ,00 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 3 | ,00 | ,00 |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | ,00 | ,00 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | ,00 | ,00 |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | ,00 | ,00 |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | ,00 | ,00 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | ,00 | ,00 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, comma 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | ,00 | ,00 |
| VJ10 | Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) | ,00 | ,00 |
| VJ11 | Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5) | ,00 | ,00 |
| VJ12 | Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004) | ,00 | ,00 |
| VJ13 | Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6) | ,00 | ,00 |
| VJ14 | **TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ13) da riportare al rigo VL2 | | ,00 |

**QUADRO VH**
LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE
**ovvero**
*DEBITI E CREDITI TRASFERITI DALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE*

| | CREDITI (1) | DEBITI (2) | | CREDITI | DEBITI |
|---|---|---|---|---|---|
| VH1 | ,00 | ,00 | VH7 | ,00 | ,00 |
| VH2 | ,00 | ,00 | VH8 | ,00 | ,00 |
| VH3 | ,00 | ,00 | VH9 | ,00 | ,00 |
| VH4 | ,00 | ,00 | VH10 | ,00 | ,00 |
| VH5 | ,00 | ,00 | VH11 | ,00 | ,00 |
| VH6 | ,00 | ,00 | VH12 | ,00 | ,00 |
| | | | VH13 Acconto dovuto | | ,00 |

**QUADRO VK**
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

**Sez. 1** - Dati della controllante

VK1 — 1 PARTITA IVA — 2 ULTIMO MESE DI CONTROLLO — 3 DENOMINAZIONE

**Sez. 2** - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VK20 | Totale dei crediti trasferiti | ,00 | VK24 | Eccedenza di credito compensata | ,00 |
| VK21 | Totale dei debiti trasferiti | ,00 | VK25 | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante | ,00 |
| VK22 | Eccedenza di debito (VK21-VK20) | ,00 | VK26 | Crediti di imposta utilizzati | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito (VK20-VK21) | ,00 | VK27 | Interessi trimestrali trasferiti | ,00 |

**Sez. 3** - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

| | | |
|---|---|---|
| VK30 | IVA sulle operazioni imponibili | ,00 |
| VK31 | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni | ,00 |
| VK32 | IVA ammessa in detrazione | ,00 |
| VK33 | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | ,00 |
| VK34 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | ,00 |
| VK35 | Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | ,00 |
| VK36 | Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche | ,00 |
| VK37 | Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi | ,00 |
| VK38 | Versamenti integrativi d'imposta | ,00 |
| VK39 | Acconto riaccreditato dalla controllante | ,00 |

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE — Firma

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

**QUADRO VL**
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**

**Sez. 1** - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

| Rigo | Descrizione | DEBITI | CREDITI |
|---|---|---|---|
| **VL1** | IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41 oppure da rigo VB4) | ,00 | |
| **VL2** | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ14) | ,00 | |
| **VL3** | **IVA a debito** (somma dei righi VL1 e VL2) | ,00 | |
| **VL4** | IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71) | | ,00 |
| **VL5** | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | ,00 |
| **VL6** | **IVA detraibile** (somma dei righi VL4 e VL5) | | ,00 |
| **VL7** | **IMPOSTA DOVUTA** (VL3 – VL6) **O A CREDITO** (VL6 – VL3) | 1 ,00 | 2 ,00 |

**Sez. 2** - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

| Rigo | Descrizione | DEBITI | CREDITI |
|---|---|---|---|
| **VL20** | Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) | ,00 | |
| **VL21** | *Ammontare dei crediti trasferiti (*)* | ,00 | |
| **VL22** | Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2005 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| **VL23** | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2006 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| **VL24** | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | ,00 | |
| **VL25** | Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | ,00 | |
| **VL26** | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2005 | | ,00 |
| **VL27** | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | ,00 |
| **VL28** | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto<br>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 2 ,00 | | ,00 |
| **VL29** | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto | | ,00 |
| **VL30** | *Ammontare dei debiti trasferiti (*)* | | ,00 |
| **VL31** | Versamenti integrativi d'imposta | | ,00 |
| **VL32** | **IVA A CREDITO** [(VL7 col. 2 + righi da VL26 a VL31) - (VL7 col.1 + righi da VL20 a VL25)]<br>ovvero | | ,00 |
| **VL33** | **IVA A DEBITO** [(VL7 col. 1 + righi da VL20 a VL25) - (VL7 col. 2 + righi da VL26 a VL31)] | ,00 | |
| **VL34** | Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | ,00 |
| **VL35** | Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | ,00 |
| **VL36** | Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | ,00 | |
| **VL37** | Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 | ,00 | |
| **VL38** | **TOTALE IVA DOVUTA** (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) | ,00 | |
| **VL39** | **TOTALE IVA A CREDITO** (VL32 - VL37) | | ,00 |
| **VL40** | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2006 | | ,00 |

**QUADRI COMPILATI**

| VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VJ | VH | VK | VL | VT | VX | VO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

**QUADRO VT**
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VT1** | **Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA** | Totale operazioni imponibili | 1 ,00 | Totale imposta | 2 ,00 |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 3 ,00 | Imposta | 4 ,00 |
| | | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 5 ,00 | Imposta | 6 ,00 |

| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | Imposta |
|---|---|---|---|
| **VT2** | Abruzzo | 1 ,00 | 2 ,00 |
| **VT3** | Basilicata | ,00 | ,00 |
| **VT4** | Bolzano | ,00 | ,00 |
| **VT5** | Calabria | ,00 | ,00 |
| **VT6** | Campania | ,00 | ,00 |
| **VT7** | Emilia Romagna | ,00 | ,00 |
| **VT8** | Friuli Venezia Giulia | ,00 | ,00 |
| **VT9** | Lazio | ,00 | ,00 |
| **VT10** | Liguria | ,00 | ,00 |
| **VT11** | Lombardia | ,00 | ,00 |
| **VT12** | Marche | ,00 | ,00 |
| **VT13** | Molise | ,00 | ,00 |
| **VT14** | Piemonte | ,00 | ,00 |
| **VT15** | Puglia | ,00 | ,00 |
| **VT16** | Sardegna | ,00 | ,00 |
| **VT17** | Sicilia | ,00 | ,00 |
| **VT18** | Toscana | ,00 | ,00 |
| **VT19** | Trento | ,00 | ,00 |
| **VT20** | Umbria | ,00 | ,00 |
| **VT21** | Valle d'Aosta | ,00 | ,00 |
| **VT22** | Veneto | ,00 | ,00 |

**QUADRO VX**
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

| | | |
|---|---|---|
| **VX1** | **IVA da versare** ***o da trasferire (*)*** | ,00 |
| **VX2** | **IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ***o da trasferire (*)*** | ,00 |
| **VX3** | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) | ,00 |
| **VX4** | Importo di cui si richiede il rimborso | ,00 |
| **VX5** | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | ,00 |
| **VX6** | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | ,00 |

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

**MODELLO IVA 2007**
Periodo d'imposta 2006

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

**QUADRO VO**
OPZIONI

Mod. N.

**QUADRO VO**
**COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE**

**Sez. 1** - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO1** | **Art. 19 bis 2** - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI | Opzione 1 | |
| **VO2** | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999) | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO3** | **AGRICOLTURA** | | |
| | – Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati o semplificati | Rinuncia 1 | Revoca 2 |
| | – Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione 3 | Revoca 4 |
| | – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione 5 | |
| **VO4** | **Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO5** | **Art. 36 bis** - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO6** | **Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO7** | **Art. 74** - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO8** | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993) | Opzione 1 | Revoca 2 |

**VO9** CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) — Opzioni: comma 2 (1), comma 3 (2), comma 6 (3); Revoche: comma 2 (4), comma 6 (5)

**VO10** CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)

Opzioni: BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SE 15, CY 16, EE 17, LV 18, LT 19, MT 20, PL 21, CZ 22, SK 23, SI 24, HU 25

**VO11** Revoche: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO12** | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) | Opzione 1 | Revoca 2 |

**VO13** **Art. 10** - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO — Opzione: Cedente singole operazioni 1, Cedente tutte le operazioni 2, Intermediario singole operazioni 3; Revoca: Cedente tutte le operazioni 4

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO14** | **Art. 74 quater** - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO15** | APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA AI SENSI DELL'ART. 10, NN. 8) ED 8-TER) (art. 1, comma 292, L. 296/2006) | Cedente: Opzione 1 | Locatore: Opzione 2 |

**Sez. 2** - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO20** | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO21** | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996) | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO22** | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986) | Opzione 1 | |

**Sez. 3** - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO30** | APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO31** | ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991) | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO32** | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991) | Opzione 1 | Revoca 2 |
| **VO33** | CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari (art.3 commi da 171 a 176 della L. n. 662/1996) | Opzione 1 | Revoca 2 |

**Sez. 4** - Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO40** | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/1999) | Opzione 1 | Revoca 2 |

**Sez. 5** - Opzione agli effetti dell'IRAP

| Rigo | Descrizione | Opzione | Revoca |
|---|---|---|---|
| **VO50** | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) | Opzione 1 | Revoca 2 |

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2007
(Riservato all'ente o società controllante)
QUADRO VS

Mod. N.

**QUADRO VS**

**Sez. 1** - Distinta delle società del gruppo

| | PARTITA IVA | CODICE | ULTIMO MESE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIMBORSO INFRANNUALE Importo | RIMBORSO ANNUALE Causale | RIMBORSO ANNUALE Importo | ECCEDENZA DI CREDITO COMPENSATA | | |
| VS1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS2 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS4 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS5 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS6 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS7 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS8 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS9 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS10 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS11 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |
| VS12 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 4 ,00 | 5 | 6 ,00 | 7 ,00 | | |

**Sez. 2** - Dati riepilogativi

**VS20** Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali è richiesto 1 ,00 2

**VS21** Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo 1 di cui, con agevolazioni per eventi eccezionali 2

**VS22** Numero di soggetti del gruppo tenuti alla presentazione delle garanzie

**Sez. 3** - Garanzie della controllante

**VS30** Eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (art. 6, D.M. 13-12-79) ,00

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2007
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ

**QUADRO VV**
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO

| | CREDITI | DEBITI | | CREDITI | DEBITI |
|---|---|---|---|---|---|
| VV1 | ,00 | ,00 | VV7 | ,00 | ,00 |
| VV2 | ,00 | ,00 | VV8 | ,00 | ,00 |
| VV3 | ,00 | ,00 | VV9 | ,00 | ,00 |
| VV4 | ,00 | ,00 | VV10 | ,00 | ,00 |
| VV5 | ,00 | ,00 | VV11 | ,00 | ,00 |
| VV6 | ,00 | ,00 | VV12 | ,00 | ,00 |
| | | | VV13 Acconto dovuto | | ,00 |

**QUADRO VW**
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

**Sez. 1** - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

| | | DEBITI | CREDITI |
|---|---|---|---|
| VW1 | IVA sulle operazioni imponibili | ,00 | |
| VW2 | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni | ,00 | |
| VW3 | **IVA a debito** (somma dei righi VW1 e VW2) | ,00 | |
| VW4 | IVA ammessa in detrazione | | ,00 |
| VW5 | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | ,00 |
| VW6 | **IVA detraibile** (somma dei righi VW4 e VW5) | | ,00 |
| VW7 | **IMPOSTA DOVUTA** (VW3 – VW6) **O A CREDITO** (VW6 – VW3) | 1 ,00 | 2 ,00 |

**Sez. 2** - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

| | | DEBITI | CREDITI |
|---|---|---|---|
| VW20 | Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto | ,00 | |
| VW22 | Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2005 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| VW23 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2006 compensato nel mod. F24 | ,00 | |
| VW24 | Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali | ,00 | |
| VW25 | Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | ,00 | |
| VW26 | Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2005 e dalle dichiarazioni per il 2005 delle società che non partecipavano alla liquidazione di gruppo | | ,00 |
| VW27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | ,00 |
| VW28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto | | ,00 |
| VW29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto | | ,00 |
| VW31 | Versamenti integrativi d'imposta | | ,00 |
| VW32 | **IVA A CREDITO** [(VW7 col. 2 + righi da VW26 a VW31) – (VW7 col. 1 + righi da VW20 a VW25)] | | ,00 |
| | ovvero | | |
| VW33 | **IVA A DEBITO** [(VW7 col. 1 + righi da VW20 a VW25) – (VW7 col. 2 + righi da VW26 a VW31)] | ,00 | |
| VW34 | Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | ,00 |
| VW36 | Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | ,00 | |
| VW38 | **TOTALE IVA DOVUTA** (VW33 + VW36) – (VW32 + VW34) | ,00 | |
| VW39 | **TOTALE IVA A CREDITO** (VW32 + VW34) – (VW33 + VW36) | | ,00 |
| VW40 | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2006 | | ,00 |

**QUADRO VY**
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO

| | | |
|---|---|---|
| VY1 | **IVA da versare** | ,00 |
| VY2 | **IVA a credito** da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6 | ,00 |
| VY3 | Eccedenza di versamento da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6 | ,00 |
| VY4 | Importo di cui si richiede il rimborso | 1 ,00 |
| | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 2 ,00 |
| VY5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | ,00 |
| VY6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | ,00 |
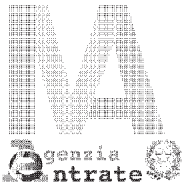
**QUADRO VZ**
ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)

| | | |
|---|---|---|
| VZ1 | Eccedenza detraibile del 2004 computata in detrazione nell'anno successivo | ,00 |
| VZ2 | Eccedenza detraibile del 2005 computata in detrazione nell'anno successivo | ,00 |

SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO

VS VV VW VY VZ

Firma

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

MODELLO VR/2007
RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 2006

**CONTRIBUENTE**

Cognome, denominazione o ragione sociale | Nome

Data di nascita giorno mese anno | Sesso M F | Comune (o stato estero) di nascita | Prov.

Partita IVA | Codice attività | Natura giuridica | Numero di identificazione IVA Stato estero | Codice Stato estero

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI | Telefono prefisso numero | Fax prefisso numero

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE**
(rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore 1 | Codice carica 2 | Codice fiscale società dichiarante 3

Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 GIORNO MESE ANNO | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore 5 GIORNO MESE ANNO

**QUADRO VR**
**Rimborsi**
**Sez. 1** - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

| | | |
|---|---|---|
| **VR1** | TOTALE CREDITI (somma dei righi VL7 colonna 2 e da VL26 a VL31) | ,00 |
| **VR2** | TOTALE DEBITI (somma dei righi VL7 colonna 1 e da VL20 a VL25) | ,00 |
| **VR3** | CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 – rigo VR2 – VL37 + VX3) | ,00 |
| **VR4** | IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO 1 | ,00 |
| | DI CUI DA LIQUIDARE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA 2 | ,00 |

**Sez. 2** - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*

| | Art. 30, c. 2 | Art. 30, c. 3 | | | | | Art. 34, c. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR5** | Cessazione attività 1 | lett. a) Aliquota media 2 | lett. b) Operazioni non imponibili 3 | lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca 4 | lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7) 5 | lett. e) Condizione art. 17, 2° c. 6 | Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli 7 |

**Sez. 3** - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

| | | |
|---|---|---|
| **VR6** | ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2004 | ,00 |
| **VR7** | ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2005 | ,00 |

**ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI**

SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724.

FIRMA

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

FIRMA

# ISTRUZIONI

## MODELLO VR/2007 PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

### PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta **2006**.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

### ■ PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente a partire dal **1° febbraio 2007** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il **31 luglio 2007**.
Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 38-*bis*, primo comma, penultimo periodo, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, **sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.**
In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall'art. 38-*bis*, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, si precisa che la garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma).

Si ricorda che dall'obbligo di presentazione della garanzia sono esclusi i seguenti soggetti:

- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567);
- le imprese cosiddette "virtuose", ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell'art. 38 bis, 7° comma e seguenti, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lett. a), b) e c) del terzo comma dell'art. 30. Si ricorda che tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell'art. 38 bis (cfr. Circ. n. 54 del 4 marzo 1999);
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002). Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare;
- i soggetti indicati nell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

### ■ DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 4.1 delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2007.
Nel campo "**codice attività**" indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**.
Il campo "**Numero di identificazione IVA Stato estero**" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.
Il campo "**Codice Stato estero**" deve essere compilato dai soggetti non residenti.
Si precisa che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta il modello VR per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**", indicando in tal caso nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice di carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta il modello VR in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

### ■ QUADRO VR – RIMBORSI

#### SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL7 colonna 2, e nei righi VL26, VL27, VL28, campo 1, VL29, VL30, e VL31, del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2006.
Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL7 colonna 1, e nei righi VL20,VL21, VL22, VL23, VL24 e VL25 del modello di dichiarazione annuale IVA.
Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che normalmente coincide con l'importo risultante dal rigo VL32 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte delle società di gestione del risparmio, l'importo di tale credito deve essere diminuito dell'importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un'eccedenza di versamento dell'imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX3 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO/2007), in tale rigo VR3 deve essere compreso l'importo dell'eccedenza di versamento verifi-

catasi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso.
Nel **rigo VR4**, **campo 1**, va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modello UNICO/2007. Nel **rigo VR4**, **campo 2** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l'attività, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998).
Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2007 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 516.456,90 (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

**SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO**

Si precisa che nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9, il rimborso compete solo se l'eccedenza di credito di cui al rigo VR3 della sezione 1 è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28 (vedi sezione 3).
Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.
Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

**Rigo VR5**, si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste.

**Art. 30, comma 2**

**1) Casella 1 – Cessazione di attività**
La casella 1 va barrata dai contribuenti che nel corso dell'anno 2006 hanno cessato l'attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

**Art. 30, comma 3**

**2) Casella 2 – Aliquota media**
La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett.a).
Destinatari della norma sono coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.
Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.
Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai sensi dell'art. 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.
Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta.
Si ricorda inoltre che nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:
– devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili;
– tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali.

**3) Casella 3 – Operazioni non imponibili**
La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-***bis*** e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta **2006**.
Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore.
Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:
– esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-***bis*** e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
– cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-***bis***, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
– le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-***bis***, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).
Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-***ter*** (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 15 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.
Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.

**4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche**
La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2006 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la circolare n. 2/1990).
Si evidenzia che come previsto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dalle società di gestione del risparmio con le modalità e i termini ivi stabiliti.

**5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)**
La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel **2006** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.
Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.
Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta alle predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-***bis*** e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93.
Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

**6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2**
La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-***ter*** ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.
Si precisa che con il provvedimento 30 dicembre 2005 pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-***ter***. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il modello VR dei predetti soggetti non residenti devono essere presentate presso l'agente della Riscossione di Pescara.

**Art. 34, comma 9**

**7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli**
La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, primo comma, dell'art. 38-***quater*** e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2006 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

**SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO – ARTICOLO 30, COMMA 4**

Oltre le ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (**2004-2005-2006**) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VR6 e VR7**):

– **per l'anno 2004**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2006 relativa all'anno 2005, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.
– **per l'anno 2005**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2007 relativa all'anno 2006, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

**AVVERTENZA**
Nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

**AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**
Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2007 da presentare in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece presentato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.
**La sezione 3 del presente modello deve essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell'anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d'imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.**

**ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI**
Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti non operativi di cui all'art. 30, comma 1, della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.
Pertanto, gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).
Tale dichiarazione può essere resa anche mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

## ■ SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che viene utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO/2007 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed è presentato all'agente della riscossione **in due esemplari**, **entrambi sottoscritti in originale**.
Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 4.1.5 del fascicolo generale delle istruzioni.

MODELLO IVA 2007
Periodo d'imposta 2006

Agenzia Entrate

MOD. IVA 26 LP/2007
PROSPETTO DELLE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

## SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

## SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

| MESE | IMPORTO A CREDITO | IMPORTO A DEBITO |
|---|---|---|
| 1 | ,00 | ,00 |
| 2 | ,00 | ,00 |
| 3 | ,00 | ,00 |
| 4 | ,00 | ,00 |
| 5 | ,00 | ,00 |
| 6 | ,00 | ,00 |
| 7 | ,00 | ,00 |
| 8 | ,00 | ,00 |
| 9 | ,00 | ,00 |
| 10 | ,00 | ,00 |
| 11 | ,00 | ,00 |
| 12 | ,00 | ,00 |
| Conguaglio annuale | ,00 | ,00 |
| TOT | ,00 | ,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VK22 | Eccedenza di debito ovvero | ,00 |
| VK23 | Eccedenza di credito | ,00 |

### DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

| | |
|---|---|
| Debito ovvero | ,00 |
| Credito | ,00 |

**ALLEGATI AL PROSPETTO IVA 26LP/2007**

PROSPETTO IVA 26 PR/2007

GARANZIE RELATIVE ALLE ECCEDENZE DI CREDITO COMPENSATE (indicare il numero)

**SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO**

FIRMA

# MODELLO IVA 26LP/2007 - PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

**(Riservato all'Ente o Società controllante)**

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

## ISTRUZIONI

### PREMESSA

Il modello **IVA 26LP/2007**, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, deve essere presentato dalla capogruppo all'agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto **IVA 26PR/2007** ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.
Si ricorda che un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2007**, sottoscritto in originale, deve essere presentato in allegato al modello **IVA 26LP/2007**, anche nel caso in cui non contenga una richiesta di rimborso dell'IVA di gruppo.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
**Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al fascicolo delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2007**.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere presentato dalla controllante all'agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (**31 luglio 2007**).

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella parte superiore del modello devono essere indicati la denominazione sociale ed il codice fiscale dell'ente o società controllante.
Il modello è suddiviso in 12 riquadri di cui il primo è riservato all'indicazione dei dati della società controllante.
Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro, riservato alla società controllante, e del riquadro "Allegati al prospetto IVA 26LP/2007".
In ogni riquadro devono essere riportati:
– la partita IVA della società cui si riferiscono i dati;
– nei righi da 1 a 12 gli importi a credito o a debito trasferiti da ogni società partecipante alla liquidazione di gruppo;
– in corrispondenza del rigo "Conguaglio annuale" deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società (rigo VX2 ovvero rigo VX1);
– in corrispondenza dei righi **VK22** e **VK23**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferita, riportate dai righi **VK22** e **VK23** della dichiarazione annuale di ogni singola società;
– nel quadro "Determinazione dell'acconto", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare complessivo delle risultanze a debito o a credito trasferite al gruppo utili per l'ente o società controllante ai fini della determinazione dell'acconto da versare (Cfr. la circolare ministeriale n. 52 del 3 dicembre 1991).

### ALLEGATI AL PROSPETTO IVA 26LP/2007

Al modello **IVA 26LP/2007** devono essere allegati, come già accennato in premessa:
– un esemplare del prospetto **IVA 26PR/2007**, compilato nella dichiarazione annuale della capogruppo, sottoscritto in originale;
– le garanzie previste dal l'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 1979 riguardanti quelle eccedenze di credito trasferite dalle società aderenti alla liquidazione di gruppo che sono state compensate, agli effetti dell'IVA, nell'anno 2006. Si precisa che fra tali garanzie occorre comprendere anche quella relativa all'eccedenza di credito trasferita alla liquidazione di gruppo dalla controllante, risultante al rigo **VK24** della propria dichiarazione;
– la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (rigo **VS30** del prospetto IVA 26PR/2007).
Nella casella deve essere indicato il numero complessivo delle garanzie prestate.

### SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere sottoscritto, in forma leggibile, dall'ente o società controllante.

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

**MODELLO IVA 74-bis**

DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA FRAZIONE D'ANNO ANTECEDENTE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AVVENUTA NELL'ANNO 2007

**UFFICIO COMPETENTE**

**TIPO DI DICHIARAZIONE**
Correttiva nei termini

**DATI DEL CONTRIBUENTE**
PARTITA IVA
Indirizzo di posta elettronica
TELEFONO prefisso numero
FAX prefisso numero

**Persone fisiche**
Cognome
Nome
Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale
Comune
Provincia (sigla)
Codice Comune
Frazione, via e numero civico
C.a.p.

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**
Denominazione o ragione sociale
Natura giuridica
Sede legale
Comune
Provincia (sigla)
Codice Comune
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)
Comune
Provincia (sigla)
Codice Comune
Frazione, via e numero civico
C.a.p.

**CURATORE FALLIMENTARE O COMMISSARIO LIQUIDATORE**
Codice fiscale
Codice carica
Data di nomina giorno mese anno
Cognome
Nome
Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
Provincia (sigla)
Comune
Provincia (sigla)
Cap
Frazione, via e numero civico
Indirizzo di posta elettronica
Telefono prefisso numero

**Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa**
Tribunale di
n.
Data giorno mese anno

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**
Firma

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**
Codice fiscale dell'intermediario
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione

**Riservato all'intermediario**
Data dell'impegno giorno mese anno
**FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO AF
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

**QUADRO AF**

**Sez. 1** - Dati relativi all'attività

| | | |
|---|---|---|
| **AF1** | Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente | ,00 |
| **AF2** | Rimanenze alla data del fallimento | ,00 |
| **AF3** | Operazioni effettuate fino alla data di fallimento ma con imposta esigibile successivamente | ,00 |
| **AF4** | Cessioni intracomunitarie | ,00 |
| **AF5** | Cessioni ad operatori della Repubblica di San Marino | ,00 |
| **AF6** | Acquisti intracomunitari di beni | ,00 |
| **AF7** | Acquisti da operatori della Repubblica di San Marino | ,00 |
| **AF8** | Versamenti periodici e acconto dovuti | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ,00 | 4 ,00 | 7 ,00 | 10 ,00 |
| 2 ,00 | 5 ,00 | 8 ,00 | 11 ,00 |
| 3 ,00 | 6 ,00 | 9 ,00 | 12 ,00 |
| | | | Acconto 13 ,00 |

**Sez. 2** - Operazioni

| | | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| **AF10** | Operazioni imponibili | 1 ,00 | 2 ,00 |
| **AF11** | Operazioni non imponibili | ,00 | |
| **AF12** | Operazioni esenti | ,00 | |
| **AF13** | Acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione | ,00 | ,00 |
| **AF14** | Altri acquisti | ,00 | ,00 |

**Sez. 3** - Liquidazione dell'imposta

| | | DEBITI | CREDITI |
|---|---|---|---|
| **AF20** | IVA sulle operazioni imponibili | ,00 | |
| **AF21** | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni | ,00 | |
| **AF22** | **Totale IVA a debito** (somma dei righi AF20 e AF21) | ,00 | |
| **AF23** | IVA ammessa in detrazione | | ,00 |
| **AF24** | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | ,00 |
| **AF25** | **Totale IVA detraibile** (somma dei righi AF23 e AF24) | | ,00 |
| **AF26** | **IMPOSTA DOVUTA** (AF22 – AF25) **O A CREDITO** (AF25 – AF22) | 1 ,00 | 2 ,00 |
| **AF27** | Rimborsi infrannuali richiesti | ,00 | |
| **AF28** | Credito relativo all'anno precedente e ai primi tre trimestri compensato in F24 | ,00 | |
| **AF29** | Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali o ravvedimento | ,00 | |
| **AF30** | Crediti d'imposta anni precedenti | | ,00 |
| **AF31** | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche | | ,00 |
| **AF32** | Versamenti periodici e integrativi effettuati | | ,00 |
| **AF33** | **IVA A CREDITO** (AF26 col. 2 + righi da AF30 a AF32) – (AF26 col. 1 + righi da AF27 a AF29) | | ,00 |
| | ovvero | | |
| **AF34** | **IVA A DEBITO** (AF26 col. 1 + righi da AF27 a AF29) – (AF26 col. 2 + righi da AF30 a AF32) | ,00 | |

# ISTRUZIONI

## per la compilazione della dichiarazione Modello IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

### PREMESSA

**Il presente modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa avvenute nell'anno 2007.**
La dichiarazione prevista dal l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, con le modalità di seguito riportate:
- in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322;
- direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, che rilascia apposita ricevuta;
- spedizione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, a mezzo lettera raccomandata. In tal caso si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

L'indirizzo dell'ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente può essere rilevato dai siti internet **www.agenziaentrate.gov.it** e **www.finanze.gov.it**.
Qualora il termine sopra indicato cade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

**AVVERTENZA** *Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della presente dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.*

### UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Il rigo deve essere obbligatoriamente compilato qualora il modello venga presentato mediante invio telematico.

### TIPO DI DICHIARAZIONE

#### Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, è necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

### DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati.

Numero di partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al contribuente fallito o in liquidazione coatta amministrativa.

#### Persone fisiche

Comune (o Stato estero) di nascita
Indicare il comune di nascita. Per il contribuente nato all'estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciato in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Residenza anagrafica o domicilio fiscale
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.

#### Soggetti diversi dalle persone fisiche

Natura giuridica

***AVVERTENZA*** *La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.*

**TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA**

**SOGGETTI RESIDENTI**

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomìni
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

**SOGGETTI NON RESIDENTI**

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Sede legale

I dati relativi alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione.
Indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2007 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Dipartimento per le politiche fiscali", all'indirizzo **www.finanze.gov.it**.

Domicilio fiscale

I campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati solo nelle ipotesi in cui quest'ultimo non coincida con la sede legale.

## CURATORE FALLIMENTARE O COMMISSARIO LIQUIDATORE

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

## SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal **curatore fallimentare** o dal **commissario liquidatore.**

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal curatore o commissario liquidatore ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

## SEZIONE 1 - Dati relativi all'attività

**Rigo AF1** valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo AF2** valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio 2007 alla data di dichiarazione di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo AF3** indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui a l'art. 6, ultimo comma, per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo AF4** indicare l'importo complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Vanno compresi nel rigo:
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art. 34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-*bis*, comma quattro, lettera f, del D.L. n.331/1993);
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

**Rigo AF5** importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

**Rigo AF6** Importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del ***plafond***, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del ***plafond***, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1. o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

**Rigo AF7** ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del terzo comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

**Rigo AF8** deve essere compilato indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto. Per ulteriori chiarimenti si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale VA.

## SEZIONE 2 - Operazioni

**Rigo AF10** ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi (campo 1), e della relativa imposta (campo 2), comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

**Rigo AF11** totale delle operazioni non imponibili.

**Rigo AF12** totale delle operazioni esenti.

**Rigo AF13** totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi (campo 1) e della relativa imposta (campo 2).

**Rigo AF14** totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA (campo 1) e totale dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (campo 2).

**SEZIONE 3 - Liquidazione dell'imposta**

**Rigo AF20** ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.

**Rigo AF21** ammontare dell'IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario:

- operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone e dagli esercenti l'attività di gestione di autoparcheggi veicolari ai rivenditori di documenti di viaggio e di documenti di sosta (art. 74, comma 1, lett. e);
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n.331/1993;
- acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
- acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni , prestazioni accessorie, intermediazioni);
- acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004);
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6 (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006).

**Rigo AF22** totale IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati nei righi AF20 e AF21.

**Rigo AF23** ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis1* e 19-*bis2*. Nel rigo deve essere compresa anche l'eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima (c.d. IVA teorica). L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

**Rigo AF24** IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis.

**Rigo AF25** totale IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righi AF23 e AF24.

**Rigo AF26** imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo AF22 e il rigo AF25, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo AF25 e il rigo AF22.

**Rigo AF27** rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-*bis*, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

**Rigo AF28** l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative sia all'anno d'imposta 2006 che ai primi tre trimestri dell'anno 2007 utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

**Rigo AF29** ammontare complessivo degli interessi dell'1% dovuti per le liquidazioni trimestrali e degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento relativo ai versamenti periodici.

**Rigo AF30** credito IVA dell'anno d'imposta 2006 non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2007 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n.443 e circolare n.134/E del 28 maggio 1998).

**Rigo AF31** in tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2007 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto;
- i crediti utilizzati nell'anno 2007, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001.

**Rigo AF32** indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.472 del 1997, relativi al 2007.

**Rigo AF33** totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29).

**Rigo AF34** totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da AF26 a AF29) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da AF26 a AF32). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

**07A00745**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703019/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.